

XVI LEGISLATURA

281ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICOVENERDÌ 13 NOVEMBRE 2009
(Antimeridiana)Presidenza del vice presidente NANIA,
indi del presidente SCHIFANI

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente NANIA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,38).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 11,44)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1790. Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione. Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, precedentemente accantonati. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 2.207, identico all'emendamento 2.142.

SAIA, relatore. Invito al ritiro di entrambi gli emendamenti e alla loro trasformazione in ordini del giorno, che i senatori presentatori dovrebbero avere già preparato.

PRESIDENTE. Senatore Latronico, accetta l'invito del relatore di trasformare in ordine del giorno il suo emendamento 2.142, identico all'emendamento 2.207?

LATRONICO (PdL). Signor Presidente, il tema di questi due emendamenti riguarda il sostegno all'emittenza privata e alle televisioni locali. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Collegli, io non credo che sarebbe positivo sospendere nuovamente la seduta a mezzogiorno meno un quarto. Però, come giustamente ha fatto ieri sera il presidente Schifani, se proseguono una confusione e un brusio tali da non permettere di comprendere niente, io sospendo la seduta.

Senatore Latronico, la invito a proseguire il suo intervento.

LATRONICO (PdL). Grazie, signor Presidente.

Su questi due emendamenti identici, il 2.142 e 2.207, che vedono come firmatari anche i senatori Butti, Amoroso, D'Ambrosio Lettieri, Tancredi e Pichetto Fratin, noi abbiamo insistito con il Governo

affinché avesse considerazione di un settore, quello dell'emittenza privata, che svolge anche un sostegno per l'impresa locale.

Sappiamo quanto il sistema delle piccole e medie imprese locali influenzi le economie di tante...
(Brusio).

PRESIDENTE. Collegli, per cortesia, non si riesce a seguire. La prossima volta sospendo la seduta. Io non riesco a sentire, forse anche perché, vista come è fatta l'Aula, sul banco della Presidenza il brusio arriva più forte.

LATRONICO (PdL). Come dicevo, signor Presidente, il sistema delle piccole e medie imprese locali influenza il sistema dell'economia del Paese, perché l'emittenza locale ha una diretta connessione con le produzioni locali. Questo un sostegno va anche nella direzione della ripresa economica, oltre ad affrontare il tema del pluralismo informativo, che non è certo di poco momento.

Per tutte queste ragioni, non potendo allo stato delle cose ottenere l'approvazione dei due emendamenti a cui noi tenevamo e teniamo e facendo affidamento anche sul corso dei lavori parlamentari (cioè sul completamento dell'esame del disegno di legge finanziaria presso l'altro ramo del Parlamento), ci siamo impegnati, accogliendo il parere del relatore e del rappresentante del Governo, a trasformare questi due emendamenti in un ordine del giorno firmato, oltre che da me, dai colleghi Butti, Mura, Massimo Garavaglia, Viceconte, Fleres, Tancredi, Pichetto Fratin e dagli altri che volessero sottoscriverlo.

Nel dispositivo dell'ordine del giorno si legge che si intende impegnare il Governo ad assumere ogni opportuna iniziativa volta a prevedere, nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria, un incremento degli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, con stanziamenti pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010, 90 milioni di euro per l'anno 2011 e 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Per chiarezza di esposizione, si tratta di risorse già previste dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, che aveva destinato alle emittenti locali una cifra pari a 250 milioni di euro da prelevare dalle risorse derivanti dal canone RAI che i cittadini versano ogni anno.

BUTTI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BUTTI (PdL). Signor Presidente, condivido quanto detto dal collega Latronico. Credo che questo sia un ordine del giorno importante e che potrebbe essere anche sottoscritto, in perfetto stile *bipartisan*, da tutti i colleghi presenti in Aula quest'oggi. Spiego il perché: non esiste un senatore o un deputato che nella sua vita politica non abbia rilasciato una dichiarazione o un'intervista a una radio o a una televisione locale. Quindi tutti quanti noi conosciamo perfettamente il ruolo essenziale svolto in questi 30 anni dall'emittenza locale televisiva e radiofonica: si tratta di un servizio pubblico che spesso si è trovato a dover supplire alle carenze del vero servizio pubblico offerto dalla concessionaria pubblica, cioè la RAI. Tutti quanti noi conosciamo perfettamente il significato e il valore dell'attività di queste centinaia di emittenti locali televisive e radiofoniche che operano sul territorio, offrendo lavoro a giornalisti, operatori e pubblicitari e creando un indotto straordinario anche per la nostra economia e per le piccole e medie imprese.

So che possiamo contare sulla sensibilità del Governo, come ci è stato ricordato dal vice ministro Vegas e da altri colleghi che abbiamo contattato e con i quali abbiamo lavorato per la soluzione di questo problema.

Sarà proprio la sensibilità del Governo a far sì che voteremo questo ordine del giorno, soprattutto sperando che alla Camera siano individuate le risorse per far fronte a questo periodo triennale, cioè agli anni 2010, 2011 e 2012, indispensabile da coprire economicamente. Se non ci saranno gli incrementi e gli incentivi previsti dalla legge saranno decine e decine, per non dire centinaia, le piccole imprese del mondo radiotelevisivo che saranno costrette a chiudere. Desidero quindi concludere l'intervento ringraziando per la sensibilità dimostrata sia dal relatore Saia sia dai componenti del Governo che qui si sono alternati.

PROCACCI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI (PD). Signor Presidente, trovo singolari gli interventi sia del senatore Latronico sia del senatore Butti che motivano, con parole che sentiamo da 17 anni, l'opportunità di aderire al contenuto di questi due emendamenti. Con la senatrice Pinotti, i senatori Vita e Lusi ed altri abbiamo aggiunto la firma proprio perché abbiamo voluto testimoniare la validità di questa proposta, validità sancita dalla legge che va a ripristinare un diritto già da essa previsto. Non possiamo chiedere che si voti perché, per prassi consolidata, nel momento in cui i primi firmatari decidono di trasformare l'emendamento in ordine del giorno, bisogna parlare di quest'ultimo. Vorrei però far notare, signor Presidente, che identico ordine del giorno è stato approvato dall'Assemblea nel maggio scorso. Con precisione, il 13 maggio scorso l'Assemblea ha approvato un ordine del giorno che impegnava il Governo, entro e non oltre la legge finanziaria 2010, a definire i contributi per l'emittenza locale con almeno 150 milioni di euro a decorrere dal 2010. Ebbene, o l'Assemblea non crede e, di fatto con questa scelta rende nulla, qualora non l'avessimo capito, qualsiasi incidenza degli ordini del giorno o questo è il segno di una nostra sostanziale inutilità. Questo è il punto.

Il Governo è giustamente impegnato. Mi rivolgo quindi ai rappresentanti della maggioranza: avete chiesto che vi siano dialogo e capacità di interlocuzione. Però, in questa finanziaria, non avete aperto nessuna finestra. Vi siete chiusi. E anche davanti ad emendamenti oggettivamente espressione della maggioranza dell'Aula ci troviamo di fronte ad un Governo chiuso, che impone ai senatori della maggioranza di ripiegare sulla sua volontà.

Ecco, è un momento di grande mortificazione del Parlamento e del Senato che vorrei sia registrato agli atti. (*Applausi dal Gruppo PD*).

PRESIDENTE. Riassumendo, l'emendamento 2.207, identico al 2.142, è stato sottoscritto da diversi senatori, poi trasformato in un ordine del giorno comune.

Darei ora la parola soltanto ai senatori che avevano sottoscritto l'emendamento e lo vogliono mantenere, in quanto sull'ordine del giorno si è già registrato un parere positivo da parte del relatore.

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Signor Presidente, intervengo brevemente perché sono firmatario dell'ordine del giorno G2.142 e volevo sottolineare, come già fatto in discussione generale, quando ho illustrato il nostro emendamento sull'editoria ed ho citato l'importanza di questi contributi all'emittenza locale, come il sostegno all'editoria ed all'emittenza locale consente a tante imprese giornalistiche, sulla radio, la televisione ed i giornali, di garantire la pluralità dell'informazione, oltre a tutti gli aspetti connessi, sicuramente molto importanti, come i posti di lavoro e tutto un indotto che ruota intorno al mondo dell'editoria e dell'emittenza locale.

È un mondo che fa affidamento sulla possibilità di attuare azioni di comunicazione e *marketing* per le piccole imprese locali. Un negozio di parrucchiere sicuramente non può permettersi campagne pubblicitarie sui grandi quotidiani nazionali e sulle emittenti nazionali ed utilizza l'emittenza locale ed i giornali locali cooperativi per svolgere le proprie azioni di comunicazione e *marketing*. Pertanto il poter contribuire, da un lato, al sostegno all'editoria, come oggetto di questo ordine del giorno, e, dall'altro, dell'emittenza locale riteniamo sia indispensabile. Per tale ragione sosteniamo con forza tale proposta.

GALLONE (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (PdL). Signor Presidente, volevo comunicarle che anch'io, insieme ai senatori Di Stefano e Musso, vorrei apporre la firma all'ordine del giorno G2.142.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, intervengo non soltanto per apporre la mia firma all'ordine del giorno G2.142 ma anche per ricordare che, al di là di un ordine del giorno, che come vediamo non ha una valenza particolarmente cogente, è stata correttamente richiamata dal senatore Latronico la legge di riferimento (la n. 422 del 1993). Quindi, è strano che ci sia una legge del 1993, che prevede anche una normale copertura finanziaria (ricordo perfettamente quella legge, che fu fatta proprio per dare spazio reale all'emittenza locale), atteso che siamo ancora in quella situazione veramente strana e ambigua in virtù della quale il servizio pubblico radiotelevisivo è coperto non soltanto dal canone ma anche da abbondante pubblicità, che viene quindi sottratta al mercato della pubblicità delle televisioni locali. Supportiamo convintamente e da tempo tale mercato, perché le televisioni locali, come ricordava lo stesso senatore Latronico, danno veramente largo spazio non soltanto a noi, che veniamo intervistati qualche volta, ma soprattutto alla crescita delle piccole e medie imprese, soprattutto dei territori periferici.

PRESIDENTE. Colleghi, ci sono diverse richieste di intervento per aggiungere firme all'ordine del giorno G2.142, ma non ha senso continuare questo dibattito: chi ha intenzione di aggiungere la firma a tale ordine del giorno basta che lo comunichi alla Presidenza.

Il relatore ha espresso un parere positivo all'ordine del giorno G2.142. Il Governo è dello stesso parere?

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Certo, Presidente, il Governo è dello stesso parere rendendosi conto dell'importanza del sistema delle emittenze locali, che non è stato rifinanziato, così come richiesto dall'ordine del giorno, per un ovvio problema di copertura. Qui in Senato, d'altronde, i colleghi sanno che ci siamo scontrati con molti problemi di copertura che hanno impedito la soluzione di diverse questioni. L'impegno è quello di definire al più presto il problema (auspicabilmente nelle prossime tornate che riguardano questo stesso provvedimento), altrimenti, quando sarà possibile, riconoscendo però che il problema esiste.

PRESIDENTE. Poiché è stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.142 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.115, originariamente presentato dai senatori Possa, Ascutti ed altri, e poi fatto proprio dal senatore Giarretta.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario all'emendamento 2.115.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.115

Chiedo al relatore e al Governo - se mi ascoltano - se accolgono la trasformazione in ordine del giorno di questo emendamento, visto che avevano precedentemente espresso parere negativo, ma ieri avevano avanzato una richiesta di trasformarlo in ordine del giorno, cui sono disponibile, anche perché l'ho già preparato.

PRESIDENTE. Senatore Ascutti, lei chiede quindi se il parere del relatore e del Governo sarebbe favorevole alla trasformazione dell'emendamento in esame in un ordine del giorno: invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole alla trasformazione dell'emendamento in ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello espresso dal relatore.

RUSCONI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSCONI (PD). Signor Presidente, sono uno dei primi firmatari degli emendamenti 2.381 (testo 2) e del 2.115, cui avevo aderito già due giorni fa.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Rusconi, ma ho richiamato l'emendamento 2.115 del senatore Giaretta, su cui il relatore ed il Governo hanno espresso parere contrario, poi siamo intervenuti su un'altra fase, ma ora sistemiamo prima questo.

GIARETTA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (PD). Signor Presidente, avevo proposto la trasformazione dell'emendamento 2.115 in un ordine del giorno, se possibile; altrimenti non ha importanza, a questo punto dei lavori.

SAIA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno G2.115a.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 12,05)

PRESIDENTE. Collegli, buongiorno.

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.115a non verrà posto in votazione.

Domando ai presentatori dell'emendamento 2.381 (testo 2) se accolgono l'invito a trasformarlo in ordine del giorno.

ASCIUTTI (PdL). Sì, signor Presidente, tra l'altro ne ho già consegnato il testo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, desidero segnalarvi che gli Uffici mi hanno comunicato che i Gruppi di opposizione hanno esaurito tutto il loro tempo; per cui consentirò ai colleghi dell'opposizione - con spirito costruttivo, per così dire - interventi brevissimi, per poi andare avanti.

RUSCONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

RUSCONI (PD). Signor Presidente, la ringrazio: non le ruberò più di trenta secondi.

L'emendamento 2.381 (testo 2) è stato firmato da me due giorni fa: ieri il Gruppo del PD ha chiesto di metterlo in votazione e oggi è stato accantonato per le ragioni che ha detto ieri il presidente Possa: non comporta alcun aggravio o costo aggiuntivo, ma si tratta solo di fare entrare giovani ricercatori nell'università, per cui insisto perché venga messo in votazione.

PRESIDENTE. Senatore Rusconi, l'emendamento è del senatore Possa, che ne ha accettato la richiesta di trasformazione in ordine del giorno, quindi non è possibile metterlo in votazione.

RUSCONI (PD). Signor Presidente, il senatore Possa ha rinunciato ieri, ritirando la propria firma.

PRESIDENTE. Il secondo firmatario è il senatore Asciutti, cui chiedo cosa intende fare.

ASCIUTTI (PdL). Ribadisco la trasformazione dell'emendamento 2.381 (testo 2) in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.381 (testo 2) non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 2.0.600.

SAIA, *relatore*. Invito i presentatori dell'emendamento 2.0.600 a ritirarlo, altrimenti il parere è contrario. Ribadisco che è in corso l'elaborazione di un disegno di legge di iniziativa governativa che affronta questo argomento.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme al relatore, perché è in corso di elaborazione un provvedimento in materia di turismo che dovrebbe comprendere questo tema e nel quale probabilmente si potrebbe trattare anche questo aspetto che non credo che sia da affrontare in sede di manovra finanziaria.

ZANETTA (*PdL*). Mi pare di cogliere che la volontà del Governo sia quella di affrontare il tema delle case da gioco. Pertanto, ritiro l'emendamento 2.0.600.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.385 è stato ritirato.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.0.4.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento 2.0.4, con le motivazioni che ho fornito per l'emendamento precedente, altrimenti esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme al relatore.

BALDINI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDINI (*PdL*). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento 2.0.600, di cui sono cofirmatario, perché non mi è stato consentito prima di parlare. È stato chiesto soltanto al senatore Zanetta se accettava l'invito al ritiro dell'emendamento.

Sul punto vorrei pregare il vice ministro Vegas di accettare, avendo preannunciato un organico disegno di legge sulla materia, un ordine del giorno che inviti il Governo ad esaminare l'opportunità di aprire nuove case da gioco, naturalmente con una proposta di legge da presentare in Parlamento.

PRESIDENTE. Senatore Baldini, l'emendamento 2.0.600 è stato ritirato.

BALDINI (*PdL*). Tuttavia, essendo stato sottoscritto anche da me e da altri senatori, abbiamo titolo ad accettarne o meno il ritiro.

Chiediamo al Governo di accogliere la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno che inviti il Governo ad esaminare la possibilità di aprire nuove case da gioco, oltre a quelle già esistenti, tenendo conto per la sede dei Comuni ubicati in riva al mare o sulle sponde dei laghi naturali di maggior rilievo nazionale e comunque ubicati in un contesto territoriale a forte valenza turistica, con particolare riguardo ai Comuni già titolari di concessione.

Credo che non vi siano ragioni ostative all'accoglimento di un ordine del giorno così formulato, che non obbliga il Governo, ma lo invita ad esaminare tale possibilità.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. In questi termini, l'ordine del giorno è accoglibile.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.600 non verrà posto in votazione.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 2.0.4, su cui è già stato espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo un invito al ritiro.

Senatore Pistorio, accetta l'invito a ritirarlo?

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, la risposta che ha fornito il Governo all'ordine del giorno in cui è stato trasformato l'emendamento 2.0.600 dei colleghi del Popolo della Libertà mi fa pensare che sia possibile integrarne il contenuto con le specificità poste dall'emendamento 2.0.4 di cui sono primo firmatario.

Sul tema delle case da gioco, l'altro giorno si è sviluppato - e si è pure un po' smorzato - un dibattito che affronta varie questioni. Alcune delle riflessioni che ho offerto all'Aula, ma anche in incontri informali, relativamente al tema che ci viene rappresentato come problematico, ossia quello delle possibili connessioni con il riciclaggio e con il sistema di infiltrazione della criminalità organizzata, sono contestabili attraverso una precisa scelta dello Stato di intervenire con una presenza vigile su queste strutture che costituiscono un'importante integrazione all'offerta turistica di alcuni territori.

Non voglio tediare i colleghi raccontando dei flussi ciclici di italiani che si recano presso le case da gioco - ad esempio presso il Casinò di Malta - con notevoli costi economici, ma si pone il problema di una scelta univoca da parte del Governo perché, rispetto all'apertura e alla disponibilità mostrate da membri dell'Esecutivo - a cominciare dal Ministro dell'economia che, in modo solenne, si impegnò in tal senso - ci siamo poi trovati di fronte ad espressioni e rilievi di ordine diverso da parte di altri esponenti dell'Esecutivo.

Pertanto, se con l'accoglimento oggi di un ordine del giorno in materia il Governo intende assumere un impegno politico a predisporre una normativa organica sulle case da gioco, con la proposta da me presentata intendo chiedere che se ne privilegi la collocazione intanto in alcune Regioni meridionali a vocazione turistica, al fine di riequilibrare un'offerta che esiste in altra parte del Paese e che oggettivamente, per quanto ci riguarda, è penalizzante. Quanto poi al dato che è stato richiamato, cioè al fatto che le case da gioco si trovano in aree di confine, voglio precisare che è un argomento che può essere gestito con una certa flessibilità, perché le aree costiere sono perfettamente omologabili alle aree di confine. La questione, piuttosto, è l'impegno convinto del Governo ad istituire queste case da gioco e a scegliere alcune Regioni meridionali quale sede privilegiata per l'ubicazione delle stesse.

Invito quindi il Governo ad esprimere parere favorevole anche su questa mia proposta e, più in generale, su un ordine del giorno complessivo che integri tutte le istanze in discussione.

CURSI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CURSI (PdL). Signor Presidente, vorrei far riflettere l'Assemblea sul tema delicatissimo delle case da gioco.

Leggendo i due emendamenti presentati - il 2.0.600 su cui è intervenuto il collega Baldini ed il 2.0.4 del senatore Pistorio - vi sono alcune griglie ed alcuni presupposti che non ritengo di poter accettare.

Innanzitutto, non capisco perché debbano essere privilegiate le case da gioco che si trovano in riva al mare o in riva ad un lago, per cui se una Regione non ha mare o laghi non può aprire case da gioco.

In secondo luogo, il senatore Pistorio ha parlato dell'apertura di case da gioco al Sud: ma se la casa da gioco deve essere - come deve essere - motivo di attrazione turistica, invitiamo il Governo ad accogliere un ordine del giorno di carattere generale, nel quale si impegna unicamente l'Esecutivo, appunto in via generale, a rivedere il tema delle case da gioco. In caso contrario, infatti, non capisco perché alcune Regioni, a differenza di altre, debbano essere escluse; privilegiare alcune aree rispetto ad altre non ha senso.

Vorrei dunque un parere da parte del Governo a questo riguardo. (*Brusio*).

PRESIDENTE. Colleghi, scusate, vi invito a fare un po' di silenzio, stiamo parlando di un tema delicato, che tocca tutti in maniera trasversale.

Invito il vice ministro Vegas ad esprimere il suo parere.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, premesso che con il cognome che porto non vorrei essere tacciato di conflitto di interessi in materia, probabilmente un ordine del giorno di carattere generale che impegna il Governo a valutare la questione, con un riferimento generale anche per quanto riguarda la congruità dell'ubicazione, senza particolari specificazioni, forse potrebbe essere accolto.

Pertanto invito, sia il senatore Pistorio che i senatori Zanetta e Baldini, a presentare un unico ordine del giorno di carattere generale, unificando le rispettive proposte.

LAURO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LAURO (PdL). Signor Presidente, su questo argomento credo di dover esprimere un totale dissenso rispetto all'orientamento del Governo di accogliere un ordine del giorno integrato in materia. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Propongo dunque, signor Presidente, di trasformare in una mozione parlamentare il documento da me presentato in antimafia sul gioco d'azzardo, in generale, e sulle case da gioco, in particolare. *(Applausi dai Gruppi PdL, LNP, UDC-SVP-Aut, PD e IdV)*.

Non è questa la strada per risolvere i problemi del turismo italiano né dello sviluppo del Mezzogiorno. Non lo è. Questa è una scorciatoia pericolosa anche rispetto alle iniziative annunciate dal Ministro del turismo, perché la mafia, la 'ndrangheta e le organizzazioni criminali invece di comprare le case da gioco compreranno gli alberghi a cinque stelle per poter gestire anche questa parte del turismo di qualità. Il futuro del turismo sono le infrastrutture, i servizi, l'offerta turistica, il *marketing*, l'immagine internazionale del nostro Paese, non le case da gioco. *(Applausi)*.

BAIO (PD). Bravo!

LAURO (PdL). In tutte le città con casinò si producono effetti devastanti per le famiglie che abitano in quelle località. Il mercato immobiliare sembra drogato, subisce una modificazione dei prezzi. Gli affitti salgono e attorno ai casinò si crea il mercato dell'usura. Quindi, il mio "no" è assoluto e se dovesse essere accolto dal Governo farò una battaglia contro. *(Applausi. Molte congratulazioni)*.

BAIO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAIO (PD). Signor Presidente, dopo le parole del senatore Lauro credo ci sia davvero poco da aggiungere. Ho chiesto la parola per fare solo una battuta: di fronte alla mancanza di assunzione di responsabilità da parte del Governo su problemi gravi, mi stupisco, ci stupiamo, siamo scandalizzati - uso volutamente questo termine - che vi prendiate la briga di prevedere nuove case da gioco. Credo che ciò sia immorale verso quei cittadini che si aspettano risposte concrete da questa finanziaria e da questo Governo.

Invito il Presidente e il Vice ministro a ripensare l'accoglimento di questo ordine del giorno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LUMIA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA (PD). Signor Presidente, per chi frequenta le Aule parlamentari questo tema appare ricorrente. In ogni finanziaria riemerge il tema delle case da gioco. Penso però che il Parlamento si possa fidare dei lavori svolti dalla Commissione parlamentare antimafia nel corso di più legislature, con diverse maggioranze e diverse sensibilità. Alla fine di tutti questi lavori - ha ragione il senatore Lauro - si arriva sempre alla stessa conclusione: se nel Mezzogiorno vogliamo coniugare legalità e sviluppo, le case da gioco non sono una fonte attrattiva investimenti ma, paradossalmente, una fonte di allontanamento degli investimenti.

Lei sa, signor Presidente, che per attrarre investimenti oggi si richiede una condizione fondamentale: tenere lontana la mafia dai territori.

Ecco perché il Parlamento, se si affida ai lavori della Commissione antimafia, deve accoglierne le richieste, e il presidente Pisanu da ultimo ha chiesto una maggiore attenzione sul binomio legalità e sviluppo nel Mezzogiorno.

Ecco perché, Presidente, reputo inopportuna la risposta del Governo, ed è bene che su questo il Parlamento dia un segnale chiaro all'Europa e al Paese: venite nel Mezzogiorno perché vogliamo attrarre investimenti sani e siamo pronti a tenere lontano la mafia. Al contrario, quella avanzata è una proposta un po' sconclusionata che paradossalmente non fa bene al turismo e non dà opportunità al Mezzogiorno. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BOSCETTO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARRAFFA (PD). Chiudi Sanremo!

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, eravamo nostalgici. Ci mancava.

BOSCETTO (PdL). Signor Presidente, colleghi, non ripeterò le considerazioni che ho già svolto ieri per dimostrare la mia assoluta contrarietà all'istituzione di nuovi casinò sul territorio italiano. Prendo anche atto della posizione del senatore Lauro che già precedentemente si era espresso nei termini che oggi ha ben chiarito. Voglio solo affrontare in Aula la situazione riguardante i due emendamenti in questione, l'emendamento Zanetta e l'emendamento Pistorio.

È stato espresso parere contrario dal relatore e dal Governo. È intervenuto il senatore Baldini, con una richiesta di accantonamento; si è unito il senatore Pistorio; il relatore e il Governo hanno deciso per l'accantonamento. Oggi si scioglie il nodo dell'accantonamento attraverso la richiesta di ritiro dei due emendamenti avanzata sia dal relatore che dal Governo. Si motiva questo parere contrario - o meglio l'invito al ritiro e il parere contrario - con il fatto che presso la competente Commissione è in corso una discussione su un progetto di legge che vedrebbe la possibilità di istituire nuove case da gioco oltre alle quattro già esistenti.

A seguito del nuovo intervento del senatore Baldini e dell'intervento del senatore Pistorio, non vedo per quale ragione si debbano collegare questi due fatti: se c'è in discussione un disegno di legge nella Commissione competente, si discute e vedremo successivamente quale sarà il risultato in quella sede. Non vi è ragione perché oggi, cambiando addirittura all'ultimo secondo la propria posizione, il relatore e il Governo debbano accogliere l'ordine del giorno illustrato dal senatore Baldini. E non vi è ragione perché venga accolto l'ordine del giorno del senatore Pistorio. Sono ordini del giorno che entrano già nello specifico: l'uno parla di otto casinò in più da istituire sul territorio nazionale.

PRESIDENTE. Mi scusi se la interrompo, senatore Boscetto, ma il vice ministro Vegas si è dichiarato disponibile ad accogliere un ordine del giorno generico, della cui formulazione eravamo in attesa. Questo è lo stato dei lavori.

BOSCETTO (PdL). Ci stavo arrivando, Presidente. Non ho dimenticato questo particolare.

Seguendo la logica che sto portando avanti, anche un ordine del giorno generico, che riguardi ambedue gli emendamenti, finisce comunque per spingere un disegno di legge che, invece, deve essere discusso nella Commissione competente - lo ripeto per la terza volta - nella più ampia libertà. Non possiamo far pensare che da quest'Aula, con tutta la contrarietà che è emersa, sia uscito in qualche modo, attraverso una formulazione anche generica, un ordine del giorno che dimostra comunque la volontà del Parlamento, ma soprattutto la volontà del Governo, di andare avanti sull'istituzione di nuovi casinò.

Quindi, pregherei il relatore e il Governo di rimanere fermi sulla loro posizione (invito al ritiro o parere contrario), revocando la propria disponibilità ad accogliere ordini del giorno di qualsiasi tipo e lasciando che un problema così delicato venga affrontato nella Commissione competente nei tempi e nei termini che essa stessa si darà. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, premesso che in materia di casinò il Parlamento vota ordini del giorno da vent'anni e non se ne sono mai fatti, premesso che l'ordine del giorno annunciato diceva «invita il Governo ad esaminare la possibilità», e il Governo può esaminare tale possibilità positivamente o negativamente, era stata manifestata una disponibilità ad accogliere tale ordine del giorno. Tuttavia, registrato l'umore complessivo dell'Assemblea, non ho difficoltà a chiarire meglio il pensiero del Governo relativamente alla questione, preannunciando un parere contrario nel caso in cui venisse presentato un ordine del giorno in materia. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Musi)*.

PRESIDENTE. Il Governo preannunzia quindi un parere contrario su un eventuale ordine del giorno. A questo punto vorrei far intervenire i presentatori degli emendamenti 2.0.4 e 2.0.600, senatori Pistorio e Baldini, perché chiariscano la loro posizione.

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione le riflessioni del senatore Lauro e del senatore Boscetto; hanno affermato entrambi - l'uno sui contenuti e l'altro sulla procedura - cose assolutamente ragionevoli per una parte e condivisibili per l'altra.

Per quanto mi riguarda, l'idea di una riflessione più pacata e più attenta alle diverse questioni, da sviluppare in Commissione attraverso un disegno di legge organico, mi pare metodologicamente corretta. Se però l'umore prevalente, al di là di sensibilità che sono pienamente legittime, è quello che l'Aula ha manifestato rumoreggiando, se questo è uno Stato unitario, se le regole valgono in tutto il territorio, credo che il Governo in Commissione debba produrre un atto che preveda l'abolizione di tutti i casinò. Anche di quelli esistenti! *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

DE ANGELIS (PdL). Bravo!

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Infatti, ciò che non accettiamo è di essere un Paese a doppia legalità, a doppia sovranità, per cui al Nord non c'è infiltrazione malavitoso, tutto è perfetto, al contrario del Sud. Stabiliamo un criterio di geopolitica, Presidente! Mi va benissimo che il Parlamento decida per l'eliminazione del gioco d'azzardo nella forma dei casinò ed è legittimo che lo Stato provveda invece a recuperare importanti risorse attraverso una implementazione delle lotterie nazionali, che anch'esse producono danni importanti per le famiglie. Quella però è una ragione alta, nobile, che prevede l'implementazione delle entrate per lo Stato. Quello che non è accettabile è il pregiudizio per cui ciò che è possibile al Nord non può essere fatto al Sud.

Ho chiesto in modo provocatorio, parlando anche con qualche tecnico della materia concernente la sicurezza pubblica, se fosse possibile istituire case da gioco ove il controllo rigorosissimo dei flussi fosse garantito attraverso un livello di accertamento elevatissimo. Mi è stato detto che è possibile e che vi sono esperienze importanti (non cito il collega competente per non esporlo ad un eventuale giudizio dell'Aula); ho avuto la chiara cognizione che è possibile ipotizzare l'istituzione di case da gioco in condizioni di tranquillità in merito al riciclaggio. Ma il tema dell'indotto a cui si riferisce il senatore Lauro è oggettivamente inquietante: quell'indotto non può valere soltanto per le aree del Sud, perché Saint Vincent, Venezia, Campione o Sanremo non sono realtà diverse per quanto riguarda i processi di tipo speculativo e per quanto riguarda non solo il riciclaggio, ma anche l'usura.

Allora, il Governo vada in Commissione con una proposta. Mi va benissimo che sia quella dell'abolizione.

PRESIDENTE. Senatore Pistorio, conferma quindi il ritiro dell'emendamento 2.0.4?

PISTORIO (Misto-MPA-AS). Sì, Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Baldini, conferma il ritiro dell'emendamento 2.0.600?

BALDINI (PdL). Signor Presidente, intendo porre due problemi il primo dei quali... *(Brusio)*.

PRESIDENTE. Non riesco a sentire nulla. Colleghi, posso chiedere un momento di calma? La prego di continuare, senatore Baldini.

BALDINI (PdL). Il primo problema riguarda la procedura.

Ricordo, infatti, che l'emendamento che precede quello del senatore Pistorio è stato da noi trasformato in un ordine del giorno con una formulazione non impegnativa per il Governo ed una posizione aperta che lascia al Governo la possibilità di esaminare l'opportunità, la possibilità di aprire nuove case da gioco.

La nostra posizione, quindi, mi sembra sia stata ragionevole, aperta e che abbia denotato grande disponibilità ed il Governo ha dimostrato di apprezzarla dichiarandosi favorevole ad accogliere l'ordine del giorno.

Dal momento che il Governo ha dichiarato quale fosse la sua posizione e che l'ordine del giorno è stato accolto, non credo che l'argomento possa essere oggetto di una ulteriore riflessione e, quindi,

di una modifica, visto che siamo di fronte ad un atto già compiuto. Questo è il primo problema che poniamo.

Aggiungo, inoltre, che non intendiamo perdere ulteriore tempo discutendo di questa materia considerati i tanti argomenti e le considerazioni che sono state svolte. Avremmo buon gioco a ribattere sulle osservazioni avanzate da qualcuno che si è eretto, tra l'altro, a difensore d'ufficio di Comuni in cui già esistono casinò. È evidente che coloro che rappresentano nel Parlamento, e quindi in Senato, questi Comuni hanno tutto l'interesse a bloccare qualunque iniziativa che miri ad aumentare il numero delle case da gioco perché, come si suol dire, «meno sono, meglio è».

Credo che dalla difesa condotta da rappresentanti che nutrono interessi specifici nelle città di provenienze in cui esistono i casinò trapelino posizioni scontate che, in quanto tali, hanno poca rilevanza sul piano strettamente politico della valutazione complessiva del problema.

Per quanto attiene poi al problema più generale, mi meraviglio - considerato il carattere generale del problema - che ci sia una distinzione così netta nell'esprimere giudizi sul Paese.

PRESIDENTE. Senatore Baldini, la invito a concludere.

BALDINI (PdL). Mi sto accingendo a concludere, signor Presidente. Mi preme fare un'ultima valutazione relativa al fatto che al nord possono essere realizzati ed al centro-sud no altrimenti si da modo alla criminalità, alla mafia e a tutto quello che c'è nel Sud del Paese di potersi consolidare ed espandere.

Se dovessimo ragionare fino in fondo senza ipocrisie dovremmo analizzare seriamente questo problema così come è avvenuto in tanti Paesi europei spesso più avanzati del nostro che sono fortemente concorrenti sul piano dell'offerta turistica in cui mi sembra non siano sorti grandi problemi.

Se invece il Governo e la maggioranza parlamentare ritenessero, come io stesso sostengo, che non si debba consentire l'apertura di case da gioco per le motivazioni che sono state espresse, anch'io sarei dell'avviso che, per le stesse motivazioni, si dovrebbe provvedere alla chiusura di tutte le case da gioco presenti nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Senatore Baldini, in conclusione vorrei sapere qual è la sua posizione riguardo l'emendamento?

BALDINI (PdL). L'ho già espressa, signor Presidente. C'è un atto compiuto di cui si deve prendere atto.

PRESIDENTE. Al riguardo dissento, senatore Baldini.

Il Governo può - e tante volte è accaduto da quando sono parlamentare - cambiare in un senso e nell'altro la propria posizione. La storia parlamentare è piena di migliaia di casi in cui il Governo, di qualunque colore politico fosse, abbia nel corso dell'*iter* dei lavori parlamentari cambiato la propria posizione.

BALDINI (PdL). Non ci sono problemi, signor Presidente. Prendendo atto di ciò, ritiro l'emendamento e preannuncio che non presenterò l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.0.21.

SAIA, relatore. Signor Presidente, invito il senatore Esposito a ritirare l'emendamento, perché tale materia, di cui condivido l'importanza, è in parte recepita dall'ultima formulazione del mio emendamento.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo esprime un parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Esposito, cosa intende fare?

ESPOSITO (PdL). Signor Presidente, accetto l'invito al ritiro. Il segnale che il relatore ha dato nel suo emendamento è abbastanza debole: si tratta solo di 15 milioni. Insieme ai colleghi che hanno

firmato l'emendamento, mi impegno a presentare un disegno di legge specifico sulla questione dell'incentivazione della fiscalità di vantaggio nelle Regioni del Sud.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.0.29.

SAIA, relatore. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirarlo e a trasformarlo in un ordine del giorno.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore, tenendo conto che si tratta di una massa alquanto notevole e che misure per il pagamento sono già state assunte nell'asestamento di quest'anno. Esse sono tali da consentire il pagamento di una massa ulteriore di circa 18 miliardi di euro, e ciò rappresenta un aiuto notevole. Si tratta pertanto di un problema che si sta gradualmente risolvendo.

PRESIDENTE. Senatore Ranucci, che cosa intende fare?

RANUCCI (PD). Signor Presidente, ribadisco l'importanza di arrivare a una soluzione del problema dei crediti che le aziende vantano nei confronti della pubblica amministrazione. Ne abbiamo parlato con il Vice ministro. Credo che tale questione sia importante anche per le Regioni, perché nel momento in cui c'è una compensazione dei debiti tra imprese ed enti locali, riusciamo a far emergere anche dei crediti che in questo momento sono collocati presso delle società finanziarie, che provocano problemi di bilancio alle Regioni, in quanto bisogna pagare un interesse a tali finanziarie. Raccomando pertanto al Vice ministro e al Governo di seguire con attenzione tale questione, che concerne una parte importante del nostro Paese.

Ritiro pertanto l'emendamento e lo trasformo in un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.29 non verrà posto in votazione.

Passiamo all'emendamento 2.0.39.

IZZO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IZZO (PdL). Signor Presidente, ho già avuto modo di parlarne sia con il relatore che con il Governo. Mi rendo conto che il mio emendamento rappresenta un forte impegno. Esso si muove nella direzione di recuperare tutto la parte in nero che non viene fatturata nelle ristrutturazioni. Per essere equilibrato, essendo scaduto il 31 dicembre 2008 tale incentivo, ossia il recupero dell'IVA sugli interventi dei danni causati dal terremoto del 1980, mi ero permesso di proporre tale emendamento. Mi rendo conto che tale misura comporta un costo di 250 milioni all'anno, ma tale cifra verrebbe recuperata attraverso l'aumento della fatturazione.

Se il relatore e il Governo sono d'accordo, potrei trasformare l'emendamento in un ordine del giorno. Per quanto riguarda la parte dell'ordine del giorno relativa al comma 2 dell'emendamento, chiedo al Governo di accettare tale proposta per consentire ai sindaci dei Comuni terremotati la rendicontazione con un termine ulteriore, quindi fino al 31 dicembre 2010. Comunque, anche se non dovesse essere accolto immediatamente, tale punto potrà essere oggetto di attenzione particolare da parte del Governo, perché si tratta di una questione che mi è stata sollecitata dalla maggior parte dei sindaci della Campania e della Basilicata.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi in proposito.

SAIA, relatore. Signor Presidente, sono favorevole all'accoglimento della proposta del senatore Izzo.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Accolgo la prima parte di tale ordine del giorno. La parte finale può però creare dei problemi per il rendiconto dei Comuni, quindi anche per la

valutazione degli effetti sul Patto di stabilità; pertanto, essa può essere accolta esclusivamente come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Izzo, che cosa intende fare?

IZZO (PdL). Condivido la posizione del Vice ministro e pertanto predispongo l'ordine del giorno nel senso da lui indicato.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.0.39 non verrà posto in votazione.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.0.43.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento, perché già ricompreso nell'emendamento del relatore.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se intende ritirare l'emendamento.

AUGELLO (PdL). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 2.0.53.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento, perché già ricompreso nell'emendamento del relatore.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Chiedo alla presentatrice se intende ritirare l'emendamento.

MARAVENTANO (LNP). Signor Presidente, l'ho già ritirato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.Tab.C.34.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento, perché già ricompreso nell'emendamento del relatore.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se intende ritirare l'emendamento.

VALLARDI (LNP). Signor Presidente, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.0.2.

SAIA, *relatore*. Invito al ritiro dell'emendamento e alla sua trasformazione in ordine del giorno.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme al relatore.

PRESIDENTE. Chiedo al presentatore se accetta di ritirare l'emendamento.

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, poiché stiamo parlando di un pacchetto integrato di emendamenti, che portano tutti la mia firma, vorrei ascoltare il parere del relatore e del Governo sull'intero pacchetto di emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, la sua posizione è chiarissima.

Invito pertanto il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'intero pacchetto di emendamenti in esame.

SAIA, relatore. Invito al ritiro e alla trasformazione in ordini del giorno dell'intero pacchetto di emendamenti.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, io credo che il senatore Baldassarri volesse anche un parere motivato nel merito. Vi sono due ordini di questioni. La prima riguarda l'economia dei nostri lavori, rispetto alla quale questi emendamenti cambierebbero completamente la natura di una finanziaria.

Per questo motivo, mi sono permesso di osservare in sede di replica che a nostro avviso, almeno ad avviso del Governo, è opportuno mantenere molto rigidi i cordoni della borsa in una fase in cui, anche da ultimo, l'Unione europea ha raccomandato una intensificazione dell'azione di rientro di tutti i Paesi europei, appunto perché in una fase di difficoltà economica è opportuno mantenere salda la linea della finanza pubblica.

Quindi, anche su iniziative che sarebbero di per sé interessanti e che saranno perseguite dal Governo (probabilmente non subito ma nel prossimo futuro e auspicabilmente nell'ambito della legislatura), come la graduale diminuzione del peso dell'IRAP (sulla cui natura sostanzialmente irrazionale, in quanto colpisce i costi piuttosto che i redditi, io ritengo tutti possiamo convenire), anche su queste iniziative esiste un problema di copertura.

Inoltre, esiste anche un problema di valutazione comparativa tra i diversi livelli di imposte, nella consapevolezza che una diminuzione della pressione tributaria è indispensabile per assicurare qualche possibilità di sviluppo al Paese allorché uscirà della crisi. Forse occorre fare una sorta di *menù* condiviso, che riguardi non solo le imposte sulle imprese ma anche quelle - perché no - sulle famiglie, a cominciare dai titolari di redditi più bassi.

Il primo problema riguarda forse una valutazione complessiva dei cespiti sui quali intervenire, motivo per il quale anche la cosiddetta cedolare secca sugli affitti (misura che sarebbe estremamente ragionevole) va vista però in un quadro comparato.

Poi, ovviamente, vi è un problema di copertura. Le coperture offerte dal senatore Baldassarri sono molto interessanti ma, in qualche caso, comporterebbero qualche problema di funzionamento dell'amministrazione.

Sotto questo profilo, quindi, il ragionamento di diminuzione della pressione fiscale, pur assolutamente condiviso dal Governo, deve essere probabilmente affrontato non immediatamente in questa fase ma, come io spero, già dal prossimo anno, quando saranno più chiari i canali di uscita del Paese dalla crisi e avremo avuto modo, tutti insieme, di svolgere un ragionamento più definito e forse anche condiviso da parte della maggioranza, e non solo della maggioranza ma anche dell'opposizione, su dove andare a intervenire per la diminuzione della spesa pubblica.

Credo infatti che proprio la definizione di *target* condivisi e di diminuzione della spesa pubblica possa essere un obiettivo - questo sì - di carattere *bipartisan* che possa coinvolgere tutto il Parlamento e consentire di risolvere finalmente quel problema del *tax spending* che ci ha portato nelle condizioni economiche e finanziarie in cui ci troviamo oggi.

BALDASSARRI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDASSARRI (PdL). Chiedo un minimo di attenzione, perché credo che questo pacchetto di emendamenti forse meriti una riflessione ulteriore.

Premetto che l'intero pacchetto di emendamenti non scioglie nessun cordone della borsa: nessuno di questi emendamenti determina aumenti di *deficit* pubblico, in quanto ciascuno di essi è totalmente coperto da tagli di spesa. Il ragionamento che fa il vice ministro Vegas è importante dal punto di vista della prudenza. Noi proponiamo infatti di tagliare due voci di spesa e, soprattutto in relazione alla voce degli acquisti di tutte le pubbliche amministrazioni, può essere nel tempo problematico il taglio nella dimensione che ci siamo permessi di indicare, che è semplicemente la

correzione di quella gobba di esplosione di spesa avvenuta negli ultimi 5 o 6 anni. Ed è per questo motivo che non credo che i cittadini italiani che hanno dovuto subire l'aumento di tasse a fronte di quell'aumento di spesa possano esprimere un giudizio positivo in termini di maggiore quantità e migliore qualità dei servizi sociali ottenuti.

Diverso è invece il ragionamento sull'altra voce di spesa - quella dei fondi perduti -, che indichiamo come possibile elemento di copertura. In questo caso non ci sono dubbi: se passa l'emendamento, le risorse sono disponibili dal giorno dopo e, quindi, tali da poter consentire una certa copertura dei provvedimenti contenuti in questi emendamenti. La ragione è semplice: il fondo perduto non viene azzerato, ma anzi trasformato in credito di imposta e qualunque persona di buon senso sa che avendo 10 euro e decidendo di non spenderli tutti quest'anno a fondo perduto, ma spalmandoli nei 5 anni successivi (ad esempio 2 euro l'anno), devo garantire la copertura dei 2 euro, ma si liberano 8 euro quando assumo questo provvedimento.

Questa è la proposta contenuta nei nostri emendamenti. Quindi non si tratta di mollare i cordoni della borsa, bensì di assumere la responsabilità di incidere su quei due bubboni di spesa pubblica che hanno spesso determinato elementi di connivenza tra economia, politica e organizzazioni criminali. Mi rendo conto che il processo è lungo e difficile e che va affrontato con una grande compattezza della politica e delle Istituzioni, sia della maggioranza, sia del Governo, sia dell'opposizione; è infatti un percorso lungo che richiede determinazione e ha ragione il vice ministro Vegas a dire che non si fa con la bacchetta magica. Tuttavia, se non si comincia mai, è evidente che chi gode di questi elementi, di queste acque torbide, ha l'assicurazione che mai si arriverà all'obiettivo.

Chiarito che non si tratta di emendamenti «sfascia conti pubblici»; non è una proposta di "quattro azzecagarbugli", ma è il ragionamento accorato di chi guarda ai bisogni delle famiglie, delle imprese, del tessuto sociale ed economico del nostro Paese e sa che non si potrà ridurre quella oppressione fiscale se non riducendo la spesa pubblica corrente. Non è che rinviando a tre o a cinque anni potremmo ridurre la pressione fiscale, aumentando il *deficit*. Non lo si può fare oggi e non lo si potrà fare mai. Quindi, chi si assume la responsabilità di ridurre le spese opprimente per i tartassati, non per gli evasori del fisco, sa che assume la responsabilità di aggredire con tagli strutturali e permanenti quelle voci di spesa.

Ciò detto, signor Presidente, gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.5 sono gli emendamenti complessivi di una manovra ed assumono entità rilevanti. Ma non si può modificare con la politica economica l'andamento tendenziale inerziale se non con una manovra quantitativamente rilevante, man mano che riduciamo le quantità dell'intervento, significa che riduciamo le quantità potenziali di incidere su quegli andamenti tendenziali.

Nonostante questo, mi rendo conto e prendo atto della posizione espressa dal vice ministro Vegas. Quindi, per quanto riguarda gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.5, accetto l'invito a presentare un ordine del giorno già redatto che farò pervenire alla Presidenza.

PRESIDENTE. Se lo farà pervenire alla Presidenza lo distribuiremo.

BALDASSARRI (*PdL*). Per quanto riguarda gli emendamenti 3.0.7 e 3.0.10, che riguardano, sempre con quei tagli di spesa, le spese per infrastrutture ed opere pubbliche, i fondi per le Forze di polizia e per la sicurezza (Ministeri dell'interno e della difesa) ed i fondi per la ricerca scientifica e tecnologica, accetto il ritiro con un ordine del giorno che indichi nelle possibili entrate dello scudo fiscale di carattere *una tantum* la possibilità di procedere a finanziare questi interventi, che sono altrettanto *una tantum*. Questo per sgombrare il campo da ogni equivoco. Le entrate che proverranno dello scudo fiscale, essendo una *una tantum*, non hanno nulla, ma nulla a che vedere con provvedimenti strutturali e permanenti. Sarebbero in contrasto con l'articolo 81 della Costituzione.

Restano infine, signor Presidente, tre emendamenti. Vi è anzitutto l'emendamento 3.0.6, che costituisce il primo passo per la riduzione dell'IRAP, ed è firmato da molti colleghi del Popolo della Libertà e dai colleghi della Lega, e di cui il collega Garavaglia ne ha già illustrato ieri il contenuto. Esso non presenta alcun problema di copertura. La discussione avvenuta tra noi e i colleghi della Lega era proprio sulla forma di copertura; la Lega proponeva di utilizzare i fondi del FAS, poi abbiamo concordato di proporre la riduzione, o meglio, la trasformazione di 6 miliardi di euro di fondi perduti in credito di imposta, coprendo il credito di imposta per il valore di 2 miliardi di euro. Tutti sanno che 6 meno 2 fa 4, quindi 4 miliardi di euro di risorse che così si liberano andrebbero a finanziare l'esclusione dei salari dalla base imponibile dell'IRAP per tutte le piccole e medie imprese al di sotto di 50 addetti, mentre per tutte le imprese al di sopra di 50 addetti tale esclusione avverrebbe *pro quota* rispetto al totale degli occupati dell'azienda.

Questo è l'emendamento, che non tocca alcun euro delle entrate delle Regioni, perché, come ha già detto il collega Garavaglia, la formula che proponiamo è quella di concedere questa detrazione dalle altre imposte dirette ed indirette; quindi, le Regioni ricevono l'intera IRAP e l'azienda porta questa quota a detrazione delle imposte dirette e indirette.

Propongo poi al Governo e al relatore una riformulazione dell'emendamento 3.0.8 (testo corretto).

MORANDO (PD). Il 3.0.6 è mantenuto allora?

BALDASSARRI (PdL). Dirò alla fine quali emendamenti intendo mantenere.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, la inviterei cortesemente a concludere; le segnalo che sta parlando da 12 minuti.

BALDASSARRI (PdL). Signor Presidente, però ho fatto queste proposte ed avanzato queste idee da 25 anni!

PRESIDENTE. Ho il massimo rispetto per lei e la sua carica; volevo solo segnalarle che il tempo è scaduto.

BALDASSARRI (PdL). Dicevo che propongo una riformulazione dell'emendamento 3.0.8 (testo corretto) che riguarda l'inizio del percorso degli sgravi IRPEF per la famiglia. Nell'emendamento originario è previsto, da una parte, il taglio di 15 miliardi di euro nella voce "acquisti" e, dall'altra, la concessione di deduzioni per carichi familiari di 5.000 euro all'anno, per un equivalente di 15 miliardi. Questo permetterebbe una doppia progressività dell'IRPEF, verticale in base al reddito e orizzontale, a parità di reddito, in base alle teste che sono da sfamare dentro lo stesso nucleo familiare. Con tale riformulazione, fermo restando il taglio di 15 miliardi che potrà essere realizzato nel tempo, si propone di partire con una deduzione di 1.000 euro soltanto per ogni componente il nucleo familiare. Quindi, potenzialmente si tagliano 15 miliardi di euro ma si propone di usare adesso soltanto 3 miliardi, per avviare tale percorso.

Peraltro, così riformulato l'emendamento non farebbe altro che rendere strutturale e permanente il provvedimento assunto lodevolmente ieri dal Governo. Nel momento in cui il Governo ha ridotto ieri l'acconto IRPEF per 3,8 miliardi certamente in termini di liquidità ha dato un sostegno alla famiglia, ma certamente si tratta di uno spostamento nel tempo, all'anno prossimo in sede di saldo.

Quindi, non modifica la pressione fiscale, ma è positivo: c'è da aspettarsi qualche elemento che però non riduce la positività dell'intervento, perché tutti sappiamo che il giudizio dei mercati finanziari, a cui dobbiamo tenere, è legato, cari colleghi, al fabbisogno di cassa.

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, la invito cortesemente a concludere: le sto dando l'ultimo minuto.

BALDASSARRI (PdL). Sì, signor Presidente, la ringrazio: e nonostante le confusioni di alcuni Soloni editorialisti, che confondono la cassa con la competenza, semmai la riduzione dell'acconto determina quest'anno un fabbisogno di cassa favorevole a tutto questo. Così riformulato, però, l'emendamento non fa altro che rendere parzialmente strutturale e permanente in termini di competenza largamente coperta quanto il Governo ha deciso ieri in termini di cassa.

L'ultimo emendamento di cui voglio parlare è il 3.0.9 (testo corretto). Anche in questo caso propongo una riformulazione: restano l'ipotesi della cedolare secca al 20 per cento per i piccoli proprietari e il taglio di 2 miliardi per coprire quell'*escamotage* puramente tecnico del primo anno di scopertura; si può partire, allora, con una deduzione sugli affitti di 1.000 euro soltanto per il primo anno. Questo riduce l'onere tecnico ragionieristico a 500 milioni per il primo anno, a fronte di 2 miliardi di taglio (e il rapporto di sicurezza è di 1 a 4). A questo punto, non si determinerebbe...

PRESIDENTE. Senatore Baldassarri, concluda.

BALDASSARRI. Concludo, signor Presidente: è evidente quindi che gli emendamenti 3.0.6 (testo corretto), 3.0.8 (testo corretto) e 3.0.9 (testo corretto) non vengono trasformati in ordini del giorno, ma ne chiedo anzi la votazione, restando in attesa della valutazione del Governo sugli altri.

PRESIDENTE. Vediamo di mettere un po' di ordine, colleghi, per procedere secondo un articolato andamento dei lavori che segua le richieste del senatore Baldassarri: gli emendamenti 3.0.2 (testo corretto), 3.0.3 (testo corretto) e 3.0.5 (testo corretto) sarebbero trasformati nell'ordine del giorno G3.0.2, del quale ho una copia, che spero abbiano ricevuto anche i colleghi, il relatore e il rappresentante del Governo.

Invito quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'ordine del giorno in esame.

SAIA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, accolgo l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.2 non verrà posto in votazione.

Abbiamo poi un altro gruppo di emendamenti, dei quali anche il 3.0.4 (testo corretto) va trasformato in ordine del giorno; senatore Baldassarri, andava aggregato ad un'altra proposta emendativa?

BALDASSARRI (PdL). L'emendamento 3.0.4 (testo corretto), signor Presidente, può essere considerato ritirato, in quanto assorbito dal 3.0.9 (testo corretto).

PRESIDENTE. L'emendamento 3.0.4 è stato dunque ritirato, mentre ricordo che il 3.0.5 (testo corretto) fa parte del precedente gruppo di emendamenti trasformati in ordine del giorno.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, siccome stiamo per passare al voto, vorrei sottolineare che l'emendamento 3.0.4 (testo corretto) in data di ieri è stato sottoscritto dall'intero Gruppo del Partito democratico. Pur avendo il senatore Baldassarri accettato l'invito al ritiro, noi facciamo nostro l'emendamento e insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Senatore Legnini, l'emendamento 3.0.4 (testo corretto) è confluito in un ordine del giorno.

LEGNINI. Ho ascoltato attentamente quello che ha detto il senatore Baldassarri. Se ha cambiato la sua richiesta, ne prendiamo atto.

Il senatore Baldassarri ha dichiarato di trasformare in ordine del giorno gli emendamenti 3.0.2, 3.0.3 e 3.0.5 e che l'emendamento 3.0.4 dovesse intendersi confluito in un altro ordine del giorno che è cosa diversa dalla trasformazione in ordine del giorno. Se adesso dichiara che lo trasforma in ordine del giorno ne prendiamo atto.

PRESIDENTE. Siccome è qui presente il senatore Baldassarri, ascoltiamo quale sia il suo intendimento.

BALDASSARRI (PdL). Forse è bene informare i colleghi del contenuto dell'emendamento 3.0.4. *(Commenti dai banchi del PdL).*

Siccome si tratta di un emendamento che propone la riduzione dell'IRAP e dell'IRPEF, dal mio punto di vista, è palesamente conglobato nell'ordine del giorno, mentre confermo la richiesta di porre in votazione i tre emendamenti che ho illustrato in precedenza.

PRESIDENTE. Lo intende confluito nell'ordine del giorno. Tecnicamente, la Presidenza lo considera trasformato in ordine del giorno.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.6 (testo corretto).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

AUGELLO (PdL). Signor Presidente, vorrei fare un'unica dichiarazione di voto sugli emendamenti a firma del presidente Baldassarri.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, siamo in fase di votazione.

PRESIDENTE. Il senatore Augello è il primo firmatario dell'emendamento 3.0.6 (testo corretto). Le concedo un minuto di tempo.

AUGELLO (PdL). Abbiate pazienza, ma da questa postazione è più difficile farsi vedere rispetto al centro dell'Aula. Annuncio il mio voto di astensione su tutti gli emendamenti su cui il collega Baldassarri ha insistito per la votazione.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.6 (testo corretto), presentato dal senatore Augello e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.0.8 (testo 2).

SAIA, *relatore*. Sull'emendamento 3.0.8 (testo 2) esprimo un invito al ritiro, altrimenti parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.8 (testo 2).

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.8 (testo 2), presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.9 (testo 2).

MORANDO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (PD). Signor Presidente, colleghi, l'emendamento 3.0.9 contiene soluzioni in tema di trattamento fiscale degli affitti assolutamente identiche, o in ogni caso assai simili, a quelle previste nell'emendamento 3.0.800, con prima firmataria la presidente del Gruppo del Partito Democratico, senatrice Finocchiaro. Con un'unica dichiarazione, vorrei quindi annunciare il voto del mio Gruppo, sia sull'emendamento del senatore Baldassarri 3.0.9, sia sull'emendamento 3.0.800.

Signor Presidente, posso capire le ragioni per le quali gli emendamenti precedenti hanno avuto il parere contrario del Governo e del relatore, malgrado sia stato su questi temi che, nel corso di questi giorni, si è sviluppato un acceso dibattito tra maggioranza ed opposizione, nonché all'interno della stessa maggioranza. Francamente, però, non si capisce quali siano le ragioni di equilibrio finanziario che spingono il relatore ed il Governo a dare parere contrario sull'emendamento 3.0.9 e su quello assai simile, il 3.0.800, del Partito Democratico.

Qui la scelta si spiega solo nel senso di un Governo che vuole restare assolutamente immobile di fronte alla crisi. Abbiamo infatti convenuto, ed il Governo ha dovuto ammettere, che la norma che modifica il trattamento fiscale degli affitti - sia nel senso di introdurre un prelievo ad aliquota unitaria del 20 per cento sull'affitto percepito, sia nel senso di introdurre una deduzione a favore dell'inquilino che paga quell'affitto - certamente nel primo anno produce un onere, che si riduce però significativamente nel secondo, fino ad annullarsi nel terzo.

Non è dunque seriamente sostenibile, signor Presidente, signor Vice Ministro, signori rappresentanti del Governo, che siano le ragioni finanziarie, di equilibrio della finanza pubblica, ad indurre il Governo e la maggioranza a respingere questo emendamento.

Ricordo, colleghi della maggioranza, che il programma elettorale del Partito Democratico e quello del Popolo della Libertà erano su questo punto assolutamente identici: cedolare secca sull'affitto percepito, detrazione significativa o deduzione sull'affitto pagato. La stessa proposta, dunque, nei programmi elettorali, la stessa soluzione negli emendamenti, un dibattito che ha appurato l'equilibrio finanziario di questa proposta e la sua sostenibilità: allora perché adesso non dire di sì? Posso capire per gli altri emendamenti - e concludo, signor Presidente - ma per questo è assolutamente incomprensibile.

Per questa ragione invito i colleghi della maggioranza, di fronte all'emendamento 3.0.9 del senatore Baldassarri, a modificare il loro orientamento: colleghi, se voterete a favore, non farete altro che attuare il programma di Governo sulla base del quale avete ottenuto la fiducia di un così grande numero di elettori italiani. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

RUTELLI (Misto-Misto-Apl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUTELLI (Misto-Apl). Signor Presidente, non abuserò della sua pazienza, né di quella dei colleghi, voglio soltanto dire che questo dibattito indiscutibilmente fa emergere la frustrazione del Senato. Giornate e giornate di discussione e la passione di tanti colleghi senatori che avanzano proposte di modificazione legislativa, che si traducono in nulla, ovverosia in ordini del giorno e inutili. Abbiamo ben sentito, poco fa, la dichiarazione rispettosa ed anche cordiale del sottosegretario Vegas, che ci ha spiegato che fine fanno questi ordini del giorno: sono inviti al Governo perché esamini l'eventualità di adottare, forse, qualche provvedimento.

Su questa materia, come ha detto testé il collega Morando, è veramente possibile determinare una convergenza con l'opposizione? Sono firmatario di un disegno di legge su questa materia, che è agli

atti del Senato, per l'introduzione della cedolare secca. Nelle passate legislature mi sono personalmente battuto, senza successo per le difficoltà di finanza pubblica, per introdurla e tuttavia faccio questa semplice considerazione conclusiva.

Abbiamo vissuto nel nostro Paese alcune esperienze, come quella delle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, stimate all'inizio dalla Ragioneria dello Stato come impraticabili perché comportanti oneri attraverso la rinuncia a gettito, ma rivelatesi poi positive sia dal punto di vista del fisco, perché hanno permesso l'emersione dal nero di importanti comparti dell'edilizia, sia in generale per l'economia, perché hanno riattivato un settore fondamentale.

La misura della cedolare secca sugli affitti produce esattamente, anche se non in un tempo immediato, questo risultato: riattiva risorse per l'economia, muove il patrimonio abitativo soprattutto a vantaggio delle giovani coppie, di chi vuole accedere alla casa, e non si traduce, nel breve e medio termine, in un danno per l'erario.

Per queste ragioni la mia dichiarazione di voto a favore è convinta e invito i colleghi a dare una svolta a questa ultima fase dell'approvazione della legge finanziaria, nella quale molto si è discusso e nulla è stato approvato, affinché qualcosa con questa votazione possa essere approvato. *(Applausi dai Gruppi Misto- Apl, PD, UDC-SVP-Aut e IdV).*

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.9 (testo corretto), presentato dal senatore Baldassarri e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Collegli, la senatrice Segretario mi segnala un'anomalia. Non chiudo la votazione fino a quando non c'è chiarezza. Prego la senatrice Segretario di intervenire e rimuovere la scheda.

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore eD il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SAIA, *relatore*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.0.800.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Esprimo parere contrario.

ANTEZZA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTEZZA (PD). Signor Presidente, chiedo di poter aggiungere la mia firma all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.800.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.800, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.0.900.

SAIA, relatore. Esprimo parere contrario.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Anche il Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.0.900.

INCOSTANTE (PD). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito la senatrice Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.0.900, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.0.821.

SAIA, relatore. C'è un invito al ritiro, essendo ricompreso nell'emendamento del relatore.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Sono d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Senatore Augello, le chiedo se accetta l'invito al ritiro formulato dal relatore.

AUGELLO (PdL). Ritiro l'emendamento 3.0.821.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento 3.0.11.

SAIA, *relatore*. Chiedo ai presentatori di trasformare questo emendamento in un ordine del giorno, espungendo però tutta la parte principale e lasciando gli ultimi tre capoversi, ossia dal punto 2 al punto 4.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Sono d'accordo sull'ordine del giorno redatto facendo riferimento agli attuali punti 2, 3 e 4.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Baldini se accetta la trasformazione dell'emendamento in un ordine del giorno.

BALDINI (PdL). Accetto.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G3.0.11 non verrà posto in votazione.

Sull'emendamento 3.0.7 (testo corretto) è intervenuto il senatore Baldassarri che ha dichiarato di ritirarlo. Tuttavia, dobbiamo formalmente chiedere al senatore Menardi, primo firmatario, se conferma o meno il ritiro.

MENARDI (PdL). Confermo il ritiro dell'emeendamento 3.0.7 (testo corretto).

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Valditara se conferma il ritiro dell'emendamento 3.0.10 (testo corretto).

VALDITARA (PdL). Confermo il ritiro dell'emendamento 3.0.10 (testo corretto).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, abbiamo esaurito l'esame di tutti gli emendamenti a tutti articoli. Riprenderemo alle ore 15 con l'esame degli emendamenti presentati dal relatore all'articolo 2 e dei circa 60 subemendamenti ad essi riferiti. Esaurita la fase delle votazioni degli emendamenti sul disegno di legge finanziaria, si passerà alle votazioni degli articoli 2 e 3, alle dichiarazioni congiunte di voto finale sui disegni di legge finanziaria e di bilancio, nonché alla votazione finale del disegno di legge finanziaria con scrutinio nominale elettronico.

La seduta sarà quindi sospesa per consentire al Governo di presentare la Nota di variazioni al bilancio e alla 5^a Commissione di esaminarla e presentare le proprie conclusioni all'Assemblea. Una volta definiti tali adempimenti, la seduta riprenderà per la discussione e votazione della Nota di variazioni nonché per la votazione finale con scrutinio nominale elettronico del disegno di legge di bilancio.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Omissis

La seduta è tolta (*ore 13,25*).

**282ª SEDUTA PUBBLICA
RESOCONTO STENOGRAFICO**

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2009
(Pomeridiana)

Presidenza del presidente SCHIFANI,
indi del vice presidente CHITI

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; UDC, SVP e Autonomie: UDC-SVP-Aut; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del presidente SCHIFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 15,06).
Si dia lettura del processo verbale.

Omissis

**Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(1790) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del
Regolamento) (ore 15,08)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1790.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 3 ed è stato ripreso l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2, precedentemente accantonati.
Invito il senatore Segretario a dar lettura dell'ulteriore parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sugli emendamenti in esame.

MONGIELLO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti e i relativi subemendamenti, concernenti il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».

PRESIDENTE. In attesa dell'arrivo del Presidente della Commissione bilancio, sospendo brevemente la seduta.

(La seduta, sospesa alle ore 15,09, è ripresa alle ore 15,18).

La seduta è ripresa.

Saluto il presidente Azzollini, al quale cedo la parola affinché riferisca sull'andamento e sull'esito dei lavori della 5ª Commissione in relazione ai due maxi emendamenti presentati dal relatore. *(Brusio)*.
Colleghi, ci stiamo avviando al termine della sessione di bilancio; anche questo è un passaggio delicato.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, come prassi, la Commissione bilancio si è oggi riunita e ha attentamente preso in esame i due maxi emendamenti del relatore, nonché i relativi subemendamenti. I due emendamenti sono il 2.3000 (testo 3) e 2.0.3000. Ovviamente la 5ª Commissione ha preso in attentissimo esame gli aspetti di copertura; purtroppo, dai colleghi dell'opposizione è stata ampiamente preannunciata una questione di inammissibilità relativa all'intero emendamento 2.0.3000.

PRESIDENTE. Che materia tratta?

AZZOLLINI (PdL). Parliamo della cosiddetta Banca del Sud. Il titolo della norma è «Credito nel Mezzogiorno», ma si può definire Banca del Sud. Su tale questione i colleghi dell'opposizione non hanno preso in esame il merito (questo potrebbe essere fatto in Aula), né la Commissione ha preso in esame i profili di copertura, peraltro affermando che nella fascicolazione ci sono evidenti errori nella copertura dell'emendamento, perché è stata posta una questione pregiudiziale. Si ritiene, cioè, da parte dei colleghi dell'opposizione, che la materia è inammissibile in Aula, perché il tema non è stato in alcun modo trattato nel corso dell'esame in Commissione bilancio.

PRESIDENTE. Sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 2.0.3000 per l'esame in Aula?

AZZOLLINI (PdL). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Da parte della maggioranza o dell'opposizione?

AZZOLLINI (PdL). Questo non ho avuto modo di verificarlo, signor Presidente, ma certamente avranno modo di verificarlo gli Uffici. È chiaro però che nel corso dell'esame in Commissione non si è parlato di questo argomento, visto che i colleghi dell'opposizione hanno ritenuto di porre una questione di pregiudizialità. Il Regolamento, nonché una prassi invalsa continuamente negli ultimi anni, porta, a loro dire, all'inammissibilità di questo testo. Posso naturalmente assicurare lei, signor Presidente, che di questa materia non si era trattato nel corso dell'esame in Commissione.

Con riferimento invece all'emendamento 2.3000, è stato preso in esame molto approfonditamente il problema relativo alla copertura, sul quale intendo intrattenermi per un attimo. In particolare, devo riferirle che l'emendamento è risultato corredato da un'analitica Relazione tecnica che è stata lungamente discussa. Era rimasta impregiudicata, a parte alcuni profili di merito relativi alle coperture che naturalmente non sta a me riferire, una sola questione relativa alla richiesta di integrazione della Relazione tecnica su uno specifico punto del comma 1 dell'emendamento in esame, riferito alla valorizzazione degli immobili della Difesa. Il Governo, però, su questo punto specifico ha presentato una Relazione tecnica e si è riservato nel prosieguo di fornire i dati analitici richiesti dall'opposizione. Nel suo complesso, sotto i profili di copertura, salvo questa eccezione, l'emendamento è risultato, secondo la Commissione, coperto e di questo si vuole dare notizia.

Da ultimo, per ciò che riguarda la questione della materia relativa a questo emendamento, presa in esame per omogeneità rispetto alla questione pregiudiziale posta sull'altro emendamento, il criterio univoco al quale si è ritenuto di rifarsi per valutare questo emendamento non è stato quello dell'esatta identificazione di un emendamento elaborato e discusso in Commissione, ma del tema o della materia trattata in sede di Commissione. A seguito dell'analisi condotta, si è proceduto a definire le materie non trattate, ma, trattandosi di una questione delicata, vorrei poter fare riferimenti precisi. Dal momento però che ho sotto mano la precedente versione dell'emendamento, le chiedo una brevissima sospensione per potermi procurare il testo ultimo.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per qualche minuto.

(La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,29).

La seduta è ripresa.

Prego, senatore Azzollini, riprenda pure il suo intervento.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, chiedo scusa, ma avevo il testo 2 e non il testo 3 dell'emendamento 2.3000.

Allora, si sono appuntate riserve di inammissibilità solo su due commi e, precisamente, sul comma 18-*duovicies* e sul comma 18-*sexiesvicies*. Quest'ultimo comma è di particolare interesse.

PRESIDENTE. Quali sono gli argomenti trattati?

AZZOLLINI (PdL). Si tratta della destinazione ai comparti della giustizia e della sicurezza, a ciascuno per il 50 per cento, dei proventi rivenienti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose. Lo sottolineo perché si tratta di un argomento di grande interesse.

PRESIDENTE. Infatti, è un tema di grande importanza.

AZZOLLINI (*PdL*). Signor Presidente, ho la sensazione che, in quanto a materia, nel corso del dibattito fosse stato già detto qualcosa; purtuttavia, mentre tutti gli altri commi dell'emendamento sono stati esaminati e ritenuti pertinenti dalla Commissione, è stata posta una riserva sui due commi 18-*sexiesvicies* e 18-*duovicies* e quest'ultimo è un piccolo paragrafo.

MORANDO (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (*PD*). Signor Presidente, intervengo per insistere sul punto che riguarda l'inammissibilità in particolare del secondo degli emendamenti al nostro esame, il 2.0.3000 relativo alla Banca del Sud.

Nel passato ormai piuttosto lontano, signor Presidente, qualità e trasparenza della sessione e della decisione di bilancio erano gravemente compromesse dalla possibilità riconosciuta al Governo e al relatore di maggioranza di presentare all'ultimo minuto direttamente in Aula, senza passare attraverso la discussione della Commissione bilancio, proposte emendative che affrontavano questioni del tutto diverse da quelle affrontate dagli emendamenti, magari anche migliaia, esaminati in Commissione. Si determinava così un grave disordine nella decisione di bilancio, poiché era possibile che argomenti non affrontati e non esaminati adeguatamente entrassero a far parte del disegno di legge approvato dall'Aula, (del bilancio o della finanziaria o del collegato alla finanziaria) ma soprattutto si determinava una evidente violazione del diritto dei singoli parlamentari e dei Gruppi parlamentari nel loro complesso rispetto alle prerogative riconosciute al relatore di maggioranza e al Governo. Un parlamentare, se presenta in Aula un emendamento che non ha già presentato in Commissione, lo vede ovviamente dichiarare inammissibile, mentre questa decisione non riguardava allora il Governo e il relatore di maggioranza.

Durante la legislatura che vedeva presiedere il Senato al collega Pera, sulla base di un dibattito che svolgemmo in Commissione bilancio proprio su questo punto, si addivenne ad una innovazione a mio giudizio molto rilevante. In buona sostanza, si arrivò a quella decisione che poi ha trovato espressione - lo dico, signor Presidente, perché è un fatto rilevante sotto il profilo politico oltre che sotto il profilo formale, anche se non è ancora legge dello Stato - nella legge di contabilità che il Senato, con voto unanime, ha approvato qualche mese fa e che la Camera ha appena finito di esaminare, rinviandoci il testo con modifiche, per un esame che credo comincerà molto presto nella nostra Aula. Si è ribadito, cioè, che ovviamente il relatore ed il Governo possono, anzi, vorrei aggiungere, debbono, su argomenti affrontati in Commissione da emendamenti appositamente preparati, avere il diritto e, per certi aspetti addirittura anche il dovere, di rielaborare i testi tenendo conto della discussione, ma sempre affrontando questioni o argomenti oggetto di emendamenti presentati in Commissione. Si è ritenuta invece impossibile, a pena di inammissibilità, la presentazione di emendamenti che affrontino questioni totalmente nuove nella fase di esame da parte dell'Aula dei disegni di legge.

Qualche giorno fa, Presidente, presiedeva il vice presidente Chiti, mi sono rivolto alla Presidenza del Senato al fine di ricordare che, nell'imminenza della presentazione dell'emendamento del relatore, c'era bisogno di ricordare al relatore stesso e al Governo la presenza di questa nostra prassi consolidata, in maniera tale che nel decidere sul contenuto dei suoi emendamenti il relatore potesse aver chiaro qual era il sistema di regole e la prassi consolidata che volevamo seguire e che abbiamo sempre seguito a prescindere dalla maggioranza *pro tempore* del Senato nelle due legislature cui mi sto riferendo.

Signor Presidente, termino rapidamente, perché l'argomento a questo punto è completamente sviluppato. È fuori discussione che l'emendamento del relatore 2.0.3000, come ha appena confermato il presidente Azzollini riferendo del tutto correttamente il contenuto della discussione in Commissione bilancio, affronti norme per la creazione della cosiddetta Banca del Sud. Noi abbiamo potuto appurare per parere unanime che nessun emendamento, né direttamente né indirettamente presentato in Commissione, affrontava questo problema. Ciò, voglio dirle signor Presidente, non è stato oggetto di controversia, ma è stato riconosciuto pacificamente che nessun emendamento discusso in Commissione aveva affrontato questo tema. Alla luce di questa constatata realtà, giudicata tale da tutti, maggioranza e minoranza, le chiedo, signor Presidente, di dichiarare inammissibile l'emendamento 2.0.3000.

Tale emendamento peraltro dovrebbe essere dichiarato inammissibile, a mio giudizio, anche per ragioni di copertura che riassumo brevemente; non le voglio far perdere tempo, ma è importante che si sappia. Nel testo dell'emendamento 2.0.3000 infatti, signor Presidente (il presidente Azzollini ha voluto derubricare forse oltre il lecito il problema, parlando di errori nella fascicolazione),

compaiono coperture che si devono intendere riferite al primo dei maxi emendamenti e non a questo; ma l'emendamento che all'Aula è stato presentato contiene quelle coperture ed è stato oggetto di subemendamenti da parte di senatori che hanno esaminato l'emendamento che contiene quelle coperture. Naturalmente, anche in Commissione abbiamo dovuto constatare che l'emendamento formalmente contiene quelle coperture, ma l'emendamento, che certamente reca oneri, non è corredato di relazione tecnica in particolare, signor Presidente, su due punti di assoluto rilievo. Il comma 18 dell'emendamento in questione (se lei lo guarda constaterà facilmente che lo sto dicendo ciò che è) dispone degli sconti fiscali significativi per i percettori di interessi attivi sulle obbligazioni emesse dalla cosiddetta Banca del Sud. Questi sconti fiscali determinano una riduzione di gettito che non è stata in alcun modo quantificata e ancora meno coperta, anche se le ultracoperture previste nel testo dell'emendamento, per gli errori di fascicolazione (per usare l'espressione del presidente Azzollini, di cui ho parlato in precedenza), sembravano recare coperture capaci di corrispondere anche a queste esigenze. Se però quelle coperture vengono espunte dal testo, naturalmente il problema di copertura dell'emendamento esiste e determina, a mio giudizio, una sua inammissibilità. Il comma 9 invece prevede patentemente l'assistenza di garanzie dello Stato sui titoli emessi, senza che sia stata fornita una Relazione tecnica che quantifichi le risorse necessarie per fornire queste garanzie. È inutile che le ricordi, signor Presidente, che negli Stati Uniti d'America due grandi organizzazioni finanziarie fondate esattamente sulla presenza di una garanzia di ultima istanza hanno determinato per il bilancio degli Stati Uniti d'America un buco pari a circa 7.000 miliardi di dollari.

PRESIDENTE. Senatore Morando, la prego di concludere.

MORANDO (PD). Confermo, signor Presidente, che applicando la stessa regola che - a nostro avviso - va applicata, in termini di ammissibilità, all'emendamento 2.3000, il comma 18-*duovicies* e il comma 18-*sexiesvicies* affrontano temi che non erano in alcun modo né affrontati né sfiorati in Commissione. Questo, a nostro avviso, determina l'esigenza di una dichiarazione di inammissibilità di questi due commi.

Sottolineo, infine, signor Presidente, che l'emendamento 2.3000 presenta un enorme problema di copertura sul punto che riguarda i 100 milioni relativi alla sicurezza, cioè esattamente il comma 18-*sexiesdecies*. Questa norma dispone l'utilizzo di 100 dei 200 milioni...

PRESIDENTE. Sta parlando dell'emendamento 2.0.3000?

MORANDO (PD). Dell'emendamento 2.3000, di quello che io considero nel suo complesso assolutamente ammissibile.

Per quel che riguarda i problemi di copertura, signori colleghi e signor Presidente in particolare, faccio presente la seguente situazione: questo testo utilizza 100 dei 200 milioni disposti come effetto di risparmi recati dalle norme contenute nell'articolo 61 della legge n. 133 del 2008, di conversione del decreto-legge n. 112. Effettivamente, l'articolo 61 della legge n. 133 dispone una serie molto numerosa di misure di riduzione della spesa, che adesso non leggo. Al comma 17, signor Presidente, si stabilisce che le somme provenienti da questa riduzione di spesa vanno a costituire un fondo di 200 milioni di euro; la legge di conversione sull'utilizzo di questi 200 milioni stabilisce che, con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e innovazione, una quota del fondo (senza nemmeno specificarne l'entità, potrebbero essere anche 190 dei 200 milioni) può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga.

In sostanza, si prendono 100 milioni da destinare alla sicurezza da un fondo di 200 milioni destinato alla sicurezza, con un'operazione che è evidentemente priva di senso comune.

PRESIDENTE. Concluda, senatore Morando.

MORANDO (PD). Infatti, se il Governo vuole spendere 100 di quei 200 milioni per quel provvedimento, può farlo, ma attenzione perché... (*Proteste dal Gruppo PdL*). Mi spiace, colleghi, ma i problemi sono complicati, non è colpa mia. La norma, così com'è, signor Presidente, risulta scoperta, perché il Governo non ha fornito una relazione tecnica che dimostri che si sono realizzati risparmi che hanno dato luogo al fondo di 200 milioni di cui si sta parlando. Certo, il fatto che il Governo, che ha questi soldi per la sicurezza, ne tolga la metà per finanziare un'altra norma sulla sicurezza fa pensare che in realtà i risparmi non ci siano stati. In ogni caso, questi dovrebbero

essere documentati, a pena di inammissibilità dell'emendamento, con una relazione tecnica adeguata. *(Applausi dai Gruppi PD e IdV).*

MASCITELLI *(IdV)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI *(IdV)*. Il Gruppo dell'Italia dei Valori conferma anche in Aula quanto già ampiamente argomentato e discusso in Commissione bilancio. Abbiamo richiesto al presidente Azzollini di riferire in Aula sulla non ammissibilità dell'emendamento 2.0.3000, concernente la Banca del Sud. Le ragioni sono già state espresse dal collega Morando, quindi non le ripeterò. I commi 3 e 4 dell'articolo 128 del nostro Regolamento sono chiari sui criteri di ammissibilità degli emendamenti in sessione di bilancio. La circolare del Presidente del Senato del 3 ottobre 2003 aggiunge ulteriori elementi di chiarezza al riguardo.

In ultimo, ma non da ultimo, voglio ricordare ai colleghi dell'Aula che i lavori della Commissione bilancio sono stati improntati, con molta serietà e senso di responsabilità, secondo criteri di ammissibilità degli emendamenti che ci sono stati indicati dal presidente Azzollini. Tra questi, primeggiano i criteri di non ammissibilità di emendamenti che abbiano carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Questa è proprio la fattispecie dell'istituzione complessa della Banca del Sud. Signor Presidente, faccio un appello alla sua sensibilità istituzionale. Se i componenti della Commissione bilancio si sono attenuti rigorosamente agli indirizzi dati dalla Commissione bilancio, fare eccezioni, sia pure sottoscritte dal relatore, creerebbe un gravissimo *vulnus* al principio di equità delle prerogative, delle facoltà di tutti i parlamentari, di fronte alle funzioni e alle competenze dell'Aula del Senato. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

VICARI *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VICARI *(PdL)*. Signor Presidente, spiace constatare che proprio il PD, che ha come Capogruppo un'esponente siciliana, continui a sostenere l'inammissibilità dell'emendamento istitutivo della Banca del Sud. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Sono francamente stupita e anche delusa, come tante persone ed imprese del Sud che aspettavano questo momento, di come proprio il PD ne impedisca non soltanto l'approfondimento, il dibattito e l'eventuale miglioramento in quest'Aula, ma soprattutto l'approvazione, rinviando alla Camera questo momento. Prendiamo atto che ancora una volta il Partito Democratico dice no allo sviluppo del Sud. *(Commenti dal Gruppo PD)*. Prendiamo atto che ancora una volta il Partito Democratico dice alle piccole e medie imprese del Sud di continuare ad aspettare. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Il Governo Berlusconi vuole lo sviluppo del Sud e lo dimostra; vuole fatti, mentre c'è qualcun altro che fa soltanto chiacchiere. Assistiamo in questi ultimi giorni soprattutto ad una politica di fogli lanciati contro il muro. Ieri no, oggi ancora un altro no. Penso che sia un ostruzionismo miope *(Commenti del senatore Giaretta)*, un ostruzionismo che non deve pesare sulla pelle del Sud. *(Applausi dal Gruppo PdL)...*

PRESIDENTE. La senatrice Vicari ha diritto di parlare, per cortesia. Un poco di contegno. Continui, senatrice.

VICARI *(PdL)*. So che certi argomenti probabilmente non sono ben accetti, ma non è con l'ostruzionismo e con i cavilli regolamentari, senatore Morando, che diamo risposte al Meridione. Non è proprio con questo ostruzionismo miope che bisogna far pesare allo sviluppo del Sud e alla pelle delle persone che vi abitano la necessità di una politica di crescita. Tutti invocano a parole una soluzione, una risposta seria e concreta e una politica incisiva di crescita. Invece voi vi attaccate a cavilli regolamentari per non assumervi le vostre responsabilità politiche, e pur di non riconoscere i meriti al presidente e al Governo Berlusconi voi mandereste a picco non soltanto il Meridione ma l'Italia intera.

Mi chiedo e chiedo all'Aula se forse il tema della Banca del Sud non meriti di costituire un'eccezione alla prassi ricordata dal senatore Morando. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Avverto che dopo l'intervento del senatore D'Alia darò la parola al presidente Azzollini, per poi chiudere il dibattito e riservarmi di decidere sulla questione.
Ha facoltà di parlare il senatore D'Alia.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Signor Presidente, per la prima volta non nel merito ma sotto il profilo del metodo sono d'accordo con la collega Vicari.

Io non so se l'emendamento 2.0.3000 che introduce la presunta Banca del Sud sia ammissibile o meno. Ascolto anche dal presidente Azzollini che c'è un profilo di copertura sbagliato. Ci sono, insomma, alcune questioni da rivedere. Certamente, però, io non intendo sottrarmi al confronto di merito sulla proposta del Governo, trincerata dietro l'emendamento del relatore presentato all'Assemblea, non perché sia inammissibile ma perché nel merito, politicamente, non serve al Mezzogiorno e questo, signor Presidente, per almeno tre ragioni. Innanzitutto, perché è un manifesto e uno *spot*.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, per ora stiamo parlando dell'aspetto procedurale. Del merito dell'emendamento non so se ne parleremo mai. (*Commenti dei senatori Morando e Garraffa*).

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Proprio perché forse non ne parleremo mai...

PRESIDENTE. Almeno in questa occasione.

D'ALIA (*UDC-SVP-Aut*). Non solo in questa occasione, signor Presidente.

Io però sto intervenendo a sostegno dell'ammissibilità dell'emendamento, come lei avrà notato, perché credo che sarebbe più interessante, anche per i Gruppi parlamentari di opposizione, affrontare questo argomento, disponendo di qualche ora in più, per accorgerci poi che si tratta dell'ennesima bufala che rinvia ad una decisione dell'Unione europea su come, quando e in che termini affrontare il tema del credito nel Mezzogiorno, cosa diversa dalla Banca del Sud e da tutto questo piccolo francobollo che all'ultimo minuto i colleghi di maggioranza vogliono appiccicare al dibattito sul disegno di legge finanziaria.

Pertanto, signor Presidente, a mio avviso, noi dovremmo procedere nel dibattito su questa proposta della maggioranza perché la riteniamo sbagliata nel merito e la consideriamo un contentino per il Sud che non ha alcun significato. Ad ogni modo, dal nostro punto di vista non vi è alcun ostacolo procedurale a che l'emendamento possa essere esaminato.

PRESIDENTE. Senatore Azzollini, vorrei porle una domanda.

Ho ascoltato con la dovuta massima attenzione tutti gli interventi; la mia attenzione è caduta in particolare sull'osservazione del senatore Morando che, in buona parte, coincide con le sue osservazioni sulle presunte inammissibilità. Lei ha sollevato l'inammissibilità presunta del comma 18-*duovicies*, mentre il senatore Morando ha aggiunto qualche perplessità anche sul comma 18-*sexiesvicies*, sul tema del fondo per giustizia e sicurezza proveniente dai beni confiscati.

Vorrei chiedere a lei, prima che i miei Uffici possano fare delle ricerche, se in Commissione bilancio si è discusso di questo tema, se vi sono stati riferimenti o meno. La materia è stata trattata?

AZZOLLINI (*PdL*). Sì, signor Presidente. Ribadisco che, mentre il comma 18-*duovicies* non aveva avuto nessuna trattazione, sul comma 18-*sexiesvicies*, anche se non specifica, ma a livello di materia c'è stata una trattazione.

PRESIDENTE. Mentre per quanto riguarda l'emendamento 2.0.3000, mi pare sia condiviso il fatto che non sia stata mai trattata.

AZZOLLINI (*PdL*). Non è stata mai nemmeno presa in esame.

LEGNINI (*PD*). Non ha risposto.

PRESIDENTE. Il presidente Azzollini mi ha dato una risposta che ritengo soddisfacente per quello che mi occorreva sapere.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Mi perdoni, signor Presidente, siamo tutti stanchi e quindi tutto è ammesso, ma il presidente Azzollini ha ribadito l'opinamento di inammissibilità sui due commi che abbiamo menzionato prima.

PRESIDENTE. No.

LEGNINI (PD). Mi pare che lei volesse chiedere al presidente Azzollini se abbiamo discusso in Commissione la questione della copertura dei 100 milioni di euro, sollevata dal collega Morando.

PRESIDENTE. Non era questa la domanda, stiamo parlando di inammissibilità, che è un altro argomento.

LEGNINI (PD). C'è un problema di ammissibilità anche sotto quel profilo.

PRESIDENTE. Per ora sto valutando l'ammissibilità ai sensi del Regolamento, che inibisce la presentazione in Aula di proposte emendative non presentate in Commissione. Questo è il tema che sto trattando.

Sospendo la seduta per qualche minuto, per decidere sulle ammissibilità.

(La seduta, sospesa alle ore 15,53, è ripresa alle ore 15,56).

Riprendiamo i nostri lavori.

Colleghi, il nostro Regolamento - lo conoscete tutti - in tema di finanziaria prevede, in effetti, l'inammissibilità di proposte emendative alla legge finanziaria, presentate in Aula, che non possano essere riconducibili a proposte emendative e, con un'interpretazione anche estensiva, a materie trattate in Commissione bilancio. Il Regolamento parla di proposte emendative, ma, volendo, possiamo interpretarlo anche con riferimento a materie trattate analoghe ai nuovi emendamenti.

Non vi è, quindi, dubbio che per quanto attiene il comma 18-*duovicies* (peraltro, vi è piena convergenza in proposito tra la relazione del presidente Azzollini e l'intervento del senatore Morando) non è stato nemmeno sfiorato il tema, né attraverso emendamenti né attraverso ordini del giorno, per cui va dichiarato inammissibile.

Quanto al comma 18-*sexiesvicies*, concernente la messa a reddito di tutti i beni ed immobili confiscati alla criminalità organizzata che servono a finanziare un Fondo unico a favore delle esigenze della giustizia e della sicurezza, mi dice il presidente Azzollini che esso ha costituito quantomeno argomento, in senso lato, oggetto di dibattito. Questa Presidenza, quindi, lo dichiara ammissibile, data anche la rilevanza e la strategicità del tema, del tutto trasversale: credo stia a cuore sia a maggioranza sia ad opposizione l'interesse del funzionamento della giustizia o dell'ordine pubblico.

Quanto all'emendamento 2.0.3000, a malincuore, senza entrare nel merito della misura, della sua condivisibilità o migliorabilità, della sua articolazione e dei suoi contenuti, come qualcuno ha fatto, consentitemi di dire che, sia come uomo del Sud sia come Presidente del Senato sarei stato molto più contento se questo argomento avesse potuto costituire oggetto di dibattito in Aula e in Commissione.

Tecnicamente il Regolamento mi impone, per quel rispetto delle regole alle quali io quotidianamente cerco di ispirarmi, la dichiarazione di inammissibilità e devo farla a malincuore, ma con quel rigore che mi sono imposto: l'argomento non è stato trattato in Commissione e l'emendamento va quindi dichiarato inammissibile.

Questo argomento certamente verrà discusso nell'altro ramo del Parlamento: non mi dispiace che ciò accada alla Camera invece che al Senato, ma credo che una discussione di entrambi i rami del Parlamento su un tema così importante avrebbe potuto contribuire a migliorare ed amplificare quel dibattito tra le parti, tra maggioranza e opposizione, al quale sempre mi richiamo.

Mi spiace che in questa occasione né la Commissione, in sede di esame del maxiemendamento, né l'Assemblea abbiano la possibilità di potersi confrontare. Non sono mai stato - credo che mi si debba dare atto di ciò - fiscalissimo nella concessione dei tempi e sarei stato pronto a dare alla Commissione ulteriori tempi per discutere questo subemendamento, che è formalmente inammissibile, se vi fosse stata la volontà di tutte le parti di dichiararlo, in deroga, ammissibile, ma

soltanto dietro una condivisione. Questa condivisione non c'è. Prendo, quindi, atto dell'obiezione procedurale del senatore Morando, la ritengo fondata nel merito, per cui dichiaro inammissibile l'emendamento 2.0.3000 sulla Banca del Sud. Di conseguenza, decadono tutti i relativi subemendamenti.

Passiamo pertanto all'esame dell'emendamento 2.3000 (testo 3) e dei relativi subemendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

Considerando che i tempi a disposizione sono esauriti, prego i colleghi di essere brevissimi, se non telegrafici, nell'illustrazione di tali emendamenti.

LI GOTTI (IdV). Signor Presidente, interverrò con estrema concisione. Il tema trattato dall'emendamento 2.3000 (testo 3)/7 che è stato già sviluppato dal senatore Morando. Apparentemente si assegnano 100 milioni di euro al personale della Polizia di Stato, ma, con un comma successivo, si sottraggono 100 milioni di euro al fondo istituito e destinato alla tutela della sicurezza pubblica, inclusa l'assunzione di personale. Si tratta, cioè, di una presa in giro: sono 100 milioni di euro che si spostano all'interno del dipartimento e che riguardano sempre il personale. Per tale ragione abbiamo presentato il subemendamento 2.3000 (testo 3)/7 che propone di portare tale cifra a 200 milioni di euro; in questo modo almeno 100 milioni di euro li prendiamo, perché 100 in più da una parte, 100 in meno dall'altra, il risultato è zero. Se vogliamo dare 100 milioni al personale dobbiamo darne 200, perché poi ne togliamo 100 dall'altra parte.

Ecco la ragione del nostro subemendamento, nel senso che non si può girare pagina e trovare la negazione di quello che si è affermato nella pagina precedente. Sarebbe stato forse formalmente più corretto fare due commi uno dietro l'altro, non trovare alla pagina successiva la negazione di quanto viene concesso nella pagina precedente. È francamente abbastanza risibile, se non fosse drammatico, quello che state facendo. Il mio emendamento cerca pertanto di porre rimedio a questa farsa. *(Applausi dal Gruppo IdV).*

MASCITELLI (IdV). Signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 2.3000 (testo 3)/8 e 2.3000 (testo 3)/9, di identico contenuto, che riguardano un miglioramento dell'emendamento 2.3000 (testo 3) del relatore per quanto concerne i contributi che vengono dati al Consiglio nazionale delle ricerche per l'incentivazione di progetti in favore della tecnologie avanzate, dell'efficienza energetica e della tutela ambientale in riferimento ad alcune Regioni. Sono infatti comprese tutte le Regioni del Mezzogiorno: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, tranne due: l'Abruzzo e il Molise.

Con questi nostri emendamenti vorremmo che si correggesse una sorta di discrepanza politica con quanto poi viene detto nell'emendamento che è stato reso inammissibile, quello relativo all'istituzione della Banca del Sud. Infatti, nell'istituzione della Banca del Sud il relatore, e quindi penso anche il Governo in quanto ha espresso parere conforme, ha considerato le Regioni del Mezzogiorno comprensive anche di Abruzzo e Molise. Invece, in questo emendamento in cui si prevedono contributi per l'incentivazione della ricerca, della tutela ambientale e delle tecnologie avanzate, per una discrepanza e una discordanza, mancano le due Regioni Abruzzo e Molise. Pensiamo che si tratti semplicemente di una svista e pertanto chiediamo al relatore di poter esprimere un parere favorevole nei confronti di tali emendamenti correttivi, anche perché non pensiamo che i parlamentari di quelle Regioni siano meno attenti e sensibili di quanto lo siano i rappresentanti di tutte le altre Regioni del Sud.

BUBBICO (PD). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 2.3000 (testo 3)/11. Il

CNR dà un contributo prezioso alla ricerca e allo sviluppo competitivo del nostro Paese. Per questo motivo ci pare quantomeno strano che si voglia affidare al CNR il compito di coordinare progetti di promozione industriale per la cui attività esistono altre strutture che hanno realizzato sul campo una significativa esperienza. Tuttavia è necessario consolidare la rete dei presidi CNR nel Mezzogiorno.

Per questo motivo noi proponiamo, considerato che i temi di cui si parla sono esattamente quelli di cui si è occupato il programma strategico «Industria 2015», per il quale esistono proposte d'intervento industriale nel Mezzogiorno d'Italia non finanziate per carenze di risorse finanziarie, di collocare su quelle azioni le necessarie risorse finanziarie perché gli investimenti possano essere sostenuti con gli strumenti del regime di aiuti vigente nel nostro Paese. Proponiamo, al tempo stesso, di potenziare la rete del CNR mettendo a disposizione dello sviluppo industriale e dei progetti di insediamento industriale nelle Regioni del Mezzogiorno la propria attività di ricerca e di

verifica anche precompetitiva dei risultati della ricerca conseguiti nel corso di questi anni. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, illustrerò due subemendamenti.

Il subemendamento 2.3000 (testo 3)/16 contiene una proposta di potenziamento delle facoltà di assumere nuove risorse di personale presso l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza. Abbiamo già argomentato nel corso della discussione sulla finanziaria nei giorni scorsi la necessità di potenziare l'operatività di strutture che svolgono una funzione di straordinaria efficacia e importanza nella lotta al contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. Sappiamo tutti quanto questo sia un punto di sofferenza, un nervo scoperto circa l'andamento delle entrate e come sarebbe importante aggiungere una capacità di operatività migliore, soprattutto andando a dare una risposta a un paradosso. Ci sono, infatti, graduatorie che sono tuttora valide di persone che hanno maturato il diritto a essere assunte, ma che senza quelle risorse finanziarie rischiano di vedersi negati un'opportunità e un diritto.

L'emendamento 2.3000 (testo 3)/20 è stato presentato perché anche in questo caso viene il sospetto, signor Presidente e signor vice ministro Vegas, di un gioco delle tre carte che il Governo è abilissimo a fare. Si promuove infatti un intervento per la valorizzazione delle capacità di sviluppo e di promozione dell'imprenditorialità e dell'occupazione tra i giovani, ma poi si attingono le risorse abrogando un fondo che era disposto proprio per sostenere e finanziare l'occupazione e l'imprenditoria giovanile, era riconducibile all'accordo fatto con il Protocollo del *welfare* del precedente Governo Prodi.

In sostanza, si usa una sorta di porta girevole, come se si entrasse in un hotel e contemporaneamente se ne uscisse: si finanzia, infatti, un provvedimento con le stesse risorse già stanziato per finanziare sostanzialmente lo stesso provvedimento. Non so se si tratta di una presa in giro ma certamente è poco convincente. Noi proponiamo che si mantengano quelle risorse e che a sostegno dell'imprenditoria giovanile se ne stanziino delle altre.

GRANAIOLA (PD). Signor Presidente, illustro l'emendamento 2.3000 (testo 3)/27. Vorrei ricordare a tutti colleghi, che prego di fare un attimo di attenzione, che sono trascorsi ormai cinque mesi dalla data del disastro ferroviario che ha colpito Viareggio.

Puntualmente, ogni 29 del mese, tutta la città si mobilita per ricordare con forza quanto è accaduto e quanto è dovuto moralmente e materialmente alla nostra città e ai nostri concittadini colpiti dal tragico evento. Dopo la nomina del commissario straordinario, dopo attente e ponderate valutazioni, è emersa chiaramente l'assoluta insufficienza dei fondi stanziati dal Governo non solo per i danni materiali ma anche e soprattutto per l'indennizzo e il sostegno di complesse situazioni familiari. Ricordo ai colleghi che interi nuclei familiari sono stati distrutti e che, a seguito di questo disastro, molte persone, per lunghissimo tempo, non potranno più badare ai propri congiunti.

Ad oggi, i vari ordini del giorno approvati dalle Assemblee non hanno trovato alcun seguito da parte del Governo. Le proposte di legge non sono state ancora messe in discussione. Le indagini si annunciano ancora lunghe e complesse mentre le vittime hanno ricevuto solo minime forme di indennizzo, peraltro finanziate da libere elargizioni e dallo stanziamento della Regione Toscana. Sulla stampa compare poi la possibile intenzione da parte delle Ferrovie e della GATX di anticipare i risarcimenti, ma niente di concreto. Su tutto aleggia ancora un'aria di incertezza che concorre a demoralizzare ancora di più le persone colpite da una calamità giustamente definita innaturale perché causata dall'incuria e dalla mancanza di sicurezza. Nello stesso tempo giova ricordare che l'INPS di Lucca, giustamente, chiede e promette azioni di recupero nei confronti di aziende che peraltro sono state chiuse, danneggiate o completamente distrutte.

Con l'emendamento 2.3000 (testo 3)/27 noi chiediamo al Governo un ulteriore stanziamento; chiediamo che le risorse stanziato vengano concesse e soprattutto di fare un quadro di riferimento certo per la sospensione dei termini contributivi e tributari. Chiediamo anche che in futuro, in caso di disastro ferroviario, in attesa dell'accertamento delle responsabilità, siano l'ente gestore delle Ferrovie e le società coinvolte ad anticipare le risorse dovute. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

LUMIA (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente sull'emendamento 2.3000 (testo 3)/31 perché lei, poco fa, a proposito della materia relativa ai beni confiscati e al finanziamento del fondo per i Ministeri della giustizia e dell'interno, sottolineava l'importanza e la nobiltà del provvedimento. Presidente, sono "costretto" a dirle che c'è un inganno, perché la soluzione proposta è quella della vendita dei beni confiscati alla mafia. *(Brusio. Commenti del senatore Garraffa)*.

In tutti questi anni, ci siamo divisi sulla lotta alla mafia; su un punto, però, pensavo che potessimo continuare a mantenere un filo di unità, ed era l'esclusione della vendita dei beni confiscati. Lo

abbiamo detto in tante occasioni, anche solenni e istituzionali. In Commissione antimafia ci sono numerosi documenti e interi pronunciamenti in merito. Anche di recente, nel corso di un'iniziativa dell'associazione «Libera», che ha visto un'ampia partecipazione istituzionale, si è confermato questo principio. Adesso, qui al Senato, in modo frettoloso e un po' improvvido, si apre una maglia su un sistema che invece avrebbe bisogno di ben altri interventi, come ad esempio la costituzione moderna e avanzata di un'agenzia specializzata, per sottrarre all'Agenzia del demanio una funzione che - è stato dimostrato - non è in grado di espletare al meglio.

Ecco perché, Presidente, ho voluto prendere la parola, perché se sui beni confiscati apriamo la maglia della vendita, come lei ben sa, ciò significa sottoporci ad una pressione e ad un'incursione da parte delle mafie che sarebbe bene evitare. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Astore).*

CASSON (PD). Signor Presidente, proprio in materia di lotta alla criminalità organizzata, desidero segnalare un altro inganno, un'altra bufala, che emerge dal comma 18-*sexiesvicies*. Illustro in particolare il subemendamento 2.3000 (testo 3)/38, che fa riferimento sostanzialmente al Fondo unico giustizia.

Il ministro Alfano da una parte e il ministro Maroni dall'altra avevano rassicurato che i tagli dei rispettivi Ministeri in materia di giustizia e di sicurezza sarebbero stati riassorbiti tramite la creazione di tale Fondo, introdotto dall'articolo 61, comma 23, del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008 (quindi molto recentemente), e quantificato, in sede di dichiarazioni, in oltre un miliardo di euro. D'altra parte, continuiamo a sentire questo ritornello in televisione e sulla stampa.

In questo Fondo sarebbero dovute confluire tutte le somme di denaro sequestrate e i proventi derivati dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali o misure di prevenzione; una parte doveva essere destinata alla sicurezza pubblica e un'altra al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia. Questa idea di autofinanziare la giustizia è sicuramente seria e condivisibile, però quello che sta succedendo è esattamente il contrario. In pratica, il Governo, attraverso l'emendamento del relatore, vorrebbe farci credere che con questa legge finanziaria il Fondo unico giustizia verrebbe implementato.

Questo non è assolutamente vero, è una presa in giro, perché con questo emendamento voi svuotate, anche formalmente, il Fondo unico per la giustizia, perché disponete che le eventuali risorse, delle quali abbiamo chiesto contezza ripetutamente da dieci mesi al Ministro della giustizia in Commissione, non siano destinate direttamente al Ministero della giustizia e a quello dell'interno, ma finiscano nel grande calderone del ministro Tremonti, con buona pace del Fondo unico giustizia, riservato appunto a sicurezza e giustizia. *(Applausi dal Gruppo PD).*

PIGNEDOLI (PD). Signor Presidente, nei subemendamenti riferiti alle agevolazioni contributive e al Fondo di solidarietà, abbiamo presentato, soprattutto in merito alle agevolazioni, una proposta che vada a coprire in modo congruo un tempo che almeno arrivi fino al 31 dicembre, un anno. Qui siamo alla farsa: prima ci è arrivata una proposta senza alcuna copertura di spesa e senza un'indicazione del costo dell'operazione; poi questa è stata rivista e si è fatta una proposta fino a settembre; ora ne vediamo un'altra fino a luglio.

Non vogliamo pensare che sulle agevolazioni previdenziali, che rappresentano una delle priorità per gli agricoltori, arriviamo ormai a un'ipotesi di settimane. Non siamo d'accordo! Non siamo d'accordo che per coprire questa spesa si usi sempre la stessa coperta. Si vanno a togliere risorse sul bioetanolo e sul biodiesel: è grave per l'ambiente, ma oltretutto sono risorse collegate ai processi di riconversione degli ex zuccherifici.

Del resto, queste sono la superficialità e l'improvvisazione con cui questo Governo sta affrontando una crisi inedita, europea, e mentre la Francia sta affrontando il problema con stanziamenti della giusta dimensione, pari a 1,7 miliardi di euro, il nostro Governo - non sono solo io a dirlo - sta giocando a rimpiazzino, al gioco delle tre carte. Annuncia provvedimenti che rimbalzano tra Camera e Senato ma alla fine ogni provvedimento, quando è l'ora della verità e di specificare le coperture dal punto di vista finanziario, evapora.

Per il Fondo di solidarietà per le assicurazioni abbiate il coraggio di comunicare ai consorzi di garanzia, che proprio sulla scorta delle vostre promesse hanno anticipato la quota pubblica per la fine del 2008-2009, che a dicembre dovranno dire ai produttori che non era vero niente e che dovranno farsi carico loro per il futuro degli altissimi costi legati ai rischi climatici, costi che per le imprese diventano enormi.

Abbiate finalmente il coraggio di dire che per voi l'agricoltura è l'ultimo dei vostri pensieri, avendo però nel contempo la decenza di non dire che questi maxiemendamenti, questi provvedimenti che stanno rimbalzando tra le due Camere, sono finalizzati all'agricoltura. *(Applausi dal Gruppo PD).*

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare l'importanza delle proposte contenute negli emendamenti 2.3000 (testo 3)/50, 2.3000 (testo 3)/51 e 2.3000 (testo 3)/52, relativi alle vittime del dovere e della criminalità organizzata.

Sui primi due emendamenti chiedo il voto dell'Assemblea, mentre il terzo è stato assorbito dall'emendamento del relatore. Pertanto, prendendo atto della sensibilità del relatore su questo tema, lo ritiro.

MICHELONI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELONI (PD). Signor Presidente, l'emendamento 2.3000 (testo 3)/54 appare come una nocciolina in mezzo a tutti i miliardi di cui si è parlato oggi in questa Aula. Esso chiede di correggere l'effetto derivante da più di 50.000 lettere inviate dall'Agenzia delle entrate a lavoratori emigrati e frontalieri. Riassumendo in breve, tali lettere chiedono di "scudare" lo stipendio e le pensioni di questi lavoratori.

È un argomento di cui abbiamo parlato con il Governo e con il relatore. Ci vengono promesse apposite circolari e spiegazioni. Si tratta in realtà di lettere di minaccia inviate a questi cittadini italiani, e hanno una scadenza. Chiedo semplicemente di chiarire una volta per tutte che i lavoratori frontalieri non sono assimilabili ai delinquenti e agli evasori fiscali, ma si tratta semplicemente del loro stipendio.

In questo caso, cari amici della Lega, non sto parlando di cittadini elettori che risiedono nel mio collegio, ma di cittadini che risiedono nel vostro collegio. Lasciate passare questa disposizione e li incoraggerete a diventare rapidamente dei vostri ex elettori: di questo non posso che ringraziarvi.

Gradirei che su questo punto non si promettessero solo circolari. Se il Governo non è in grado di fare questa modifica amministrativa, che non comporta alcun effetto economico sulla finanziaria, aumenta la mia preoccupazione non tanto per la salute giuridica di alcuni *leader*, ma per la salute politica di questo Governo. (Applausi dal Gruppo PD).

VIZZINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIZZINI (PdL). Signor Presidente, chiedo che sia aggiunta la mia firma all'emendamento 2.3000 (testo 3)/35.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Onorevoli colleghi, vi prego di prendere posto. Il relatore ed il rappresentante del Governo esprimeranno il parere sui subemendamenti presentati all'emendamento 2.3000 (testo 3) e subito dopo si passerà alle votazioni. Avverto che per le dichiarazioni di voto la Presidenza concederà soltanto un minuto di tempo, dopodiché il microfono si disattiverà automaticamente. Spero che nessuno se ne abbia a male.

Invito dunque il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

SAIA, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.3000 (testo 3)/1, 2.3000 (testo 3)/2, 2.3000 (testo 3)/3, 2.3000 (testo 3)/4, 2.3000 (testo 3)/6, 2.3000 (testo 3)/7 e 2.3000 (testo 3)/8, mentre l'emendamento 2.3000 (testo 3)/5 è decaduto.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.3000 (testo 3)/9 e 2.3000 (testo 3)/10.

Il parere è contrario sull'emendamento 2.3000 (testo 3)/11 e favorevole sull'emendamento 2.3000 (testo 3)/12. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.3000 (testo 3)/13, 2.3000 (testo 3)/14, 2.3000 (testo 3)/15, 2.3000 (testo 3)/16, 2.3000 (testo 3)/17, 2.3000 (testo 3)/18, 2.3000 (testo 3)/19 (testo 2) e 2.3000 (testo 3)/20. Ovviamente esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.3000 (testo 3)/500, così come sull'emendamento 2.3000 (testo 3)/21.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.3000 (testo 3)/22, 2.3000 (testo 3)/23, 2.3000 (testo 3)/24, 2.3000 (testo 3)/25, 2.3000 (testo 3)/26, 2.3000 (testo 3)/27, 2.3000 (testo 3)/28, 2.3000 (testo 3)/29, 2.3000 (testo 3)/30 e 2.3000 (testo 3)/31.

L'emendamento 2.3000 (testo 3)/32 è stato ritirato.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 2.3000 (testo 3)/33 e 2.3000 (testo 3)/34. Il parere è favorevole sugli emendamenti 2.3000 (testo 3)/35 e 2.3000 (testo 3)/36.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.3000 (testo 3)/37, 2.3000 (testo 3)/38 e 2.3000 (testo 3)/39. L'emendamento 2.3000 (testo 3)/150 è ritirato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.3000 (testo 3)/200, 2.3000 (testo 3)/40, 2.3000 (testo 3)/41, 2.3000 (testo 3)/42 e 2.3000 (testo 3)/43.

L'emendamento 2.3000 (testo 3)/44 è decaduto.

Il parere è contrario sugli emendamenti 2.3000 (testo 3)/45 e 2.3000 (testo 3)/46.

Chiedo poi il ritiro dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/47, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo parere contrario anche sugli emendamenti 2.3000 (testo 3)/48, 2.3000 (testo 3)/49, 2.3000 (testo 3)/50 e 2.3000 (testo 3)/51.

L'emendamento 2.3000 (testo 3)/52 è stato ritirato.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.3000 (testo 3)/53, 2.3000 (testo 3)/54, 2.3000 (testo 3)/300.

Chiedo la trasformazione in ordine del giorno dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/301, altrimenti esprimo parere contrario.

VEGAS, *vice ministro dell'economia e delle finanze*. Signor Presidente, prima di esprimere il parere, vorrei dare un chiarimento in ordine al comma 18-*sexdecies*. Poiché sono stati sollevati problemi relativi alla copertura, sottolineo che quest'ultima verrebbe tratta dal comma 17 dell'articolo 61 della legge n. 112 del 2008. Basta una lettura del testo per comprendere che i 200 milioni che erano contenuti in quel comma e che sono stati versati in bilancio possono essere utilizzati. Altrimenti non si sarebbero potuti versare in bilancio. È l'eventuale esubero di questa cifra che va in economia su cui si può eventualmente discutere. 200 milioni sono assicurati al bilancio, altrimenti non si sarebbero potuti utilizzare e la relazione tecnica fornita dalla Ragioneria sarebbe stata contraria.

Ma che la norma servisse è dimostrato dal fatto che nel comma 17 dell'articolo 61 del decreto-legge n. 112 del 2008, come convertito dalla legge n. 133 del 2008, si specifica che «con decreto del Ministro (...) una quota del fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale (...)». La norma del comma in esame, il 18-*sexdecies*, in realtà consente una cosa leggermente diversa, che è l'utilizzo di queste risorse per la specificità. Quindi, a valere su quelle risorse, un utilizzo diverso; motivo per cui ci deve essere la norma non tanto di copertura, perché i soldi ci sono, ma di utilizzo di queste risorse per finalità diversa.

Premesso questo, sugli emendamenti il parere è sostanzialmente conforme a quello del relatore, tranne che sugli emendamenti rispetto ai quali egli si è espresso in senso favorevole, circa i quali il Governo manifesta invece dichiarazione di remissione all'Assemblea.

Relativamente all'emendamento dei senatori Micheloni, Pegorer, Bertuzzi, 2.3000 (testo 3)/54, faccio presente che esso risulta allo stato inutile perché è un problema che si risolve con un meccanismo normativo di carattere secondario, cioè con una circolare del Dipartimento delle entrate. È infatti ovvio che i lavoratori transfrontalieri non sono persone - mi scuso del neologismo - da "scudare", perché non hanno certo esportato i propri capitali all'estero.

Infine, relativamente infine all'emendamento del relatore e al suo subemendamento 2.3000 (testo 3)/500 il parere è ovviamente favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/1, identico all'emendamento 2.3000 (testo 3)/2.

SCANU (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà per un minuto.

SCANU (PD). Signor Presidente, dovrei sviluppare la dichiarazione di voto per tre emendamenti. Credo si faccia tre per uno...

PRESIDENTE. Senatore Scanu, non faccio deroghe per nessuno. Un minuto per ogni dichiarazione di voto. Vi è il consenso dell'Assemblea.

SCANU (PD). Signor Presidente, l'emendamento 2.3000 (testo 3)/1 riguarda la «Difesa Servizi Spa». Ieri quest'Aula ha confermato il proprio voto a favore di questa Agenzia che privatizza di fatto l'Esercito italiano e le Forze armate. Il nostro emendamento tendeva a sottrarre almeno la gestione degli immobili, cosa che invece mi pare voglia essere concessa ulteriormente dal Governo in carica. L'emendamento 2.3000 (testo 3)/6 riguarda la concessione di altri 100 milioni di euro alle forze di polizia e al comparto difesa e sicurezza. La puntualizzazione che ha fatto il Vice Ministro non ci convince. Di fatto, anziché dare 100 milioni ... *(Il microfono si disattiva automaticamente)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/1, presentato dal senatore Scanu e da altri senatori, identico all'emendamento 2.3000 (testo 3)/2, presentato dai senatori Caforio e Mascitelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/3, presentato dal senatore Scanu e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/4, presentato dai senatori Caforio e Mascitelli.

Non è approvato.

L'emendamento 2.3000/5 è decaduto.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/6, presentato dal senatore Scanu e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/7.

GIAMBRONE (IdV). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Giambrone, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/7, presentato dal senatore Pedica e da altri senatori

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/8, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/9.

TANCREDI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TANCREDI (*PdL*). Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere la mia firma e quella dei senatori Di Stefano, Pastore, Piccone e Di Giacomo all'emendamento 2.3000 (testo 3)/9.

LEGNINI (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (*PD*). Anch'io aggiungo la mia firma.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/9, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/10.

TOFANI (*PdL*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (*PdL*). Signor Presidente, ho proceduto ad una riformulazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/10, che ho già consegnato alla Presidenza, ma che comunque desidero leggere. Dopo la parola «Sicilia», aggiungere le seguenti: «, le province di Frosinone e Latina, i Comuni della provincia di Rieti e di Viterbo, nonché i Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646».

PRESIDENTE. Il relatore ed il rappresentante del Governo confermano il parere favorevole sulla nuova formulazione.

Metto pertanto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/10 (testo 2), presentato dal senatore Tofani e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/11.

GIARETTA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (*PD*). Signor Presidente, vorrei segnalare la gravità dell'intervento che si attua con questa normativa. Viene azzerato il settore dell'incentivazione ai carburanti ecologici. Tutti i Governi intervengono sull'economia verde e questo Governo provvede ad azzerare l'intervento sul bioetanolo (si passa da un'incentivazione di 73 miliardi a 4 milioni di lire) e ad azzerare l'intervento per il biodiesel da 250.000 tonnellate agevolate a 18.000, aumentando dell'80 per cento l'accisa.

Si tratta di aziende che hanno investito. È incredibile che il Governo possa fare questo. Mi auguro che nel passaggio alla Camera dei deputati si trovi una diversa copertura e si ristabilisca

l'incentivazione in un settore strategico com'è quello dei carburanti ecologici. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/11, presentato dal senatore Bubbico e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/12, presentato dai senatori Fluttero e Viceconte.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/13.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, in effetti, con l'emendamento 2.3000 (testo 3)/13 non si fa per niente un favore al Mezzogiorno, ma esclusivamente al CNR che - com'è scritto sul «Corriere della Sera» - ha un buco di 18 milioni di euro. Non è stato scelto da nessuna parte, in nessuna sede, né in Conferenza unificata, né l'hanno detto l'ANCI o la Confindustria che il Mezzogiorno ha bisogno di questo tipo di ricerche e men che mai che le debba coordinare il CNR.

Se il Governo vuole elargire delle somme, che le elargisca pure, ma senza farle passare per un beneficio al Sud dell'Italia! *(Applausi del senatore Tedesco)*.

GIARETTA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIARETTA (PD). Signor Presidente, vorrei sottolineare la contrarietà a questo intervento. Ricordo che esiste il programma "Industria 2015", su cui centinaia di imprese hanno presentato progetti integrati tra istituti di ricerca pubblici e privati e aziende, esattamente nelle materie che sono previste in questo provvedimento.

Come è possibile finanziare un ente pubblico per futuri progetti di ricerca, quando sono pronti ed eseguiti, sulla base di una promessa dello Stato, progetti che si tradurrebbero immediatamente in attività?

Dunque, finanziamo i progetti previsti dal programma "Industria 2015" ed eventualmente sosteniamo anche il CNR. Ma prima finanziamo quelli. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/13, presentato dalla senatrice Poli Bortone.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/14.

MARINO Ignazio (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINO Ignazio (PD). Ogni anno, in Italia, circa una persona su mille va incontro ad un arresto cardiaco: parliamo di 60.000 persone nel nostro Paese. Se non si interviene immediatamente con un defibrillatore, la mortalità è altissima, soltanto due persone su cento si salvano. Se si interviene con un defibrillatore, si può salvare il 50 per cento di queste persone.

In sostanza, con 2 milioni di euro in più si possono salvare circa 20.000-25.000 vite ogni anno nel nostro Paese, mettendo i defibrillatori in tutti i luoghi pubblici, a cominciare da quelli dove si svolge attività sportiva.

È un calcolo che abbiamo fatto insieme, in Commissione sanità, nella passata legislatura, perché questa legge venne presentata da Forza Italia e il relatore fu il presidente Tomassini. Credo che sia difficile avere un rapporto costo-beneficio migliore di questo: aumentare lo stanziamento di 2 milioni e arrivare a poter salvare... *(Il microfono si disattiva automaticamente).*

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/14, presentato dal senatore Marino Ignazio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Presidente, non abbiamo fatto in tempo a chiedere di aggiungere la firma dei senatori del Gruppo dell'Italia dei Valori all'emendamento appena votato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/15, presentato dai senatori Caforio e Mascitelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/16, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/17, presentato dai senatori Mascitelli e Lannutti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/18.

MASCITELLI (*IdV*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascitelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/18, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/500, presentato dal relatore.

È approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.3000 (testo 3)/19 (testo 2).

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/20, presentato dal senatore Barbolini e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/21, presentato dai senatori Augello e Caruso.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/22 (testo 2).

DELLA SETA (*PD*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DELLA SETA (*PD*). Signor Presidente, intervengo sugli emendamenti 2.3000 (testo 3)/22 e 2.3000 (testo 3)/23.

Ieri il Consiglio dei ministri ha rinviato, per l'ennesima volta, il decreto che dovrebbe dare avvio ad un programma straordinario per la difesa del suolo. Oggi Governo e maggioranza esprimono parere contrario su questi subemendamenti che vanno nella stessa direzione. Tutto questo avviene dopo che gli ultimi tre o quattro mesi hanno confermato l'altissimo tributo di vite umane che il nostro Paese paga al dissesto idrogeologico del territorio.

La domanda che rivolgo al Governo e alla maggioranza è quanti altri morti dovremo aspettare, prima che il Governo Berlusconi e la maggioranza che lo sostiene si decidano ad impegnarsi su questo fronte, che è decisivo per il benessere di tutti i cittadini. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

INCOSTANTE (*PD*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/22 (testo 2), presentato dai senatori Della Seta e Ferrante.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/23, presentato dai senatori Della Seta e Ferrante.

Non è approvato.

L'emendamento 2.3000/24 è decaduto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/25.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut).* Signor Presidente, intervengo su questo emendamento e sul successivo 2.3000 (testo 3)/26, che prevedono uno stanziamento per i Comuni di Messina e di Scaletta Zanclea, colpite - come è noto - da una recente alluvione.

Capisco che le difficoltà sono moltissime e non voglio per questo svolgere un ragionamento che potrebbe sembrare strumentale. Ricordo però che, dopo solo un mese dalla disgrazia che ha colpito Messina e che ha fatto 38 vittime, oltre ai dispersi, la Protezione civile ha avviato una preliminare ricognizione del fabbisogno economico-finanziario necessario per realizzare i primi interventi che possano portare alla normalità almeno le famiglie (circa 700 persone) che ancora oggi sono sfollate e ospitate presso gli alberghi cittadini.

L'impossibilità di trovare in una manovra finanziaria come questa le risorse da funzionalizzare in via esclusiva a questo tipo di intervento ci sembra obiettivamente di pessimo gusto. Mi fermo qua per un atto di riguardo e per l'estrema serietà dell'argomento.

PRESIDENTE. Senatore D'Alia, le sto concedendo due minuti perché lei sta illustrando due emendamenti.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut).* Concludo, perché non voglio fare polemica su questa vicenda, ma voglio solo rivolgere un appello a lei, signor Presidente, e ai colleghi della maggioranza perché ritengo che su questo argomento sarebbe opportuno che il Senato desse un segnale di pronto intervento diretto alla città e alle vittime, così come pronto è stato l'intervento delle istituzioni in occasione della tragedia.

Con l'occasione, signor Presidente, chiedo la votazione mediante procedimento elettronico dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/25.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS).* Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS).* Signor Presidente, per la parte di maggioranza che rappresento, piccolissima e inascoltata, aggiungo la mia firma all'emendamento 2.3000 (testo 3)/25 e invito il Governo a trovare le risorse per realizzare l'intervento che esso propone.

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, aggiungo la mia firma e quella del senatore Garraffa all'emendamento appena illustrato dal presidente D'Alia.

GIAMBRONE (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIAMBRONE (IdV). Anch'io, signor Presidente, aggiungo la firma di tutti i membri del Gruppo dell'Italia dei Valori agli emendamenti 2.3000 (testo 3)/25 e 2.3000 (testo 3)/26.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/25, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, poiché ho avuto dei problemi nella votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/22 (testo 2), vorrei che fosse registrato il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatrice Incostante.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 2)/26.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, di tale emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore D'Alia, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/26, presentato dal senatore D'Alia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (v. *Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.300 (testo 3)/27.

MARCUCCI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCUCCI (PD). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, nell'aggiungere la mia firma all'emendamento in esame, vorrei ricordare che la tragedia di Viareggio è questione di credibilità dello Stato.

Sono stato tra coloro i quali hanno plaudito alla visita del Presidente del Consiglio il giorno immediatamente successivo alla disgrazia immane che ha colpito questa città toscana. Impegni precisi sono stati assunti e mi auguro che questo Parlamento nella giornata odierna, con l'approvazione di questo emendamento, voglia dare seguito a quegli impegni presi dal Governo e, quindi, dalle istituzioni italiane. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

BALDINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALDINI (PdL). Signor Presidente, anch'io aggiungo la mia firma all'emendamento 2.300 (testo 3)/27. Ritengo molto importante che si rifletta meglio sulla situazione drammatica che si è creata nella mia città e, quindi, sull'opportunità di approvare l'emendamento in esame.

SAIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAIA, *relatore*. Signor Presidente, chiedo ai presentatori di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno. *(Commenti dal Gruppo PD)*.

Non credo ci sia da ridere, collega Lusi. Non sono giochetti questi. *(Commenti del senatore Garraffa)*.

LUSI (PD). È dall'inizio della discussione del disegno di legge finanziaria che chiedete di trasformare gli emendamenti in ordini del giorno!

PRESIDENTE. Va bene, prendiamo atto che non vi è la disponibilità ad accogliere la sua richiesta, senatore Saia.

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/27, presentato dalla senatrice Granaiola e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/28.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Signor Presidente, desidero ribadire che considero la vicenda di questo emendamento, più volte sollecitato al Governo nei diversi esponenti che si sono succeduti in Aula e ai relatori, come la rappresentazione più evidente della disattenzione e della più completa assenza di interlocuzione tra il Movimento per le Autonomie, il Governo e la maggioranza. Questo emendamento fa pagare ad un piccolo comparto produttivo di un piccolo comprensorio meridionale l'inefficienza di una burocrazia ministeriale che ha sbagliato a scrivere due ordinanze di protezione civile facendo confusione tra meccanismi contributivi e meccanismi tributari. Adesso, in una fase di crisi, questo errore diventa un gravame pesantissimo per quelle piccole aziende, ma la totale disattenzione ha impedito in quest'Aula che si potesse porre riparo e rimedio a questa vicenda. Ne prendo atto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/28, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/29, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/30.

MASCITELLI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI *(IdV)*. Signor Presidente, questa mattina abbiamo assistito ad un interessante dibattito - devo dire *bipartisan* - tra il presidente Baldassarri ed il senatore Rutelli sulla cedolare secca del 20 per cento. Questo emendamento si propone di introdurre la cedolare secca per le locazioni nel Comune dell'Aquila che interessano gli studenti universitari. C'è stato un appello pubblico del rettore dell'università per il fatto che gli studenti stanno emigrando dalla sede universitaria per l'impossibilità di trovare degli alloggi.

Con questo emendamento si ottengono due obiettivi: da un lato si stimola la locazione e dall'altro facciamo anche un piccolo laboratorio sperimentale sui saldi di finanza pubblica per vedere le modalità, i vantaggi ed i benefici della cedolare.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mascitelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/30, presentato dal senatore Mascitelli e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/ 31.

LUMIA *(PD)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUMIA *(PD)*. Signor Presidente, beni confiscati alla mafia: si apre la maglia delle vendite. Pensate un po', colleghi, che questa vendita viene messa nelle mani del dirigente del competente ufficio del territorio (sottolineo, territorio) dell'Agenzia del demanio. Pensate un po', un dirigente a 3.000 euro al mese che deve, nel territorio, contrastare la possibilità delle mafie di comprarsi un bene del valore di 200 milioni di euro. Pensate che scelta scellerata il Governo oggi ci propone. Ecco perché chiediamo al Governo di ripensarci, di ritirare questa ipotesi, di riorganizzarla in un altro modo e di fare bene la propria attività di tutela e di messa a reddito dei beni confiscati.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento 2.3000 (testo 3)/31, se il senatore Lumia concorda. Voglio anche sottolineare che non si può fare l'assegnazione dei beni confiscati attraverso l'Agenzia del demanio: è una pura follia ed è un modo ipocrita per non fare queste operazioni. Insistere anche in questa finanziaria su questi aspetti, quindi, è demenziale ed irresponsabile.

LI GOTTI *(IdV)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LI GOTTI *(IdV)*. Signor Presidente, desidero esprimere un voto favorevole sull'emendamento presentato dal senatore Lumia. In base alla relazione annuale del commissario straordinario di Governo per la gestione e la destinazione dei beni confiscati risalente al novembre 2008, i dati riferiti al complesso di questi beni sono: il 30 per cento sono occupati abusivamente, il 36 per cento sono sottoposti a procedure esecutive, il 35 per cento appartengono al patrimonio di aziende confiscate, il 10 per cento sono confische *pro quota*, il 7 per cento è gravato da pendenza di incidenti di esecuzione per la revoca della confisca.

Pensare che l'Agenzia del demanio territoriale possa gestire un 30 per cento di questi patrimoni con una massa di occupanti abusivi è fuor di logica. Significa non dare nulla alla giustizia. *(Applausi del senatore Russo)*.

BATTAGLIA *(PdL)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BATTAGLIA *(PdL)*. Chiedo di apporre la mia firma all'emendamento.

INCOSTANTE *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Signor Presidente, chiedo di apporre la firma di tutti gli altri componenti del Gruppo PD.

Chiedo inoltre che la votazione venga effettuata mediante procedimento elettronico.

GARRAFFA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

GARRAFFA (PD). Signor Presidente, non parteciperò al voto. Questo tipo di atteggiamento da parte del Governo fa male alla lotta alla criminalità organizzata e dà un segno preoccupante, che si unisce all'assenza di fondi per le parti civili e per le intercettazioni.

Manifestate grande orgoglio per gli arresti, ma con queste iniziative azzerate la lotta alla criminalità organizzata. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/31, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. L'emendamento 2.3000 (testo 3)/32 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/33, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/34, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/35, presentato dal senatore Lumia e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/36, presentato dal senatore Bianco e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/37, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/38.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/38, presentato dal senatore Casson e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/39.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Signor Presidente, l'emendamento in esame vuole contribuire a migliorare l'utilizzo di queste risorse derivanti dalle confische. Non si può limitarne l'uso alla copertura degli eventuali buchi di bilancio determinati da esigenze di cassa definite dal Ministro dell'economia con i tagli lineari, resi anche ai Ministeri impegnati nelle politiche di ordine pubblico, di sicurezza e contrasto alla criminalità.

Le confische gravano su territori che pagano il prezzo dell'aggressione mafiosa. Desidero che questo emendamento sia valutato con apertura perché pretende soltanto che la parte prevalente di queste risorse sia utilizzata per rafforzare operativamente tutte le strutture giudiziarie e di polizia che operano nei territori in cui è avvenuta confisca. Quindi, le risorse rimangono nell'ambito di quell'amministrazione ma con una finalizzazione precisa nei territori in cui la confisca è avvenuta.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA *(UDC-SVP-Aut)*. Signor Presidente, chiedo al collega Pistorio se è d'accordo che io apponga la mia firma. Voglio sottolineare che il ministro Alfano, circa un mese fa, proprio su questo tema, intervenendo ad un convegno sui beni confiscati alla mafia, disse che era necessario intervenire normativamente per dare un indirizzo affinché i beni confiscati e i proventi fossero reimpiegati nelle stesse Regioni dove sono stati confiscati.

Per questa ragione, credo sarebbe opportuno accogliere la proposta del collega Pistorio.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Pistorio, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/39, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. L'emendamento 2.3000 (testo 3)/150 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/200.

GAMBA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAMBA (PdL). Signor Presidente, dal momento che il relatore ed il rappresentante del Governo mantengono il loro parere contrario, ritiro l'emendamento 2.3000 (testo 3)/200.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/40.

MONGIELLO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONGIELLO (PD). Signor Presidente, come i colleghi sanno, non c'è Regione italiana, da Nord a Sud, che non abbia dichiarato lo stato di crisi del settore agricolo: penso al Veneto, alla Toscana, alla Puglia e alla Basilicata.

A migliaia gli agricoltori stanno manifestando in tutte le piazze, in modo unitario, chiedendo interventi concreti e immediati a sostegno delle imprese, fiaccate da costi produttivi sempre più alti, oneri contributivi e burocratici opprimenti, redditi falciati e da prezzi sui campi in picchiata. Per non parlare del continuo fluttuare del mercato con impennate pazzesche e delle enormi difficoltà per l'accesso al credito.

In questo quadro di costante desolazione, l'attuale Governo anziché mettere in campo un piano straordinario per l'agricoltura, come fatto da altri Paesi europei (basti citare la Francia che ha stanziato ben 1,6 miliardi di euro, la Germania 750 milioni e la Spagna 300 milioni), e fare così un atto di assunzione di responsabilità nei confronti di questo settore, preferisce giocare a rimpiattino spostando fantomatiche cifre dalla Camera a quest'Aula, senza alcun rispetto della dignità di migliaia di lavoratori, continuamente presi in giro, che vedono le loro imprese perdere terreno di fronte a quelle più fortunate di altri Paesi europei, che godranno quindi di più ossigeno oggi e di una agricoltura più competitiva domani.

Noi del Partito Democratico abbiamo risposto in più sedi, chiedendo almeno l'ordinarietà di risorse che erano già contenute nelle finanziarie del Governo Prodi, come le agevolazioni fiscali e previdenziali fino a dicembre 2010 e il rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale, sul cui solito teatrino in ordine alla copertura - cui il Governo ci sottopone da tempo - non aggiungo ulteriori parole.

Appare evidente che in questa partita di giro con il Ministero dello sviluppo economico nessuno è in grado di sapere realmente quale sia l'entità del finanziamento e quale sia l'anno finanziato. Ecco la ragione del mio emendamento teso ad individuare periodo e tetto di spesa per dare certezza agli agricoltori e per la quale chiedo il voto dell'Aula e degli stessi colleghi che in questi giorni vengono a manifestare insieme agli agricoltori e che hanno assunto impegni, spero non solo sui tartufi.

L'agricoltura italiana ha bisogno di soldi veri e non di bufale metropolitane, per le quali evidentemente per questa maggioranza dovremmo richiedere il marchio DOC. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/40, presentato dalla senatrice Mongiello e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/41, presentato dal senatore Andria e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/42, presentato dalla senatrice Poli Bortone.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/43, presentato dalla senatrice Poli Bortone.

Non è approvato.

L'emendamento 2.3000/44 è decaduto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/45.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PISTORIO (*Misto-MPA-AS*). Signor Presidente, questa è un battaglia storica. (*Commenti ironici dai banchi del centrodestra*). Sì, per noi quella sulle accise è una battaglia storica; non piacerà, ma è una nostra battaglia.

Vorremmo che una quota limitata delle accise sui prodotti che vengono raffinati nel nostro territorio, e che inquinano pesantemente, fosse utilizzata per finanziare un piano di riassetto idrogeologico per sopperire ad un'emergenza denunciata a tutti i livelli. Vorremmo provvedere con una parte di risorse che vengono a realizzarsi a seguito dell'utilizzo sul territorio di quelle attività fortemente inquinanti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/45, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/46, presentato dal senatore Pistorio e da altri senatori.

Non è approvato.

Sull'emendamento 2.3000 (testo 3)/47 c'è un invito al ritiro; senatrice Maraventano, cosa intende fare?

MARAVENTANO (*LNP*). Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/48, presentato dal senatore Tofani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/49, presentato dal senatore Tofani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/50.

INCOSTANTE (*PD*). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/50, presentato dalla senatrice Incostante.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/51, presentato dalla senatrice Incostante.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.3000 (testo 3)/52 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.3000 (testo 3)/53, presentato dai senatori Mascitelli e Lannutti.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/ 54.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). Signor Presidente, un attimo di attenzione. Innanzi tutto vorrei aggiungere a tale emendamento la mia firma e quella del senatore Musi.

Il vice ministro Vegas, nell'illustrare il suo parere, ha riferito che dal punto di vista del Governo non sarebbe necessaria una norma di tal genere per eliminare un'anomalia che si sta verificando. In realtà, le cose non stanno così, almeno allo stato, nel senso che, come ha detto e scritto il collega Micheloni, i lavoratori italiani transfrontalieri sono stati raggiunti da un invito-diffida dell'Agenzia delle entrate per assoggettare i redditi da lavoro e da pensione, sui quali assolvono le imposte, allo scudo fiscale.

È uno scandalo, signor Presidente. Allora, o il Governo consente di introdurre questa norma interpretativa, che è assolutamente doverosa, o, in caso contrario, accolga un ordine del giorno - in questo caso lo chiediamo noi - che sia però effettivamente impegnativo, non nel senso di emanare, chissà quando, una norma chiarificatrice, ma nel senso di impegnare il Governo ad invitare, con atto cogente, l'Agenzia delle entrate a ritirare la circolare, perché non è tollerabile che i lavoratori italiani debbano sottostare allo scudo fiscale sul reddito da lavoro.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo, tant'è vero che l'ho detto. Adesso introduciamo la categoria dell'ordine del giorno impegnativo, che va bene per la circostanza *de qua*, ma - ripeto - io sono assolutamente d'accordo. Il problema si può risolvere con un ordine del giorno, non è necessaria una norma legislativa. Quindi, se l'emendamento viene trasformato in ordine del giorno, questo viene accolto.

PRESIDENTE. Lo definiamo ordine del giorno pesante.

LEGNINI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEGNINI (PD). È pesante, nel senso che impegniamo il Governo a risolvere il problema indicato nell'emendamento, invitando l'Agenzia delle entrate a ritirare la circolare che ha emanato. In questo modo è pesante, altrimenti è leggero.

VEGAS, vice ministro dell'economia e delle finanze. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Il subemendamento 2.3000 (testo 3)/54 è, quindi, ritirato e trasformato nell'ordine del giorno G2.3000 (testo 3)/54 che, essendo stato accolto dal Governo, non verrà posto in votazione.

LEDDI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEDDI (PD). Signor Presidente, intervengo per segnalare che nell'ultima votazione non è stato registrato il mio voto.

BORNACIN (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN (PdL). Signor Presidente, vorrei dire al vice ministro Vegas che le problematiche segnalate dal collega Legnini risultano anche a me per quanto riguarda i frontalieri di Ventimiglia. Vorrei anche chiedere di apporre la mia firma all'ordine del giorno presentato.

ZANETTA (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTA (PdL). Signor Presidente, volevo ringraziare il Governo che ha mostrato attenzione per questo problema. Se la questione si chiude con un giorno in quel senso, ovviamente anch'io lo sottoscrivo.

PRESIDENTE. Coloro che vogliono aggiungere la firma all'ordine del giorno lo comunichino alla Presidenza.

RIZZI (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZZI (LNP). Signor Presidente, vorrei chiedere di apporre le firme di senatori del Gruppo della Lega Nord all'ordine del giorno, il cui elenco farò pervenire alla Presidenza.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/300.

VITA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VITA (PD). Signor Presidente, colleghe e colleghi, il subemendamento 2.3000 (testo 3)/300 viene a raccogliere l'eredità dell'emendamento, a firma anche dei colleghi Butti e Latronico, che è stato trasformato in ordine del giorno. La riformulazione tuttavia viene incontro - mi riferisco alle parole del vice ministro Vegas - alle esigenze del Governo, nel senso che riduce l'ammontare dell'investimento per l'anno 2010 e poi - è la novità di questo subemendamento - onde evitare qualsiasi dubbio, siccome siamo in prossimità del ritocco del canone RAI, si evoca il fatto che il medesimo canone RAI può essere lievemente innalzato anche per far fronte alle necessità di investimento delle reti locali sul digitale. Pregheremmo, quindi, di votarlo. *(Applausi dal Gruppo PD)*.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Vita, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del subemendamento 2.3000 (testo 3)/300, presentato dal senatore Vita e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Sull'emendamento 2.3000 (testo 3)/301 c'è un invito al ritiro e alla trasformazione in ordine del giorno. Senatore Chiti, lo accetta?

CHITI (PD). Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.3000 (testo 3)/301 non verrà posto in votazione.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3), nel testo emendato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3000 (testo 3), presentato dal relatore, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 2, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 3, nel testo emendato.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Incostante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'articolo 3, con le allegate tabelle, nel testo emendato.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790

PROCACCI *(PD)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROCACCI *(PD)*. Signor Presidente, volevo segnalare che nell'ultima votazione mi sono sbagliato e quindi il mio voto è da considerarsi contrario.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, senatore Procacci.

Passiamo quindi alla votazione finale.

Avverto che le dichiarazioni di voto sui disegni di legge finanziaria e di bilancio saranno svolte congiuntamente.

Presidenza del vice presidente CHITI (ore 17,13)

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto. *(Brusio)*

PRESIDENTE. Collegli, vi prego di consentire al senatore Pistorio di iniziare la sua dichiarazione di voto. Chi non è interessato può uscire.

Senatore Pistorio, ha facoltà di parlare.

PISTORIO *(Misto-MPA-AS)*. Signor Presidente, abbiamo evitato di dover alzare i toni infastidendo ulteriormente i miei colleghi ai quali certamente, nel corso del dibattito sulla legge finanziaria, non ho fatto mancare il tono della mia voce come contributo appassionato a questo lavoro parlamentare del quale si coglie ogni giorno di più l'assoluta inutilità. Francamente, partecipare con la massima convinzione, per fede nella cultura parlamentare, a questo impegno che dovrebbe essere tra i più rilevanti della vita politica e dover assistere, senza colpa di alcuno (probabilmente a causa dei rigorosissimi vincoli di bilancio ma anche per una particolare interpretazione del rapporto Governo-Parlamento e, nel Governo, persino con la sua maggioranza parlamentare), a questa sfilza di pareri contrari, di indisponibilità e di totale impossibilità di contribuire ad un miglioramento del testo, è veramente frustrante.

Oltre a questa considerazione di ordine generale, bisogna aggiungere che la legge finanziaria, da qualche anno, è stata depotenziata per una scelta legittima del Governo che ha provveduto per tempo a ridurre l'impatto politico e finanziario di questo strumento. Accanto a ciò, si deve prendere atto della totale disattenzione che la maggioranza di Governo e la compagine dell'Esecutivo manifestano nei confronti di qualsiasi iniziativa avanzata dal Movimento per le Autonomie che cerca di interloquire secondo le regole definite. Tra l'altro, ci era stata assicurata una certa attenzione politica alle nostre proposte, anche distinguendo i tempi. Tale attenzione dovrebbe essere maggiore quando gli effetti dello scudo fiscale consentiranno al Governo di avere, dal punto di vista finanziario, una disponibilità tale da poter accogliere qualche iniziativa parlamentare e dei Gruppi della maggioranza. Oggi, invece, si conclude un'occasione che avrebbe dovuto consentire interventi magari più ridotti e limitati ma che comunque garantissero un minimo di dialettica tra i parlamentari e l'Esecutivo.

Ebbene, per quanto ci riguarda, abbiamo preso atto che questo non si è realizzato in alcun modo e che nessuna nostra proposta, da quelle ad un più limitato impatto finanziario a quelle più ambiziose, è stata considerata con sufficienza, in quanto tutte assolutamente impraticabili. Abbiamo anche preso atto di un umore montante di insofferenza ulteriore per le Regioni del Mezzogiorno, che probabilmente abbiamo il torto di rappresentare male, ma questo è il nostro dovere e lo faremo

con ancora più convinzione. Io denuncio - lo dico agli amici Capigruppo del PdL, Gasparri e Quagliariello - che vi è una difficoltà politica molto seria nel rapporto di maggioranza tra il Movimento per le Autonomie e il Popolo della Libertà. Rimane immutato - lo dico solennemente perché è l'unico punto fermo che non è in discussione - un rapporto di apprezzamento e di stima nei confronti del Capo del Governo, che è garante di questa coalizione, ma sugli atti del suo Esecutivo abbiamo evidenti motivi di critica, che rendiamo esplicite in questa occasione non votando la legge finanziaria.

Il voto del Movimento per le Autonomie sarà di astensione, che al Senato vale come un voto contrario. È un atto esteticamente meno aspro, ma nella sostanza è una presa di distanza da questo provvedimento, non solo per quello che ha determinato in termini di relazioni politiche ma anche per il contenuto totalmente disattento al tema del Mezzogiorno, che doveva essere affrontato enfaticamente con l'ipotesi, tutta da verificare, della Banca del Sud; un emendamento che, per ragioni procedurali, è venuto meno senza che tanti di noi abbiano a dolersene.

Devo dire che il Sud è il grande assente in questa finanziaria, rispetto agli annunci di piani straordinari e alle tante occasioni in cui il Governo ha affermato di avere pronta una manovra straordinaria e di grande impatto, che dovesse riscattare la condizione di degrado e di ritardo di sviluppo del Mezzogiorno.

Con grande serenità e pacatezza, tenuto conto del clima delle relazioni politiche che esistono e della carenza in questo provvedimento di qualsiasi misura strategica che affronti il tema dello sviluppo del Sud, quindi anche in ragione del venir meno dell'emendamento del relatore che doveva consentire quantomeno il dibattito su quello strumento straordinario che era la Banca del Sud, annunciamo il voto di astensione del Movimento per le Autonomie sui disegni di legge finanziaria e di bilancio. *(Applausi dal Gruppo Misto-MPA-AS).*

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALIA (UDC-SVP-Aut). Signor Presidente, una finanziaria definita dal ministro Tremonti "*light*" meriterebbe una dichiarazione di voto succinta. Tuttavia, poiché la gravità, l'enormità e l'inutilità di ciò che la maggioranza si appresta a votare sono così grandi, per un atto di riguardo nei confronti di chi ci ascolta e del Parlamento, credo sia giusto dare una motivazione articolata al nostro voto contrario ad un provvedimento che, nella migliore delle ipotesi, sarà inutile rispetto all'andamento economico e alla situazione sociale del nostro Paese.

Non più tardi di due mesi fa, signor Presidente, abbiamo rilevato come il Documento di programmazione economico-finanziaria registrasse un pesante crollo dei consumi e della domanda nel nostro Paese, con un pericoloso ridimensionamento dei redditi reali e del potere d'acquisto delle nostre famiglie. Tutte conseguenze, sì, dell'impatto enorme della crisi economica, ma anche inevitabile frutto del pesante effetto leva che la crisi ha generato a causa della carenza nel nostro Paese di un sistema di mercato del lavoro, economico e istituzionale adeguato, o almeno lontano dallo scadentestatus in cui riversa, se messo a confronto con i principali Paesi europei.

Sempre in occasione di quella discussione, abbiamo preso atto della circostanza che alla fine del 2008 si rilevava una diminuzione del 13,5 per cento rispetto al 2007 della ricchezza finanziaria netta in possesso delle famiglie italiane. In aggravio a tale condizione di indubbio svantaggio per i cittadini, abbiamo anche evidenziato come, soprattutto negli ultimi mesi, la qualità del credito ad imprese e famiglie si sia deteriorata, comportando un aumento del rapporto tra sofferenze e credito concesso. In parole povere, aumento della povertà degli individui e delle imprese, costrette a chiudere. Particolarmente deprimenti sono poi le condizioni del mercato del lavoro, che ha visto produrre, parole recenti del governatore Draghi, solo quest'anno un aumento di 650.000 disoccupati sull'intero panorama nazionale.

Questa è la fotografia sbiadita del Paese in cui viviamo. Questi i concetti che dovremmo tenere tutti bene impressi, soprattutto ora che quest'Assemblea si trova ad approvare l'ennesimo provvedimento economico, questa volta quello madre, la finanziaria, senza aver benché minimamente offerto segno tangibile di una percezione, o almeno qualcosa che vagamente le somigli, della realtà del nostro Paese e delle condizioni disastrose in cui si trovano gli italiani. È vero, i primi segnali di ripresa sottolineati dall'aumento del prodotto interno lordo dell'ultimo trimestre ci fanno ben sperare, ma il rischio forte è che si tratti solo di segnali non destinati ad avere una forte continuità.

Il nostro è un Paese fermo, o meglio sta cercando lentamente di rialzarsi e riprendere a camminare grazie alla passione della gente ed alla volontà di non mollare, ma non può che farlo con fatica e

con il freno a mano tirato, in nome di un passato ma soprattutto di un presente politico profondamente miope di fronte alle reali necessità che andrebbero affrontate per risollevarne le sorti. Il relatore sottolineava non a torto come, a suo dire, la nostra spada di Damocle fosse il debito pubblico. Indubbiamente questo è vero, ma è altrettanto vero che è arrivato il tempo di scelte convincenti, serie e difficili. È arrivato il momento di comprendere che se non si offrono risposte concrete a famiglie, lavoratori ed imprese, il nostro Paese è destinato a diventare ancor più di quanto non sia già la Cenerentola d'Europa o, se preferite, il carrozzone d'Europa.

Eppure l'occasione, colleghi, era propizia. Il Governo, favorito anche da una buona dose di mancanza di coraggio e volontà da parte della maggioranza rappresentata in quest'Assemblea, ha "dimenticato" di intervenire in occasione di questa finanziaria. Non si intravede alcun provvedimento per le famiglie, né alcunché di concreto per i lavoratori. E poiché *verba volant scripta manent*, rilevo che questa maggioranza ha bocciato i nostri emendamenti sul quoziente familiare; sull'aumento delle detrazioni per oneri di famiglia; sulla trasformazione delle detrazioni per oneri di famiglia in deduzioni; sull'aumento degli assegni familiari, sul contributo per i genitori che intendano diminuire l'attività lavorativa per dedicarsi alla cura del figlio nato; sull'aumento del 10 per cento dell'importo massimo di detrazione degli interessi passivi sui mutui per ciascun figlio a carico; sulla detraibilità delle spese per l'acqua, per la luce e per il gas per i contribuenti con tre o più figli a carico; sull'aumento della detrazione delle spese mediche per i contribuenti con figli a carico; sul contributo a favore dei figli minori frequentanti scuole paritarie a parziale rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle rette scolastiche; sulla detraibilità delle spese per la frequenza dei corsi di istruzione secondaria ed universitaria, comprese le spese per l'acquisto dei testi scolastici; sui contributi dei figli frequentanti la scuola secondaria di primo e secondo grado; sulla deducibilità delle spese fatturate di manutenzione, riparazione, ammodernamento e ristrutturazione relativa agli immobili, il cosiddetto contrasto di interessi.

Ed ancora ricordo gli emendamenti sull'aumento al 25 per cento dell'importo massimo di detrazione degli interessi passivi sui mutui per ciascun figlio a carico; dell'aumento della detrazione del 19 per cento delle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette relative alla frequenza di scuole materne paritarie, primaria e secondaria di primo e secondo grado per i figli. (*Brusio. Richiami del Presidente*). Sull'incremento di 30 milioni di euro per il capitolo Fondo scorta per la Polizia di Stato e quant'altro, sulla cedolare secca e su tutti gli altri emendamenti.

Non c'è un solo intervento, piccolo, medio o grande, a sostegno delle famiglie italiane che la maggioranza ed il Governo abbiano assecondato ed approvato. Non vengano a raccontare chiacchiere: in questo disegno di legge finanziaria non c'è alcun intervento che riguardi il sostegno alle piccole e alle medie imprese. Si è partiti con il taglio dell'IRAP annunciato dal presidente Berlusconi all'assemblea di Confartigianato; si è passati al taglio dell'IRAP per le piccole e medie imprese; si è passati poi alla deducibilità solo per le imprese che avessero bilanci in perdita; si è arrivati, quindi, al taglio dell'IRES e ieri sera si è giunti alla partita di giro truffaldina sullo sconto del 20 per cento sull'acconto IRPEF di fine anno per i liberi professionisti ed i lavoratori autonomi e le partite IVA.

Sottolineo che tale misura non rappresenta un taglio delle tasse, ma significa solo consentire al Governo e alla maggioranza di non portare a residuo passivo l'entrata di 3,5 miliardi di euro prevista sullo scudo fiscale, di utilizzarla invece coprendo ora il buco relativo al taglio dello sconto sull'acconto IRPEF, recuperandolo con l'extragettito nel 2010. In altri termini, i contribuenti italiani che oggi pensano di avere avuto il taglio delle tasse e che spenderanno i loro soldi a Natale, ripagheranno con gli interessi al fisco quello che non hanno pagato in termini di acconto nel 2009 e lo ripagheranno nel 2010 anche con l'aumento del debito pubblico. Questo è il miracolo italiano che il Governo sta ammannendo a noi e alle nostre famiglie!

Inoltre, signor Presidente, credo che non possiamo non fare un'analisi impietosa di una finanziaria che non c'è qui, al Senato. In questo ramo del Parlamento la finanziaria non c'è per due ragioni: innanzi tutto, non vi sono i fondi per le coperture e, quindi, si tratta di una manovra fallace, di un effetto *spot* e di misure che non hanno alcun tipo di rilievo; in secondo luogo, bisogna liberare il Senato da argomenti da trattare perché c'è la "questione madre" che la prossima settimana troverà l'ingresso nelle aule della Commissione giustizia e di cui ci dobbiamo occupare. Il nostro Paese, infatti, non si deve occupare del taglio delle spese inutili, degli incentivi alle famiglie, alle imprese e ai lavoratori o al sostegno di chi si trova in condizioni peggiori; si deve occupare di tagliare alcuni processi! Questo moralmente, ancor prima che politicamente, è assolutamente inaccettabile per ogni cittadino per bene del nostro Paese! (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut e PD*).

Aggiungo, signor Presidente, che la finanziaria in esame non tiene conto degli italiani all'estero né dei settori trainanti per il futuro del Paese come il turismo. A tale proposito, vorrei capire dove sono le agevolazioni sull'IVA nel settore del turismo tanto strombazzate dal neo Ministro del turismo! Allora, credo non si possano più illudere gli italiani affermando che al Senato non ci sono i soldi ma

le risorse saranno reperite alla Camera, visto che l'esame della finanziaria è concluso con il decreto-legge con cui è stato fatto lo sconto del 20 per cento sull'acconto IRPEF.

Confidiamo però che l'iniziativa assunta da alcuni colleghi di maggioranza con grande onestà intellettuale con i loro emendamenti, trovi alla Camera dei deputati quel giusto sostegno che serva a far uscire il nostro Paese dall'immobilismo di un Governo che non si occupa dei problemi reali dei cittadini italiani (*Applausi dai Gruppi UDC-SVP-Aut, IdV e PD*).

Omissis

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1790 (ore 17,30)

MASCITELLI (*IdV*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASCITELLI (*IdV*). Signor Presidente, dopo settimane di lavoro intenso, è bene che il Paese sappia che qui, in Senato, in occasione dell'esame del disegno di legge finanziaria, siamo stati chiamati a non cambiare nulla! Nelle pagine della storia o meglio nei verbali di seduta resteranno scolpite le parole del vice ministro Vegas, che sulle nostre proposte che tentavano di fornire una risposta ai tanti problemi irrisolti del nostro Paese, ha dichiarato che non è questa la sede potranno essere affrontate. Vorrei sapere, però, se non è questa la sede, quale dovrebbe essere.

Resteranno scolpite anche le parole del relatore, senatore Saia, che ci ha chiesto di attendere che la Camera dei deputati decida. Così abbiamo appreso, in una novella riscrittura della Costituzione materiale, che il Senato è l'anticamera della Camera. Un epilogo d'altronde che era già stato annunciato dai titoli di apertura del TG1 di Minzolini di una settimana fa: «Ripresa economica in forte slancio. L'Italia è il sesto paese più ricco del mondo». Seguiva la dichiarazione autocelebrativa e senza contraddittorio del ministro Tremonti, che dichiarava: «Il tempo è stato galantuomo. Non si cambia nulla. Bisogna insistere».

È difficile, cari colleghi, insistere sul nulla. Dopo mesi di chiacchiere, *gossip* e sciaguratezze avremmo voluto tornare ad affrontare in modo serio i problemi del nostro Paese e invece ci parlate di un nuovo miracolo italiano. Non abbiamo bisogno di spiegare ai molti italiani che vivono con redditi iniqui, con una pensione indecente o l'incertezza di un lavoro oggi per il domani, che il super indice OCSE è soltanto una statistica, derivata da altre statistiche, che indica una probabilità e che la stessa OCSE invita alla cautela.

Cari colleghi della maggioranza, non avete saputo o voluto fare altro che presentarci una finanziaria in cui l'unico aumento è quello delle promesse, l'unico calo è quello degli aiuti. Una finanziaria in cui tra un emendamento e l'altro ci avete proposto tutto e il contrario di tutto: dalle detrazioni fiscali per i raccoglitori occasionali di tartufo alla riduzione delle accise per il gasolio delle imbarcazioni di pesca a Lampedusa. Oggi abbiamo il dovere di dire agli italiani che una maggioranza di centrodestra confusa e contraddittoria è più in crisi della stessa crisi.

Signor Presidente, vi sono almeno 10 buone ragioni per cui non voteremo questa finanziaria. Molte sono le domande a cui abbiamo voluto dare delle soluzioni con i nostri emendamenti e troppe le questioni irrisolte. Voi della maggioranza vi siete chiesti: è meglio un posto fisso o un precario? Noi vi abbiamo risposto che è una vergognosa presa in giro parlare di posti fissi in un Paese che al momento non produce neppure posti precari. Noi abbiamo chiesto al Governo di mettere da parte i colpi di teatro e gli effetti annuncio e di affrontare i problemi vissuti da milioni di italiani, tutelando le fasce sociali non coperte, rendendo più uniformi le protezioni, creando un percorso di ingresso al lavoro con regole nuove, per conciliare flessibilità e tutela.

Voi della maggioranza vi siete chiesti: è meglio pagare l'IRAP o abolirla? Noi diciamo che sarebbe un delitto non fare nulla, rinviando al futuro la riduzione IRAP sul costo del lavoro e sul costo degli interessi, perché le imprese hanno un bisogno urgente di questo aiuto, oggi più di domani, per il semplice fatto che domani molte rischiano di essere ex imprese.

Voi della maggioranza vi siete chiesti: è meglio continuare a far pesare sui comuni il debito pubblico o continuare soltanto a parlare di federalismo delle autonomie? Riteniamo che il Patto di stabilità, con la misera modifica dello sblocco del 4 per cento, insieme alle minori entrate, rendano la situazione dei Comuni drammatica, con una perdita di entrate di oltre 1 miliardo di euro.

Voi della maggioranza vi siete chiesti: meglio i Tremonti Bond, che nessuno ha voluto, o una diversa politica di sostegno alle piccole e medie imprese? Noi diciamo che detassare gli utili reinvestiti quando non se ne fanno o limitarli a poche categorie, ridurre i fondi per la ricerca e innovazione, applicare sull'accesso al credito d'imposta il *click day*, che ha già esaurito al 2008

l'intero stanziamento fino al 2015, non aiuti la competitività e la sopravvivenza delle nostre imprese, siano esse del profondo Sud, siano esse del Nord, della Padania.

Voi della maggioranza vi siete chiesti: è meglio impegnare risorse come i 3 miliardi per difendere la compagnia aerea di bandiera o tutelare la famiglia che significa, quella sì, salvaguardare la coesione e la tenuta della nostra società civile? Noi diciamo che la politica dei tagli non va fatta pagare alle famiglie italiane. In due anni di Governo di centrodestra le risorse trasferite dallo Stato alle Regioni sono diminuite di due terzi e tra queste mancano all'appello i 400 milioni per la non autosufficienza e i 100 milioni per la prima infanzia e lo stesso Fondo nazionale per le politiche sociali sarà ridotto alla risibile somma di 140 milioni. Avete prodotto, di fatto, una controriforma, facendoci passare dallo Stato sociale allo Stato minimo.

Voi della maggioranza vi siete chiesti: è meglio una banca del Sud o continuare semplicemente a parlare del Sud come questione nazionale? Noi riteniamo che non si tratta di fare una nuova banca cui dietro un aggettivo si nasconde un ritorno ai vecchi metodi del passato, o costruzioni che richiedono tempi lunghi che non sono compatibili con l'urgenza dei problemi attuali; o ancor meno affidare la questione del Mezzogiorno alla fatalità delle case da gioco, come si è discusso troppo abbondantemente questa mattina. Politiche attive per il Mezzogiorno per noi significa creare le condizioni perché le banche siano indotte ad operare di più e meglio nel Sud, a gestire meglio i fondi agevolati per il Meridione. Voi al contrario avete tolto al Mezzogiorno ogni strumento attivo a livello nazionale per sostenere gli investimenti delle imprese e siamo ancora in attesa, ad oggi, di conoscere dell'approvazione da parte del Governo delle risorse vere da destinare ai piani regionali per la spesa per il Sud.

Voi vi siete chiesti: è meglio nascondersi sotto l'alibi del debito pubblico o far finta di risanare i conti pubblici con tagli alla cieca, che colpiranno i settori del Paese su cui al contrario si dovrebbe investire? La spesa pubblica è malata di inefficienza: solo nel 2008 le risorse inutilizzate ammontano a 13 miliardi e a 20 miliardi la parte della spesa che sfugge a ogni controllo. Noi diciamo che il contenimento della spesa pubblica non può prescindere da un'attenta e a volte anche impopolare opera di razionalizzazione, in cui è importante ridefinire le priorità nella distribuzione dei fondi pubblici e modificare l'ordine delle voci, eliminando quei comportamenti che la Corte dei conti nella sua ultima relazione annuale ha definito patologie da devianza.

Infine, cari colleghi della maggioranza, voi vi siete chiesti: è meglio stare fermi o fare qualcosa? È ormai evidente dagli emendamenti, controemendamenti, controfinanziarie che sono state elaborate e depositate all'interno della maggioranza, che non vi manca soltanto un progetto condiviso per il futuro del Paese, non vi manca soltanto una uniformità di proposte; vi manca qualcosa di più importante: il senso di responsabilità e il coraggio. Dietro l'ansia di correre dietro ai vostri sondaggi di gradimento e la ricerca di trucchi contabili per far tornare i conti, avete rinunciato ad analizzare ma soprattutto a capire la realtà in cui vive il nostro Paese. Alla fine avete iniziato a pensare anche voi che tutto sommato, con il pretesto di qualche *escort* in più o di processi brevi, è meglio tornare alle elezioni anticipate.

Noi voteremo convintamente contro il disegno di legge finanziaria, perché riteniamo che prima tornate a casa e meglio sarà per il Paese. (*Applausi dai Gruppi IdV e PD. Congratulazioni*).

[GARAVAGLIA Massimo](#) (*LNP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVAGLIA Massimo](#) (*LNP*). Signor Presidente, completiamo oggi il primo passaggio del disegno di legge finanziaria che sicuramente è una finanziaria anomala, di transizione verso la nuova legge di contabilità, che quindi rivedrà proprio la procedura con cui la si compone; una finanziaria che sappiamo essere ridotta negli importi perché la finanziaria vera è già stata fatta lo scorso anno e i saldi sono chiusi, tant'è che il maxiemendamento su cui ci siamo dilungati oggi tutta la giornata e anche nella giornata di ieri alla fine è poco più dello 0,0002 per cento della spesa pubblica totale. Quindi veramente parliamo di poche cose.

Questo mette in luce la necessità di riforme vere. Una riforma vera sicuramente è quella del bicameralismo perfetto, che di perfetto a nostro avviso non ha un bel niente, tant'è che la discussione approfondita che è stata fatta su temi importanti (pensiamo all'IRAP, alla cedolare sugli affitti e quindi anche alla detrazione per gli inquilini) adesso ci lascia un po' a bocca asciutta perché l'argomento sarà discusso alla Camera dei deputati e poi di nuovo in Senato.

Ebbene, se la finanziaria doveva essere approvata in una Camera sola, è chiaro che il problema si risolveva in quel ramo del Parlamento. Quindi, questa situazione, banalmente, discende dal fatto che c'è un doppione. Rimanendo a questi due temi che sono stati affrontati, non si può pensare di

risolvere, per esempio, il problema della cedolare sugli affitti al 20 per cento, (o anche al 22-23 per cento) con la conseguente detrazione per gli inquilini, con un emendamento. Un'operazione del valore di svariate centinaia di milioni di euro va approfondita ed è il Governo che, alla fine, deve trovare la sintesi. Noi speriamo che si trovi questa sintesi entro la fine dell'*iter* della finanziaria.

Abbiamo apprezzato l'apertura del vice ministro Vegas sulla questione dell'IRAP per le aziende in perdita. Sappiamo tutti come è odiosa questa tassa e il lato più odioso è proprio il fatto di doverla pagare quando si è in perdita. Per intenderci, è come se chiedessimo ad un insegnante o ad un magistrato di lavorare gratis un mese, anzi di pagare per lavorare. Questa è la situazione in cui si trova un imprenditore che è in perdita: ha lavorato, non ha guadagnato e in più deve pagare le tasse. È evidente che questa è una stortura, per cui siamo assolutamente d'accordo e favorevoli a risolvere questa situazione paradossale.

È fondamentale il tema generale del sostegno a tutte le imprese, a partire da quelle piccole e medie, e alle famiglie, in una situazione di crisi come quella che stiamo vivendo. Del resto, questo problema ha attraversato tutta l'azione economica del Governo e del Parlamento, nell'ultimo anno e mezzo: praticamente, ogni provvedimento che facciamo tratta di crisi, in una maniera o nell'altra. Certo, sarebbe bello per tutti poter fare di più e meglio, ma bisogna mantenere in equilibrio i conti pubblici, che sono davvero in difficoltà. A tale proposito, urge affrontare le altre riforme drastiche ed importanti che riguardano la pubblica amministrazione, il federalismo fiscale e l'ordinamento degli enti locali, anche perché non possiamo più sostenere in eterno questa divaricazione tra la spesa pubblica, che rimane costante, e le entrate, che invece sono legate al solo settore privato e quest'anno hanno avuto un calo molto rilevante.

In un'impresa, quando cala il fatturato, si razionalizza la spesa se è possibile, si tagliano i premi, anzi non si danno affatto. Se poi l'impresa continua ad andare male e il calo del fatturato non è compensato da riduzioni di spesa, c'è la cassa integrazione, poi la mobilità ed infine i licenziamenti. Questo è ciò che avviene nel mondo reale. Da questo punto di vista, non c'è differenza tra famiglie e imprese, perché sono tutti nella stessa barca. Nel frattempo, però, la pubblica amministrazione vive la sua realtà parallela, dove non cambia niente, per cui anche se c'è stato un calo del fatturato, (che per l'azienda Italia è la riduzione del PIL del 5 per cento) i premi vengono erogati come se niente fosse, si continua a parlare di stabilizzazioni, addirittura di rinnovi di contratti, si minacciano scioperi e quant'altro. Come si vede, il contrasto è stridente. Nella pubblica amministrazione non c'è la cassa integrazione, figuriamoci la mobilità e i licenziamenti. Prima o poi, questi due mondi - quello virtuale della pubblica amministrazione e quello reale che invece la finanzia - dovranno trovare necessariamente un accordo e un equilibrio.

Come è possibile ottenerlo? Sappiamo tutti che è impopolare tagliare, però abbiamo visto in questi anni che i tagli cosiddetti lineari, cioè in percentuale, non hanno mai funzionato. L'unico modo per tagliare veramente e approfonditamente è fare quelle benedette riforme che la Lega Nord propugna da anni e anni: non solo il federalismo fiscale, per la responsabilizzazione degli enti locali a tutti i livelli, ma anche il riordino degli enti locali, che adesso è ancora più pregnante perché è la prima fetta di quella grande riforma.

Anche in questo caso c'è una dispersione di responsabilità e di funzioni, oltre che doppioni che non sono più sostenibili. Pertanto, che si arrivi speditamente all'approvazione del riordino degli enti locali abolendo tutto ciò che si può abolire, semplificando tutto ciò che si può semplificare è assolutamente necessario, perché per forza di cose dobbiamo ritrovare un equilibrio fra la parte pubblica e la parte privata del Paese, che è quella che tutti i giorni rischia, quella che tutti i giorni non sa se tira su la "cler" e avrà nel cassetto i soldi a sufficienza per pagare i propri dipendenti, i propri operai, i propri impiegati. Questi due mondi devono necessariamente trovare un equilibrio e per noi l'equilibrio lo si può trovare semplicemente facendo queste drastiche e profonde riforme. Se lo si fa, potremmo mettere a posto la finanza pubblica e anche dare fiato alle nostre imprese private che fanno fatica a competere sui mercati internazionali, anche perché sappiamo tutti che con un calo della domanda che si registrerà stabilmente nei prossimi anni abbiamo bisogno di rendere più competitive le nostre aziende. Ed il fattore principale di non competitività per le aziende italiane è proprio il peso della burocrazia, inteso sia come dimensionamento esagerato, elefantino, sia come inefficienza. Dopo vengono le tasse.

Le due cose, secondo noi, possono andare tranquillamente di pari passo: ridurre la burocrazia, sia come dimensione sia come inefficienza, e ridurre le tasse. Per farlo bisogna semplicemente fare le riforme: federalismo fiscale e riordino degli enti locali. (*Applausi dai Gruppi LNP e PdL. Congratulazioni*).

FINOCCHIARO (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINOCCHIARO (PD). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo, abbiamo osservato con curiosità e anche con attenzione in questi giorni di lavoro parlamentare il frenetico immobilismo con il quale maggioranza e opposizione si sono accinte all'opera di approvazione di questo disegno di legge finanziaria. Adopero un ossimoro, è ovvio, e forse potrei adoperare un'immagine: è stato come assistere a certe comiche della prima cinematografia, quella in bianco e nero, senza sonoro. Non so se riesco a focalizzare il vostro ricordo. C'è una moltitudine di bombette, di grembiolini, di gente che si alza, scende, si siede, sale le scale, le ridiscende precipitosamente, si sposta da destra a sinistra e, ad un certo punto, il fermo immagine: è rimasto tutto identico a come era prima. Lì normalmente la sala scoppiava in una risata. Qui, in realtà, non c'è niente da ridere.

Potremmo dire che questa finanziaria è assai più facilmente descrivibile; in realtà, descrive molto bene in quanto corrisponde al nulla, perché anche il nulla significa e descrive. E la prima valutazione che mi viene da fare è che certamente descrive una grave difficoltà e un serio infragilimento del Governo.

Certo, se dovessi guardare ai numeri di molteplici votazioni, al di là del fatto che il Regolamento del Senato - e solo il Regolamento del Senato - equipara le astensioni ai voti contrari, dovrei dire che questo Governo è stato più volte politicamente battuto in quest'Aula. *(Applausi dal Gruppo PD)*. Perché questo poi è il punto. Ma io vorrei riferirmi a questa fragilità politica che si è manifestata certo in maniera molto vistosa con il sistema degli emendamenti che sono stati presentati da autorevolissimi rappresentanti di questa maggioranza.

Erano emendamenti che probabilmente avevano dei difetti, mancavano talvolta di copertura oppure presentavano uno strumento che poteva considerarsi contestabile, ma erano una proposta di governo, erano una proposta di politica economica. E non è un caso che su una grande quantità degli oggetti e degli obiettivi indicati in quel sistema c'era una piena coincidenza con le proposte che venivano dall'opposizione. Questa, peraltro, è una conclamazione del fatto che è possibile trovare, rispetto ai bisogni del Paese e rispetto, direi quasi, alle ovvietà delle necessità e dei bisogni del Paese, una coerenza tra le scelte e le posizioni della maggioranza e dell'opposizione.

Presidenza del presidente SCHIFANI (ore 17,50)

(Segue FINOCCHIARO). La cedolare secca sugli affitti, il credito d'imposta, gli investimenti sulla ricerca, il taglio dell'IRAP, il fisco per le famiglie, gli investimenti sul lavoro, il Mezzogiorno: appunto, una proposta di politica economica per il Paese.

Ma il nulla descrive, il nulla, ovvero nessuna proposta di politica economica descrive. E descrive un'altra cosa; questo è un altro degli elementi di fragilità, mi pare a questo punto, del Governo e della sua relazione con la sua maggioranza: descrive anche lo scolorimento di una identità politica della coalizione che governa il Paese, ma più propriamente della proposta politica del Presidente del Consiglio, che aveva certo caratteri identitari fortissimi, che si sono imposti in periodo elettorale e che lo hanno condotto a vincere le elezioni, caratteri identitari riconoscibilissimi, anche perché poi supportati da una capacità di propaganda e di proposizione pubblica molto efficace.

Uno di questi tratti identitari assolutamente inequivocabili era quello della sicurezza dei cittadini, su cui la maggioranza ha basato la campagna elettorale e che è stato uno dei motori del successo della coalizione, vero o falso che fosse. Era falso, perché con questa finanziaria si completa un'opera che è cominciata nel 2008, dal primo giorno in cui avete iniziato a governare: sono stati tagliati 900 milioni di euro solo sul comparto del Ministero dell'interno, e per il 2011 altri 500 milioni di euro.

Poiché ne ha già detto benissimo il senatore Morando, non torno sul giochetto, sul magheggio, sull'illusionismo dei 100 milioni che mettete a disposizione, ma se anche fossero veri, è talmente ampia la sproporzione tra ciò che è stato tagliato e ciò che si mette a disposizione che, per una volta, vi direi - visto che vedo continuamente, in tutte le occasioni esponenti della maggioranza e del Governo vantarsi dei successi nel contrasto alla mafia e alla criminalità organizzata (sulla legislazione varata in questa legislatura noi rivendichiamo di aver dato il nostro apporto e contributo decisivo) - che forse è il caso di smettere di vestire così frequentemente e così palesemente le penne del pavone. Magari questi risultati sono dovuti al lavoro di quelle forze dell'ordine a cui non pagate gli straordinari e di quei magistrati che ogni giorno insultate e cercate di ridurre al silenzio e all'ordine. *(Applausi dal Gruppo PD e del senatore Pardi)*.

Questo tanto per mettere un po' di ordine nelle questioni. E magari gran parte dei successi che il Presidente del Consiglio riscuote nelle zone terremotate sono dovute a quei vigili del fuoco a cui ancora lo straordinario per il terremoto d'Abruzzo non l'avete pagato. Tanto per ricordare qualcosa.

Sicurezza: questo è il punto. Nel frattempo offrite alla discussione pubblica il disegno di legge Gasparri-Quagliariello. In proposito dico solo una cosa: mi augurerei che il Governo avesse il buonsenso di accogliere immediatamente la proposta che voglio fare in questa sede a nome del mio Gruppo, e cioè che, prima di aprire il fascicolo in Commissione, il ministro Alfano venga in Parlamento a farci una valutazione del numero di procedimenti che andranno al macero con questo provvedimento. (*Applausi dal Gruppo PD*). Il resto lo vedremo: merito, costituzionalità. Solo questo: quante centinaia di migliaia di processi penali andranno al macero.

E poi, ovviamente, il capitolo forse più brillante con il quale dall'inizio della sua discesa in campo, nel 1994, il presidente Berlusconi ha voluto connotare la sua presenza politica sulla scena italiana: il taglio delle tasse. Non ce n'è traccia, vorrei essere molto chiara su questo. Sarebbe troppo semplice dire che il presidente Berlusconi aveva annunciato che avrebbe cancellato l'IRAP e qui sono stati respinti tutti gli emendamenti che erano stati presentati a riduzione dell'IRAP, e in particolare quelli del mio Gruppo, che, come ha illustrato il senatore Morando, servivano tra l'altro a sostenere l'occupazione. Anche sulla vicenda dell'IRE, però, dovrete dire agli italiani - tanto se ne accorgeranno da soli - che gli state levando una frazione dell'acconto, ma gliela chiederete a saldo: li pagheranno tutti, quei soldi! Non sono sconti e saldi sulle tasse che questo Governo sta regalando agli italiani.

Poi c'è il capitolo del prestigio dell'Italia e delle politiche internazionali. Allora spiegateci perché avete tagliato il fondo di finanziamento delle missioni internazionali, affidando alla ricerca spasmodica del Ministro dell'economia e delle finanze un capitolo così importante della politica internazionale e delle relazioni internazionali del nostro Paese. E ditemi dove sono i soldi della cooperazione.

Non c'è niente sulla famiglia, che pure è stato un altro cavallo di battaglia. Non c'è niente sulle imprese, che infatti se ne sono accorte e sono un po' nervose. Non c'è niente sulle Forze armate. In compenso avete privatizzato anche armamenti ed immobili, un grande *business*. Di questo torneremo a parlare nei prossimi giorni, perché è un capitolo troppo delicato per essere liquidato così brevemente.

Quindi, scolorisce la stessa natura identitaria, la stessa fisionomia politica della coalizione di Governo. E, secondo voi, vi basta ancora, e per quanto tempo, solo l'immagine sia pure radiosa del Presidente del Consiglio?

E poi, non fate finta di non capire: il *boom* economico descritto dal *premier* qualche giorno fa si scontra troppo duramente con i dati. Ho pregato i colleghi di segnalarmi quali imprese siano a rischio nel loro territorio: credevo di aver chiesto una cosa ovvia ed ovviamente i risultati sono stati difficili, difficili anche soltanto da leggere.

Leggerò solo qualche dato, tanto per dare un'idea dell'intero Paese, della crisi che riguarda il sistema economico-produttivo dell'intero Paese. Comincio dalla Sicilia, dalla mia terra. La FIAT di Termini Imerese chiude. Nei cantieri navali sono tutti in cassa integrazione. Parliamo dell'Umbria? Il gruppo Merloni conta 2.800 posti a rischio. Parliamo di Bologna? Abbiamo 24.000 dipendenti con ammortizzatori sociali, 1.000 aziende a rischio di chiusura fino al 2010 e 570 a rischio chiusura a fine anno. Parliamo della Basilicata? I dati sono analoghi. Potrei continuare, potrei andare avanti.

Non c'è più distinzione tra Regioni ricche e Regioni disagiate, come si diceva una volta. La crisi è crisi e sta provocando disoccupazione, espulsione dal mondo del lavoro, cassa integrazione guadagni e cassa integrazione in deroga che stanno finendo e rispetto alle quali le Regioni che hanno fatto l'anticipazione non hanno visto ancora un soldo. Sono destini umani, sono famiglie, sono imprese.

Voi dite sempre che non c'è conflitto sociale, perché questo è un Paese di gente seria. Credo che dovremmo anche ringraziare gli imprenditori italiani, e in particolare i piccoli e medi imprenditori che stanno tenendo una relazione vera con i propri lavoratori, perché loro sanno che da questa relazione e da quella permanenza dipende anche la sorte di quelle imprese e il benessere di un intero territorio.

Non voglio essere pessimista, e neanche distruttiva. Il fatto che sia stato dichiarato inammissibile, come era giusto che fosse, l'emendamento sulla Banca del Sud non significa che noi non siamo pronti a collaborare ad una discussione vera sul credito nel Mezzogiorno, che è una delle questioni che dobbiamo certamente affrontare, e affrontare rapidamente.

Ma una cosa vi voglio dire: non fate più finta di niente! Non è più possibile fare finta di niente. Siete un Governo legittimo, governate questo Paese in base ad un voto popolare. Noi vi chiediamo di avere la forza e l'umiltà di riconoscere qual è lo stato del Paese ed anche la forza e l'umiltà di capire

che, andando avanti così, la corda può spezzarsi e che non ci sarà vincolo dato dalla legge elettorale, dalla forza della *leadership* che potrà tenerla insieme, perché troppe sono le spinte, i bisogni, le necessità, talvolta addirittura l'urlo che viene dai territori e che comunque coinvolge tanti parlamentari di questo e dell'altro ramo del Parlamento, che sanno che comunque dovranno rendere conto al popolo italiano di ciò che riusciranno a fare in questa fase della sua difficile storia. *(Vivi applausi dal Gruppo PD, dei senatori Pardi e Gai. Molte congratulazioni).*

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, se volessi fare la dichiarazione di voto sulla legge finanziaria per conto del Popolo della libertà con gli stessi toni polemici che ho sentito fino a questo momento, la cosa sarebbe oltremodo facile, nel senso che so bene che tutte le opposizioni vogliono fare due cose bellissime a dirsi, perniciose a farsi: al contempo aumentare le spese e diminuire le tasse. *(Applausi dal Gruppo PdL).* Qualcosa che un Paese non può fare. Infatti, tutto l'impianto logico che ho ascoltato nelle dichiarazioni di voto è il seguente: signori del Governo, avete tagliato questo, questo e quest'altro, ma non avete tagliato le tasse e non avete aumentato adeguatamente un certo tipo di spese. È ovvio che sarebbe facilissimo governare diminuendo continuamente le entrate e aumentando le spese, ma ciò ovviamente non è possibile.

Eviterò allora questa fase finale delle dichiarazioni di voto per concentrarmi invece, com'è giusto da parte della maggioranza, su ciò che il Governo concretamente fa con questa finanziaria e su ciò che concretamente propone di fare nel prosieguo della stessa. Per tale ragione, senza dover per niente cedere alla demagogia, voglio cominciare a dire che questo è il primo passaggio della legge finanziaria e che ormai da due anni la stessa si inquadra in un complesso di provvedimenti economici e finanziari del Governo.

Dunque, non si può non tenere conto che il Governo, al fine di disporre di nuove entrate per poter far fronte alle difficoltà che la crisi economica crea all'economia italiana, ha di recente promosso lo scudo fiscale, le cui entrate - è noto - saranno devolute interamente a spese per il sostegno e lo sviluppo dell'economia, oltre che a spese per le fasce più deboli della società, affinché queste possano sentire meno i morsi della crisi.

Non soltanto; voglio sottolineare che questo provvedimento si iscrive anche in altri importantissimi provvedimenti che il Governo ha assunto. Voglio solo ricordare a tutti i colleghi che sono intervenuti l'enorme disponibilità che abbiamo per gli ammortizzatori sociali. È una legge che troppi tacciono ma che è fondamentale, perché per la prima volta la cassa integrazione in deroga è stata estesa alle piccole imprese, che per fortuna ne stanno usufruendo *(Applausi dal Gruppo PdL)*, e i cui lavoratori, per la prima volta nella storia italiana, sentono i morsi della crisi in misura inferiore rispetto a quanto sarebbe potuto essere.

Non solo, sono ormai noti e acclarati anche dagli organismi internazionali (che, guarda caso, in questa situazione non sono stati assolutamente citati dai colleghi dell'opposizione) due aspetti fondamentali: in primo luogo, i nostri conti pubblici, che vengono da una situazione molto grave, non si aggravano più degli altri; in secondo luogo cresciamo nella media o meglio degli altri. Due aspetti cardine che dobbiamo stare attenti a consolidare. Pertanto il Governo continua a usare una politica di rigore nei conti pubblici e, allo stesso tempo, a cogliere tutte le opportunità per attendere il momento della ripresa; questo è il senso della politica del Governo. Voglio ricordare a tutti che anche in Germania, in Francia, viepiù in Inghilterra e tanto più in Spagna la questione dei conti pubblici è ancora oggi la più importante tra quelle che i Governi devono affrontare, ed in questo quadro si iscrive questa legge finanziaria.

Voglio poi ricordare a tutti la grande polemica che vi fu quando venimmo accusati di aver usato anche l'assestamento del bilancio per fornire sostegno all'economia. Voglio sottolineare che in quella sede furono appostati circa 18 miliardi di euro per favorire i pagamenti della pubblica amministrazione in favore delle imprese. Certo, i crediti delle imprese sono di gran lunga superiori, ma intanto il Governo e questa maggioranza con i 18 miliardi in oggetto hanno contribuito alla circolazione della liquidità per le imprese, uno dei momenti fondamentali per superare questa crisi.

Ci sono poi alcuni provvedimenti che voglio ricordare. Innanzi tutto, questa finanziaria continua una norma importante, quella delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie, che è stata varata, va detto, anche con il concorso delle opposizioni quando è stata fatta e che si è rivelata una norma importante che continuiamo a finanziare proprio con questa manovra.

Voglio dire che con l'emendamento del relatore è stata fatta una scelta e si è deciso di porre attenzione, al di là delle polemiche o dei facili *divertissement* giornalistici, al comparto agricoltura.

In tale comparto abbiamo avuto il grande rifinanziamento del Fondo di solidarietà e la proroga delle agevolazioni contributive per gli agricoltori, che tutto il mondo meridionale e settentrionale richiede e che unifica il comparto dell'agricoltura. *(Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Bricolo)*

Vale lo stesso per la giustizia e la pubblica sicurezza. Abbiamo spiegato più volte che ciò che hanno detto i colleghi dell'opposizione non corrisponde a verità. Le risorse che vengono date alla sicurezza con questo emendamento sono in più rispetto a quelle già stanziare. Qualcuno potrà dire che sono insufficienti, e probabilmente lo sono, ma è quanto abbiamo potuto fare. Speriamo di poter fare ancora di più, ma intanto questo è un primo passo.

La norma sulla vendita degli immobili confiscati alle organizzazioni mafiose per darli alla giustizia e alla pubblica sicurezza è un altro segnale vero di attenzione per la giustizia e per la pubblica sicurezza. *(Applausi dal Gruppo PdL)*. Per questo non mi unisco alle polemiche che ho già orecchiato sui provvedimenti che verranno. Quando tali provvedimenti arriveranno, se sarà necessaria la polemica non ci sottrarremo ad essa, ma voglio dirvi sin d'ora che anche i provvedimenti sulla giustizia assumono per noi una dimensione ed un carattere organico. Lo dico ora, in modo che quando dovessero essere presentati altri provvedimenti, qualcuno non si dimentichi di ciò che stiamo già facendo.

Infine, c'è stato un interessante dibattito tra autorevoli colleghi della maggioranza e dell'opposizione sulle vie da sperimentare per giungere ad una riduzione delle imposte. Tale dibattito è stato importantissimo e mi auguro anch'io possa trovare accoglimento nel prosieguo dei nostri lavori; ma noi intendiamo percorrere questa strada con coperture certe e strutturali, perché solo tali coperture possono dare i vantaggi che i cittadini richiedono con la diminuzione delle imposte.

Alludo al dibattito sull'IRAP, a quello sulla cedolare secca, ma potrei citare anche il cuneo contributivo od altro. Questa parte del dibattito è stata importantissima. Ho ascoltato pareri di grande interesse da parte dei colleghi della maggioranza e dell'opposizione e mi auguro che tale dibattito continui e che si possa trovare una qualche soluzione. A questo proposito, la sfida che la maggioranza lancia all'opposizione è quella di evitare facili polemiche e di impegnarsi, come a tratti ha già fatto, su un percorso serio di risanamento dei conti pubblici e di sviluppo dell'Italia. Questo è il punto fondamentale di fronte al quale ci troviamo. *(Applausi dal Gruppo PdL)*.

Signor Presidente, il segno di questa legge finanziaria, una legge che tutti avrebbero voluto migliore, è la continuità della politica finanziaria ed economica di questo Governo che, per il momento, fa dell'Italia uno dei Paesi che meno ha usato fondi pubblici a causa della crisi. Non c'è paragone tra la tenuta dei conti in Italia e quella degli altri Paesi. L'Italia si pone il problema dello sviluppo e, nel contempo, quello della solidarietà sociale: ho citato la cassa integrazione ma potrei anche riferirmi ad altro: ripeto che si sta concretamente evitando che i morsi della crisi ricadano sulle spalle di chi lavora. Mi pare un disegno organico, criticabile, migliorabile ma che certamente non può essere misconosciuto. Con questa serenità noi annunciamo il nostro voto favorevole alla legge finanziaria e alla legge di bilancio.

Noi diciamo, e non lo nascondiamo, che abbiamo fatto anche riforme di sistema come il federalismo fiscale, con il concorso determinante dei colleghi dell'opposizione, e la riforma del bilancio, che sarà definitivamente approvata presso questo ramo del Parlamento, sempre con il determinante contributo dell'opposizione. Anche queste grandi riforme contribuiranno al risanamento dei conti pubblici e allo sviluppo dell'Italia. Questo mi pare mostri la serietà della nostra impostazione.

Questo è il livello del dibattito e, se fin d'ora non si accedesse ad inutili polemiche strumentali e ad uso giornalistico ma invece ci si impegnasse ancora, concretamente, sul terreno della politica, delle istituzioni e dell'economia, credo che renderemmo un servizio al Paese. E questo il Governo Berlusconi sta facendo in questo momento. *(Applausi dai Gruppi PdL, LNP e dai banchi del Governo. Congratulazioni)*.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1790, nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti formali che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	275
Senatori votanti	274
Maggioranza	138
Favorevoli	149
Contrari	122
Astenuti	3

Il Senato approva. (v. *Allegato B*).

ADRAGNA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ADRAGNA (PD). Signor Presidente, vorrei solo restasse agli atti il mio voto contrario, visto che non ho fatto in tempo a votare.

CICOLANI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CICOLANI (PdL). Signor Presidente, anch'io vorrei restasse a verbale il mio voto a favore, dal momento che il sistema non ha funzionato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Onorevoli colleghi, per effetto dell'approvazione del disegno di legge finanziaria, il Governo ha presentato la conseguente Nota di variazioni, già trasmessa al Senato.

La 5^a Commissione permanente è sin d'ora autorizzata a convocarsi per l'esame di tale documento e quindi a riferire all'Assemblea.

AZZOLLINI (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AZZOLLINI (PdL). Signor Presidente, vorrei solo comunicare all'Assemblea che la 5^a Commissione è immediatamente convocata per l'esame della Nota di variazioni.

PRESIDENTE. Sospendo la seduta per mezz'ora.

(La seduta, sospesa alle ore 18,13, è ripresa alle ore 18,45).

Seguito della discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:

(1791) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Comprendente la Nota di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012) **(ore 18,45)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1791.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Latronico, per riferire sulle conclusioni adottate dalla 5^a Commissione permanente in ordine alla Nota di variazioni.

LATRONICO, relatore. Signor Presidente, onorevoli senatori, la presente Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 ed al bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 è stata predisposta al fine di recepire gli effetti del disegno di legge finanziaria 2010 approvato dal Senato della Repubblica, nonché le variazioni al progetto di bilancio a legislazione vigente apportate nel corso dell'esame parlamentare.

È da evidenziare che i suddetti effetti vengono considerati con riferimento alla ormai consolidata struttura del bilancio per missioni e programmi e, quindi, alle unità previsionali di base approvate dal Senato.

In relazione a quanto precede, la presente Nota comporta modifiche ai quadri generali riassuntivi per l'anno 2010 in termini di competenza e di cassa; al bilancio pluriennale a legislazione vigente 2010-2012 in termini di competenza, nonché al bilancio programmatico; allo stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1) ed agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri (Tabelle nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12).

Si producono, in conseguenza, anche le modifiche ai relativi allegati tecnici.

PRESIDENTE. Avverto che, ai sensi dell'articolo 129, comma 2, del Regolamento, con l'approvazione della Nota di variazioni risultano conseguentemente modificati gli articoli e le annesse tabelle del disegno di legge di bilancio.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la Nota di variazioni.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione:

Senatori presenti	259
Senatori votanti	258
Maggioranza	130
Favorevoli	147
Contrari	111

Il Senato approva.

Procediamo ora alla votazione del disegno di legge di bilancio.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n. 1791, nel suo complesso, nel testo emendato, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti formali che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti	261
Senatori votanti	260
Maggioranza	131
Favorevoli	148
Contrari	112

Il Senato approva. *(v. Allegato B). (Applausi dai Gruppi PdL e LNP).*

CUTRUFO (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (PdL). Signor Presidente, vorrei solo segnalare alla Presidenza che sulla votazione dell'emendamento 2.3000 (testo 3)/17 ho espresso erroneamente un voto favorevole. Chiedo pertanto che venga corretto.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

La seduta è tolta *(ore 18,50).*

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)
(1790)

(*) N.B. Per il prospetto di copertura riprodotto nel testo originario, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione, le regolazioni contabili e debitorie, il testo proposto dalla Commissione per le Tabelle A, B, C ed F e le Tabelle A, B, C, D, E ed F nel testo originario si rinvia allo stampato Atto Senato nn. 1790 e 1791-A.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Disposizioni diverse)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

6. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;

c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».

8-*bis*. Non si applicano agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all'articolo 86, comma 10, e all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all'articolo 1 del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.

9. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

12. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 9 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

13. Fermo restando quanto previsto al comma 12, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

14. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 9 a 12 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere

destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 9 a 16 del presente articolo.

16. Al termine della fase di cui al comma 9, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

17. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.

18. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*bis*. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-*ter*. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

18-*quater*. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

18-*quinquies*. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

18-*sexies*. La società di cui al comma 18-*quinquies*, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

18-*septies*. La società di cui al comma 18-*quinquies*, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

18-*octies*. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 18-*quinquies*. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio

sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

- a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
- b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
- c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
- d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
- e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
- f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

18-*novies*. Gli utili netti della società di cui al comma 18-*quinquies* sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

18-*decies*. La pubblicazione del decreto di cui al comma 18-*octies* nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi da 18-*quinquies* a 18-*novies* del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

18-*undecies*. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

18-*duodecies*. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».

18-*terdecies*. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-*quaterdecies*. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

18-*quinquiesdecies*. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i

pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

EMENDAMENTI PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI E ORDINI DEL GIORNO

2.207

BUTTI, LUSI, VITA

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.142, nell'odg G2.142

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

Consequentemente, inserire dopo il comma 18 il seguente:

18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

2.142

LATRONICO, AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI, PICHETTO FRATIN, VITA, MARITATI

Ritirato e trasformato, congiuntamente all'em. 2.207, nell'odg G2.142

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-bis. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.».

Consequentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli stanziamenti per acquisto di beni e servizi iscritti negli stati di previsione dei singoli ministeri sono ridotti in misura pari a garantire una minore spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 90 milioni di euro per l'anno 2011 e di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012».

G2.142 (già emm. 2.207 e 2.142)

LATRONICO, BUTTI, AMORUSO, D'AMBROSIO LETTIERI, TANCREDI, PICHETTO FRATIN, LUSI, VITA, MARITATI (*)

Non posto in votazione ()**

Il Senato,

premessi che:

l'asse portante dell'economia del Paese è costituito dalle PMI;

le PMI, infatti, rappresentano il 70,8 per cento del valore aggiunto totale dell'economia del Paese;

esse affidano la comunicazione dei loro prodotti alle TV locali e quindi, più le TV locali sono forti, più sono in grado di comunicare il prodotto delle PMI attraverso la pubblicità, quindi farne aumentare i consumi, la produzione e, di conseguenza, i livelli occupazionali;

questo importante legame è stato recepito dal Parlamento che in un ordine del giorno approvato all'unanimità da entrambi i rami nei mesi a cavallo tra il 1992 ed il 1993, prendeva atto "della stretta correlazione fra lo sviluppo del sistema televisivo locale e la crescita delle piccole e medie imprese" e impegnava, quindi, il Governo ad assumere iniziative idonee a sostenere l'equilibrio economico delle emittenti locali;

l'articolo 10 della legge n. 422 del 1993 ha destinato alle emittenti locali una cifra pari a 250 milioni di euro, da prelevare dalle immense risorse derivanti dal canone RAI, che i cittadini versano ogni anno;

in un contesto di crisi mondiale, europea e quindi italiana, il settore televisivo locale, con la legge finanziaria 2009, ha subito una riduzione sino al 60 per cento rispetto alle misure di sostegno sinora deliberati (150 milioni di euro), ma che raggiunge il 76 per cento rispetto a quanto previsto dalla legge (250 milioni di euro);

inoltre, nella seduta del 13 maggio 2009, nel corso dell'approvazione del DDL collegato alla finanziaria in materia di energia, il Senato ha approvato un ordine del giorno recante l'impegno del Governo a definire gli incentivi previsti dalla normativa vigente per le TV locali,

impegna il Governo ad assumere ogni opportuna iniziativa volta a prevedere, nel corso dell'esame del ddl Finanziaria, un incremento degli incentivi di cui dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminati dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, pari a 70 milioni di euro per l'anno 2010, 90 milioni di euro per l'anno 2011 e 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori: Garraffa, Barbolini, Costa, Peterlini, Fosson, Poli Bortone, Leddi, Tomaselli, Gallone, Di Stefano, Mura, Lannutti, Carlino, Chiurazzi, Santini, Vimercati, Bubbico, Di Giovan Paolo e Mongiello

(**) Accolto dal Governo

2.115

GIARETTA

Ritirato e trasformato nell'odg G2.115a

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-*bis*. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 1-*quater* è inserito il seguente:

"1-*quinquies*. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di biciclette".

8-*ter*. Le modalità per la fruizione della detrazione di cui al comma 8-*bis* sono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

Conseguentemente, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

G2.115a (già em. 2.115)

GIARETTA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.115.

(*) Accolto dal Governo

2.381 (testo 2)

ASCIUTTI, PITTONI, VALDITARA, LONGO, D'ALIA (*)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.381

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

«18-*bis*. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle università, le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della medesima legge, limitatamente allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e al netto delle risorse già utilizzate negli anni 2007 e 2008, sono utilizzate nel 2010 per il reclutamento di ricercatori delle università ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230 e dell'articolo 1, commi 5, 6, 6-*bis* e 7, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1».

(*) L'emendamento è stato sottoscritto da tutti i senatori del Gruppo PD (cfr. sed. n. 280)

G2.381 [già em. 2.381 (testo 2)]

ASCIUTTI, VALDITARA, MUSSO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge finanziaria per il 2010,

impegna il Governo ad utilizzare, nell'anno 2010, tutte le risorse di cui all'articolo 1, comma 650, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 relative allo stanziamento previsto per l'anno 2009 e non ancora utilizzate al fine di garantire l'assunzione di ricercatori nelle Università utilizzando per il loro reclutamento le disposizioni vigenti.

(*) Accolto dal Governo

2.385

VALDITARA, AUGELLO, BALDASSARRI, VIESPOLI, MENARDI, TOFANI, BALDINI, SARO, COLLI, CURSI, MUSSO, VETRELLA

Ritirato

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

«18-*bis*. Le università possono stabilire contribuzioni studentesche aggiuntive da esigersi dopo la laurea in occasione della prima dichiarazione dei redditi. La misura massima dell'ammontare della contribuzione aggiuntiva non può superare il 30 per cento della tassazione massima fissata dall'università per ogni anno del relativo corso di laurea moltiplicata per il numero degli anni di iscrizione. Gli anni di iscrizione computabili sono quelli successivi alla entrata in vigore del decreto di cui al comma 18-*ter*. Il pagamento dell'ammontare può essere rateizzato fino ad un massimo di 20 annualità. Sono esenti dalla contribuzione aggiuntiva gli studenti che si siano laureati con una media pari o superiore a 29.

18-*ter*. Con decreto adottato dal MIUR, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze si stabiliscono le modalità di determinazione e di riscossione di detta contribuzione nonché l'anticipazione da parte dello Stato delle risorse relative. Il decreto individua: 1) le situazioni eccezionali in cui è possibile fare domanda di condono di parte o tutto il debito accumulato; 2) le penalità aggiuntive in caso di dichiarazioni dei redditi non regolari; 3) le modalità di determinazione del rimborso per coloro che risiedono all'estero al momento del pagamento delle rate.

18-*quater*. Le maggiori entrate per le università, derivanti dall'attuazione del comma 18-*bis*, sono destinate a finanziare borse di studio per studenti capaci e meritevoli, residenze universitarie, progetti di ricerca e i contratti integrativi con professori e ricercatori ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge 4 novembre 2005, n.230, al fine di valorizzare la qualità della ricerca e della didattica».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2 E ORDINI DEL GIORNO

2.0.600 (già 2.537)

ZANETTA, FLERES, ALICATA, BALDINI, GALLO, CARRARA, D'ALI', SANCIU, BATTAGLIA

Ritirato

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

«1. 1. Al fine di armonizzare la normativa delle case da gioco e di disciplinare organicamente la materia su scale nazionale aderendo alle sollecitazioni formulate dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 152 del 23 maggio 1985 e n. 291 del 25 luglio 2001 ed alla scopo di contrastare il fenomeno del gioco d'azzardo clandestino, in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, i Comuni di Sanremo, Venezia, Campione d'Italia e Saint Vincent sono autorizzati a proseguire nell'esercizio del gioco d'azzardo.

2. Ulteriori Comuni, fino ad un numero massimo di otto, sono autorizzati sulla base di una equilibrata ripartizione territoriale a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero per le attività produttive e d'intesa con le Regioni e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

3. Detto decreto, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, stabilirà:

a) la definizione di casa da gioco e le modalità di svolgimento dell'attività delle case da gioco e della pratica del gioco d'azzardo;

b) le modalità con le quali i Comuni inoltreranno le richieste di autorizzazione;

c) la durata ventennale dell'autorizzazione e l'individuazione dei motivi di revoca della stessa;

d) le modalità di affidamento della gestione delle case da gioco da parte dei Comuni autorizzati;

e) il contenuto della convenzione che disciplinerà la gestione prevedendo i requisiti soggettivi ed oggettivi, le garanzie prestate dai gestori e i controlli sulla gestione da parte dell'ente concedente;

f) il divieto per i gestori di esseri titolari di più di due concessioni;

g) il divieto di cessione della concessione o di delegare ad altri l'esercizio dei giochi;

h) la previsione che il collegio dei sindaci revisori sia composto dal Presidente nominato dal Comune titolare dell'autorizzazione, e da altri due componenti nominati rispettivamente dal Ministero dell'Interno e dal Presidente della Regione ove ha sede la casa da gioco;

i) la ripartizione dei proventi dei giochi, dedotta la quota riservata al gestore per la copertura dei costi, tra il Comune titolare della autorizzazione, lo Stato e la Regione ove ha sede il comune titolare dell'autorizzazione;

l) al fine di armonizzare la gestione delle istituende case da gioco e salvaguardare i livelli occupazionali, è riservato alle Società che gestiscono quelle attualmente esistenti il diritto di prelazione per la gestione di una nuova casa da gioco;

4. Il medesimo decreto stabilisce, secondo i criteri di cui sopra, l'individuazione dei Comuni autorizzandi, con particolare riguardo ai Comuni già titolari di concessione e per i Comuni non ancora titolari di concessione, si procederà sulla base di criteri di individuazione relativi alla vocazione turistica del territorio, privilegiando, in particolare, i Comuni siti in riva al mare o ubicati sulle sponde dei laghi naturali di maggior rilievo nazionale.

5. Il Ministero dell'Interno, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e gli operatori del settore, emana, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento di attuazione che deve prevedere in particolare:

a) la specie e i tipi di giochi che è possibile praticare all'interno delle case da gioco e la loro regolamentazione, stabilendo criteri di equilibrato rapporto fra giochi lavorati e giochi elettronici, garantendo l'equilibrio economico della gestione;

b) le disposizioni volte a garantire la tutela dell'ordine pubblico, con particolare riferimento alla disciplina dell'accesso dei giochi ed il divieto per i minorenni e per specifiche categorie di soggetti;

c) le disposizioni riguardanti i controlli sullo svolgimento del gioco anche con l'utilizzo di impianti audiovisivi.

6. Le obbligazioni contratte per l'acquisto di mezzi abilitativi il gioco nelle sedi delle case da gioco autorizzate legittimano i titolari delle stesse all'azione in giudizio».

2.0.4

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Ritirato

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Istituzione di case da gioco per la promozione di attività turistiche per lo sviluppo economico del Mezzogiorno)

1. Al fine di riequilibrare, sul territorio nazionale e in ambito europeo, i flussi di risorse finanziarie provenienti da specifiche attività turistiche, in deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di quattro case da gioco nelle regioni Sicilia, Campania, Puglia e Calabria.

2. L'autorizzazione, su richiesta dei comuni, è concessa con decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con le regioni interessate, da emanarsi secondo i seguenti principi e criteri:

a) l'autorizzazione può essere concessa anche ad una società mista di cui la parte privata abbia operato nella gestione di case da gioco da non meno di un quinquennio. La società sarà partecipata per il 66 per cento in parti uguali da regione, provincia e comune interessati e per 34 per cento da soggetti privati;

b) la definizione dei requisiti di onorabilità per tutto il personale della società.

3. I revisori contabili della società sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze.

4. L'autorizzazione ha la durata massima di trent'anni ed è rinnovabile.

5. Non possono divenire sede di casa da gioco i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dall'articolo 143 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei cinque anni successivi all'adozione delle predette misure.

6. Entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 2, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere delle competenti commissioni delle assemblee legislative, con proprio decreto emana il regolamento recante le norme per la disciplina e l'esercizio della casa da gioco.

7. I proventi di pertinenza pubblica relativi della gestione della casa da gioco sono ripartiti come segue:

- a) il 50 per cento al comune sede della casa da gioco;
- b) il 25 per cento alla provincia in cui ha sede la casa da gioco;
- c) il 25 per cento alla Regione.

8. Entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, i soggetti titolari della concessione trasmettono al comune competente, alla regione e al ministero dell'interno il bilancio di esercizio della casa da gioco, nonché di ogni attività data in concessione o ad essa connessa relativo all'anno precedente».

2.0.21

ESPOSITO, AZZOLLINI, LATRONICO, FLERES, SACCOMANNO, VICARI, D'AMBROSIO LETTIERI, FIRRARELLO, PONTONE, CALABRO', SARRO, VETRELLA, FERRARA, BEVILACQUA, GENTILE

Ritirato

Dopo l'**articolo 2**, inserire il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Al fine di favorire il riequilibrio sociale ed economico di aree territoriali connotate da minori indici di sviluppo produttivo ed occupazionale, favorendo la valorizzazione delle risorse qualificanti i rispettivi territori, le PMI operanti nei settori dell'agricoltura, e connesse attività di trasformazione dei prodotti agricoli, del turismo, dell'innovazione e della ricerca, dell'igiene e della tutela ambientale localizzate in zone franche individuate ai sensi del comma 5 nell'ambito delle regioni già Obiettivo 1 ai fini delle corrispondenti disposizioni comunitarie, per gli anni 2010, 2011 e 2012 usufruiscono del seguente regime di incentivazione fiscale:

a) ai fini delle imposte sui redditi, la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile per gli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 dei redditi di impresa e l'esclusione, in tutto o in parte, dalla determinazione dell'imponibile per il reddito di impresa dell'ammontare delle spese sostenute per l'acquisto e la locazione finanziaria di beni strumentali e macchinari;

b) ai fini delle imposte indirette, l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa per gli atti costitutivi o traslativi a titolo oneroso di diritti su immobili destinati all'esercizio di attività produttive situate nei comuni inclusi all'interno delle zone franche urbane;

c) altre agevolazioni ai fini delle imposte indirette sui finanziamenti collegati all'avvio delle attività produttive;

d) riduzioni o esenzioni dal pagamento di tributi comunali e locali, nonché di corrispettivi di servizi o forniture di pubblica utilità funzionali all'avvio e all'esercizio di attività produttive, previa delibera dell'ente locale competente.

2. Il regime di incentivazione fiscale di cui al comma 1 è riconosciuto, nei limiti di spesa complessivi di cui al comma 4, a condizione che l'impresa realizzi un incremento del numero medio degli occupati rispetto a quello del periodo di imposta precedente, a tal fine computando il personale occupato con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro subordinato, senza successive riduzioni per tutto il periodo di fruizione del predetto regime di incentivazione fiscale. Nel caso di riduzione del numero medio degli occupati, cessa il citato regime di incentivazione fiscale. Per le assunzioni di dipendenti con contratti di lavoro a tempo parziale, il regime di incentivazione spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale. Il predetto regime di incentivazione è riconosciuto anche alle PMI operanti nel settore agricolo che incrementano il numero dei lavoratori operai, ciascuno occupato per almeno 230 giornate all'anno.

3. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2010, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.

4. L'incentivo fiscale è riconosciuto fino a concorrenza della spesa massima di 1.000 milioni di euro, che costituisce tetto massimo di spesa, a valere sulle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Con delibera del Cipe, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentite le regioni competenti,

previa autorizzazione comunitaria, si provvede alla individuazione delle zone franche ammesse al regime di incentivazione di cui al presente articolo, alla corrispondente ripartizione delle risorse complessivamente previste ai sensi del comma 4, alla individuazione dell'ammontare delle risorse destinate alle finalità di cui al comma 1, in proporzione all'incremento della base occupazionale realizzata, nonché alle ulteriori modalità applicative.».

2.0.29

RANUCCI

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.29

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. A decorrere dall'anno 2010, i crediti vantati dalle imprese nei confronti del Comune, della provincia e della Regione ove è ubicata la propria sede legale, possono essere compensati, anche parzialmente, con i crediti erariali vantati da ciascuno dei suddetti enti pubblici nei confronti dell'impresa medesima. La compensazione può essere perfezionata con accordo transattivo tra i singoli enti pubblici e l'impresa interessata, previo accertamento della regolarità dei versamenti tributari e contributivi dovuti dall'impresa nei confronti dello Stato e degli altri enti pubblici».

Alla Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

G2.0.29 (già em. 2.0.29)

RANUCCI

Non posto in votazione (*)

Il Senato in sede di esame del disegno di legge recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010),

premessi che:

l'attuale momento di preoccupante crisi economico-finanziaria sta causando gravi difficoltà alle aziende italiane, generando una profonda incertezza sul futuro della produttività nazionale;

oltre un milione di piccole e medie imprese vivono una situazione di estrema sofferenza e rischiano di chiudere, provocando instabilità occupazionale che, secondo il Consiglio Nazionale dell'Economia, porterà entro la fine dell'anno a una perdita complessiva tra 620.000 e 820.000 posti di lavoro, con un tasso complessivo pari a circa l'8 per cento di disoccupazione;

il ritardo dei pagamenti, da parte delle Pubbliche Amministrazioni nei confronti delle imprese, è una tra le principali cause di indebitamento di quest'ultime e comporta un abbassamento della capacità competitiva delle stesse;

la Corte dei conti ha stimato in circa 70 miliardi di euro il monte crediti accumulato dalla pubblica amministrazione e di questi circa 30 miliardi sono i debiti che il solo Servizio sanitario nazionale ha verso i fornitori;

considerato che:

i Comuni, le Province e le Regioni quasi mai rispettano i termini di pagamento nei confronti delle aziende come invece è previsto dalla direttiva comunitaria 2000/35/CE che fissa un termine di 30 giorni per il pagamento, scaduto il quale scatta il diritto agli interessi;

la media nazionale di ritardo dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni verso le aziende è di circa 400 giorni;

la morosità delle amministrazioni pubbliche nei confronti delle aziende, protratta per lunghi periodi, è tra le ragioni primarie degli omessi o tardivi versamenti di contributi previdenziali, ritenute fiscali e altre imposte;

per uscire dalla fase di depressione nella quale si sono venute a trovare le imprese, il sistema necessita di una immediata e concreta "exit strategy", capace di ridare slancio a tutto il comparto imprenditoriale,

impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere le necessarie iniziative normative affinché a decorrere dall'anno 2010 i crediti vantati dalle imprese, di qualsiasi natura, nei confronti dei Comuni, delle Province e delle Regioni, qualora non riscossi, possano essere compensati, anche parzialmente, nel periodo d'imposta successivo a quello di ritardato pagamento, con i debiti a qualunque titolo dovuti, rispettivamente, nei confronti di ciascuno dei predetti enti pubblici.

(*) Accolto dal Governo

2.0.39

IZZO

Ritirato e trasformato nell'odg G2.0.39

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

1. Ai fini del consolidamento del patrimonio abitativo e del suo adeguamento alle migliori tecniche costruttive antisismiche, il contributo di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, viene concesso a tutti i soggetti che hanno effettuato i lavori decorrere dal gennaio 2009. La medesima agevolazione è altresì concessa a coloro che effettuano fino al 31 dicembre 2011 per le finalità anzi dette lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di edifici siti nei comuni delle zone sismiche n. 1 e n. 2. Tale contributo viene erogato in misura corrispondente all'IV A pagata a titolo di rivalsa, in relazione all'acquisto e all'importazione di beni utilizzati e di servizi anche professionali, ricevuti per i lavori anzidetti, ed è dovuto anche per i lavori eseguiti dal gennaio 2009. Tali soggetti possono rendicontare gli oneri dei lavori entro 6 mesi dalla loro conclusione. Il contributo non compete nelle ipotesi in cui l'imposta addebitata per rivalsa abbia formato oggetto di detrazione, anche parziale, ai sensi del art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

2. Il termine per la rendicontazione da parte dei comuni delle domande presentate dai cittadini entro il 31 dicembre 2008 per il rimborso IVA è stabilito in 1 anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

3. Sono ammessi al contributo di cui al comma 1 anche gli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 iniziati prima del 31 dicembre 1997.

4. A relativo onere, valutato in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di natura corrente recanti dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2009».

G2.0.39 (già em. 2.0.39)

IZZO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di prevedere un'agevolazione fiscale in favore dei soggetti che hanno effettuato i lavori, a decorrere dal 1° gennaio 2009, ai fini del consolidamento del patrimonio abitativo e del suo adeguamento alle migliori tecniche costruttive antisismiche;

valutare la possibilità di estendere la medesima agevolazione a coloro che, fino al 31 dicembre 2011, effettuano fino al 31 dicembre 2011 la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di edifici siti nelle zone sismiche n. 1 e n. 2;

verificare l'ipotesi di ammettere al medesimo contributo anche gli interventi di cui alla legge n. 219 del 1981 iniziati prima del 31 dicembre 1997;

in fine, a verificare l'ipotesi di consentire la rendicontazione da parte dei comuni delle domande presentate dai cittadini entro il 31 dicembre 2008, per il rimborso IVA, entro il termine di un anno a decorrere dalla data di presentazione della domanda volta ad ottenere l'agevolazione medesima.

(*) Accolti dal Governo i punti 1, 2 e 3 del dispositivo. Il punto 4 del dispositivo accolto come raccomandazione

2.0.43

AUGELLO

Ritirato

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*bis*.

(Fondo nazionale per le comunità giovanili)

1. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

"556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo a decorrere dal 2010 è fissata in 5 milioni di euro"».

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare di tutti gli accantonamenti di parte corrente iscritti nella tabella C allegata al presente disegno di legge.

2.0.53

MARAVENTANO, PERDUCA, BATTAGLIA, VIZZINI

Ritirato

Dopo l'**articolo 2**, è inserito il seguente:

«Art. 2-bis.

(Riduzione accisa gasolio autotrazione isola di Lampedusa)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010 le aliquote di accisa sul gasolio per autotrazione utilizzato dalle imbarcazioni da pesca dei residenti nell'isola di Lampedusa sono ridotte del 50 per cento».

Conseguentemente:

Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

EMENDAMENTO 3.TAB.C.34 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATO

3.Tab.C.34

VALLARDI

Ritirato

Alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, protezione civile, decreto-legge n. 142 del 1991, art. 6, comma 1, reintegro fondo protezione civile, apportare la seguente modifica:

2010: + 33.000.

Conseguentemente, alla medesima tabella C, ridurre proporzionalmente tutte le voci di parte corrente sino a concorrenza dei seguenti importi:

2010: - 33.000.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 3 PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI E ORDINI DEL GIORNO

3.0.2 (testo corretto)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, COLLI, CONTI, MUSSO, ALLEGRINI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, GERMONTANI, NESPOLI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.0.3 (testo corretto), 3.0.4 (testo corretto) e 3.0.5, nell'odg G3.0.2

Dopo l'**articolo 3**, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di: spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione, contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base di imponibile Irap, dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture, deduzione per carichi di famiglia, deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale, investimenti in ricerca e sviluppo, nonché risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economica finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 20 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 15 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 17 miliardi di euro.

5. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7 e 8 del presente articolo.

7. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 4 e 5.

9. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è finanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Al maggiore onere pari 5 miliardi di euro all'anno si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

10. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - (*Deduzioni per oneri di famiglia*) - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e

organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

11. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

12. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Deduzione per canone di locazione*) - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"16-bis. - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*) - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

13. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 4 e 5 del presente articolo.

14. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

15. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

3.0.3 (testo corretto)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, GERMONTANI, NESPOLI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.0.2 (testo corretto), 3.0.4 (testo corretto) e 3.0.5, nell'odg G3.0.2

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di: spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione, contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base di imponibile Irap, dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture, deduzione per carichi di famiglia, deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale, investimenti in ricerca e sviluppo, nonché risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di

inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 22 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 5 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 17 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa. al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 17 miliardi di euro.

5. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6, 6 e 8 del presente articolo.

7. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscano di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 2 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 4.

8. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 4 e 5.

9. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione delle opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Al maggiore onere pari 5 miliardi di euro all'anno si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3.

10. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'articolo 12 è sostituito con il seguente:

«Articolo 12. - *Deduzioni per oneri di famiglia.* - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5.000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto».

11. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

12. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"16. - (*Deduzione per canone di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"16-bis. - (*imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*) - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 miliardi a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-bis, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate dal presente articolo.

13. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dall'articolo 3-ter, commi 4 e 5.

14. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento (spese per il personale e beni strumentali) delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

15. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

3.0.4 (testo corretto)

AUGELLO, BALDASSARRI, BALDINI, SARO, VALDITARA, VETRELLA, MUSSO, COLLI, MENARDI, GERMONTANI, PARAVIA, CURSI, VALENTINO, TOFANI, ZANOLETTI, CONTI

Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.0.2 (testo corretto), 3.0.3 (testo corretto) e 3.0.5, nell'odg G3.0.2

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Disposizioni in materia di contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e sulla base imponibile IRAP, nonché sulla deduzione per carichi di famiglia)

1. A decorrere dall'anno 2010 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale e in conto corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 15 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - *(Deduzioni per oneri di famiglia)*. - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 2.500 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

5. Al maggiore onere derivante dal comma 4 si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 7 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

6. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2009, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-bis, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato fino a concorrenza delle somme corrispondenti a 100 unità di personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 8 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3».

3.0.5

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI
Ritirato e trasformato, congiuntamente agli emm. 3.0.2 (testo corretto), 3.0.3 (testo corretto) e 3.0.4 (testo corretto), nell'odg G3.0.2

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2010 gli stanziamenti destinati ai trasferimenti alle imprese, di parte capitale e parte corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa, al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 15 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo

costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge 488 del 1992 per i quali è previsto un finanziamento a fondo perduto fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. All'onere derivante dal presente comma si provvede, nel limite di 3 miliardi, parzialmente utilizzando i risparmi di spesa derivanti dal comma 1.

5. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010, dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 12 dicembre 1997, n. 446, determinata ai sensi degli articoli 4, 5, 5-*bis*, 6 e 7 del citato decreto legislativo, si considerano deducibili le spese per il personale dipendente e assimilato. All'onere derivante dal presente comma si provvede, fino al limite di 12 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2».

G3.0.2 [già emm. 3.0.2 (testo corretto)]

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, COLLI, CONTI, MUSSO, ALLEGRINI, CURSI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, GERMONTANI, NESPOLI, VETRELLA, VALENTINO, ZANOLETTI

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge 1790,

preso atto degli andamenti tendenziali e degli obiettivi programmatici indicati nel DPEF 2010-2013 e nella relativa Nota di aggiornamento e perseguiti con la manovra di bilancio per il 2010;

apprezzata la scelta di tenere sotto stretto controllo l'andamento del deficit di bilancio e del debito pubblico, evitando ogni misura legislativa e finanziaria peggiorativa dei saldi previsti;

considerato altresì che:

l'andamento tendenziale dei dati macroeconomici e finanziari per il prossimo triennio sconta tale indirizzo e che, in particolare, le stime della percentuale della spesa pubblica sul PIL e della pressione fiscale sul PIL permangono su livelli ancora troppo elevati;

appare opportuno e necessario avviare una discussione sugli strumenti di politica economica e di bilancio che si ritengono maggiormente adeguati a irrobustire la fase di ripresa con provvedimenti strutturali e progressivi;

le misure di stimolo e sostegno adottate dal legislatore nazionale si inseriscono in una dinamica economica che, per 2/3 è determinata da decisioni e andamenti economici esterni all'economia italiana riconducibili all'ambito europeo e internazionale;

la crisi economica e finanziaria sta facendo emergere con chiarezza il ruolo decisivo e fondamentale per la tenuta complessiva del sistema produttivo italiano del tessuto delle piccole e medie imprese e, sul fronte più ampio della coesione sociale, della famiglia,

impegna il Governo:

a predisporre una serie articolata di misure di graduale e progressiva riduzione della spesa pubblica corrente, con particolare riferimento alla spesa per consumi intermedi di tutti gli enti del settore pubblico e per trasferimenti pubblici alle imprese in forma di contributo in conto capitale e in conto corrente a fondo perduto, allo scopo di reperire con continuità e in progressione annuale le risorse necessarie per misure di alleggerimento del prelievo sulle imprese e sulle famiglie, con le seguenti priorità:

riguardo alle imprese, tali interventi dovranno privilegiare una costante riduzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, a partire dall'esclusione del monte salari dalla base imponibile e con modalità tali da garantire il gettito di tale imposta alle regioni, e la progressiva trasformazione dei contributi alle imprese a fondo perduto in incentivi fiscali automatici come il credito di imposta;

per le famiglie, le misure dovranno riguardare l'introduzione di meccanismi equitativi per realizzare una doppia progressività dell'IRPEF verticale (più reddito più tasse) e orizzontale (più familiari meno tasse) attraverso l'ampliamento delle deduzioni per componente del nucleo familiare; l'introduzione di una imposta sostitutiva sui redditi da locazione di immobili ad uso residenziale per i proprietari e persone fisiche e contestuale introduzione di una più ampia e generalizzata deduzione dall'imponibile dei canoni di locazione.

Contestualmente, una parte delle risorse derivanti dai risparmi di spesa corrente dovrà indirizzarsi alla realizzazione di investimenti infrastrutturali e nel settore della ricerca scientifica e tecnologica, nonché a garantire adeguate risorse alle forze della polizia e al comparto della sicurezza.

(*) Accolto dal Governo

3.0.6 (testo corretto)

AUGELLO, BALDASSARRI, GARAVAGLIA MASSIMO, VACCARI, BONFRISCO, DI STEFANO, ESPOSITO, FLERES, GERMONTANI, LATRONICO, PICHETTO FRATIN, SAIA, TANCREDI, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ALLEGRINI, DE ANGELIS, TOFANI, DIGILIO, PARAVIA, NESPOLI, VETRELLA, COLLI, ZANOLETTI, FRANCO PAOLO, MURA

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Contributi in conto capitale alle imprese e fiscalità zero sui nuovi investimenti e disposizioni sulla base imponibile IRAP, nonché altre disposizioni in materia di IRAP)

1. A decorrere dall'anno 2010 i trasferimenti erogati da amministrazioni pubbliche italiane alle imprese per contributi in conto capitale e in conto corrente sono soppressi, ad eccezione dei trasferimenti al settore del trasporto pubblico locale e alle Ferrovie dello Stato spa., al fine di determinare un risparmio di spesa valutato a decorrere dal 2010 in 6 miliardi di euro.

2. Al fine di assicurare la continuità delle erogazioni già deliberate, con decreti interministeriali di natura non regolamentare da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni transitorie. In caso di inadempienza provvede con proprio decreto il Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Ai fini del concorso delle autonomie territoriali al rispetto degli obblighi comunitari per la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui al presente articolo costituiscono norme di principio e di coordinamento. Conseguentemente gli enti interessati provvedono ad adeguare i propri interventi alle disposizioni di cui al presente articolo.

4. A decorrere dall'anno di imposta in corso al 1° gennaio 2010, i soggetti che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi ovvero realizzano progetti produttivi secondo le modalità e le tipologie valide per gli incentivi previsti dalla legge n. 488 del 1992 e per ogni altro strumento di incentivazione agli investimenti nelle aree svantaggiate fruiscono di un credito di imposta, utilizzabile in dieci anni, per un ammontare corrispondente ai contributi che sarebbero stati erogati in conto capitale e fino a concorrenza di tali somme, nel rispetto dei massimali previsti dalla disciplina degli aiuti di stato dell'Unione europea per le aree svantaggiate. La fruizione del credito di imposta è automatica e avviene a compensazione dei debiti di imposta ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per l'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi. Al maggiore onere derivante dal presente comma si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1 e 2.

5. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: "L'imposta ha carattere reale ed è integralmente deducibile dalle imposte sui redditi per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a e) con un numero di dipendenti e assimilati inferiore o pari a 50. Per gli altri soggetti passivi con un numero di dipendenti o assimilati superiore a 50 l'imposta è deducibile nella misura corrispondente alla quota percentuale di 50 dipendenti o assimilati rispetto al totale del personale. In caso di incapienza dell'imposta sui redditi, la stessa somma, anche per quota, determinata ai sensi del primo periodo, è utilizzabile a compensazione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

6. All'onere derivante dal comma 5 si provvede, fino al limite di 4 miliardi di euro, a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2, 3 e 4».

3.0.8 (testo corretto)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI

V. testo 2

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e deduzioni per carichi di famiglia)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come

individuare dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 15 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 3 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le Regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - *(Deduzioni per oneri di famiglia)*. - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 5000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

5. Al maggiore onere derivante dai commi 1, 2 e 3 si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 4».

3.0.8 (testo 2)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e deduzioni per carichi di famiglia)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 15 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 3 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 12 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le Regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire l'articolo 12 con il seguente:

"Art. 12. - *(Deduzioni per oneri di famiglia)*. - 1. Dal reddito complessivo si deduce per ciascuna delle persone indicate nell'articolo 433, comma primo n. 2) del codice civile, per oneri di famiglia, l'importo di 1000 euro.

2. La deduzione di cui al comma 1 spetta a condizione che le persone alle quali si riferisce possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

3. Le deduzioni di cui al comma 1 sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

4. In caso di redditi di lavoro dipendente e assimilati, qualora la deduzione di cui al comma 1 sia di ammontare superiore al reddito complessivo, l'assegno per il nucleo familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 13 maggio 1988, n. 153, è incrementato di un importo pari al risparmio d'imposta non goduto".

5. Al maggiore onere derivante dai commi 1, 2 e 3 si provvede, a decorrere dal 2010 fino al limite di 15 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dal comma 4».

3.0.9 (testo corretto)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI, BUTTI (*)

V. testo 2

Dopo l'**articolo 3**, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economica finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 2 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di

spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Deduzione per canone di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 5.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*). - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 miliardi a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate dal comma 4».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta. L'emendamento è stato sottoscritto da tutti i senatori dei Gruppi PD, IdV e UDC (cfr. sed. n. 279)

3.0.9 (testo 2)

BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, MENARDI, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI, BENEDETTI VALENTINI, BUTTI

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, è aggiunto il seguente:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e disposizioni in materia di deduzione del canone di locazione e imposta sostitutiva sui redditi da locazione dei fabbricati ad uso residenziale)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 2 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardo di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Deduzione per canone di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, spetta una deduzione dal reddito complessivo pari all'ammontare della somma versata a titolo di locazione fino al limite di 1.000 euro all'anno.

2. La deduzione di cui al comma 1 è rapportata al periodo dell'anno durante il quale l'unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente".

b) dopo l'articolo 16 è inserito il seguente:

"Art. 16-bis. - (*Imposta sostitutiva sui redditi da locazione degli immobili ad uso residenziale*). - 1. I redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziali costituiti da canoni di locazione percepiti da persone fisiche per contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 20 per cento".

2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, valutati in 2 miliardi a decorrere dall'anno 2010, si provvede, per l'anno 2010, a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3, per gli anni successivi mediante utilizzo di quote delle maggiori entrate recate dal comma 4».

3.0.800 (già 1.0.1)

[FINOCCHIARO](#), [ZANDA](#), [LATORRE](#), [MORANDO](#), [BARBOLINI](#), [MERCATALI](#), [AGOSTINI](#), [BAIO](#), [CRISAFULLI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [STRADIOTTO](#), [CARLONI](#), [GIARETTA](#), [LEGNINI](#), [LUMIA](#), [LUSI](#), [MILANA](#), [ROSSI NICOLA](#), [ANTEZZA](#) (*)

Respinto

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche al Testo Unico delle imposte sui redditi in materia di detrazioni per oneri di locazione e di assoggettamento ad aliquota sostitutiva dei redditi da locazione)

1. Al del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Art. 16. - (*Detrazioni per oneri di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro.";

b) il comma 4-bis dell'articolo 37, è sostituito dai seguenti:

"4-bis. Il canone risultante da contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, è assoggettato ad imposta con l'aliquota sostitutiva del 20 per cento. Il predetto canone non concorre alla determinazione del reddito complessivo, anche ai fini dell'applicazione delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

4-ter. Per fruire dei benefici di cui al comma 4-bis, il locatore è tenuto a indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili.

4-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 4-bis e 4-ter".

2. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di euro» è sostituita dalla seguente: «7,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 15 milioni di euro:».

3. All'articolo 82 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, capoverso «5-bis», *primo periodo*, sostituire le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

2) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «8 per cento»;

3) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: «96 per cento» con le seguenti: «85 per cento»;

4) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «97 per cento» con le seguenti: «88 per cento»;

5) al comma 11, lettera a), sostituire le parole: «0,30 per cento» con le seguenti: «0,15 per cento».

4. Per l'anno 2010 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2009.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per l'anno 2010.

b) all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per l'anno 2010;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per l'anno 2010».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.0.900 (già 2.125)

BARBOLINI, MERCATALI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO, LEGNINI, ANTEZZA (*)

Respinto

Dopo l'**articolo**, aggiungere il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 16 di cui al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - (*Detrazioni per oneri di locazione*). - 1. Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi, regolarmente registrati ai sensi della disciplina vigente in materia, spetta una detrazione, rapportata al periodo dell'anno durante il quale sussiste tale destinazione, pari al 20 per cento del canone di locazione effettivamente corrisposto al soggetto locatore dell'immobile, fino ad un massimo di 3.000 euro".

2. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,20 per cento".

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

4. All'articolo 82 del decreto legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 133 del 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, capoverso "5-*bis*", primo periodo, sostituire le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

b) al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento";

c) al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "96 per cento" con le seguenti: "88 per cento";

d) al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: "97 per cento" con le seguenti: "91 per cento"».

Consequentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

3.0.821 (già 2.440)

AUGELLO

Ritirato

Dopo l'**articolo 3**, inserire il seguente:

«Art. 3-*bis*.

1. L'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è così modificato:

a) il comma 72 è sostituito dal seguente:

"72. Al fine di realizzare interventi e misure di sostegno in favore dei soggetti di età inferiore a trentacinque anni per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa dagli stessi svolta, ovvero per permettere loro di sviluppare attività innovative e imprenditoriali, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile".

b) il comma 74 è abrogato».

3.0.11

BALDINI, GRILLO, BONFRISCO, FERRARA

Ritirato e trasformato nell'odg G3.0.11

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-*bis*.

1. Il comma 251 dell'articolo 01 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

"251. A decorrere dal 1° gennaio 2010, i canoni annui delle aree demaniali marittime, ivi compresi gli specchi acquei, rilasciate o rinnovate per finalità turistico ricreative, sono determinati secondo i seguenti criteri:

a) classificazione di aree demaniali marittime nelle seguenti categorie:

1) Categoria A: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a valenza turistica di pregio;

2) Categoria B: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valenza turistica;

3) Categoria C: aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico a normale valenza turistica.

Le regioni competenti per territorio, sentite i Comuni nel cui ambito territoriale ricade la concessione, individuano con proprio provvedimento, entro il primo semestre di ogni triennio, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello territoriale, le aree demaniali marittime di valenza turistica di pregio, alta e normale. Una quota corrispondente al dieci per cento delle maggiori entrate rispetto alle previsioni di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree demaniali marittime a valenza turistica di pregio è devoluta alle regioni competenti per territorio che abbiano adottato e rinnovato il proprio provvedimento nei termini indicati. Nelle more dell'emanazione, da parte delle regioni competenti, dei primi provvedimenti di accertamento dei requisiti di valenza turistica, che sostituiscono ogni precedente accertamento in materia di classificazione, la categoria di riferimento è da intendersi la B. In sede di prima applicazione, le Regioni sono tenute a classificare le aree entro il 30 giugno 2010.

b) misura del canone annuo determinata come segue:

1) per le concessioni di aree demaniali marittime per utilizzazioni ad uso pubblico, per gli anni 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, e di cui al comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296; a decorrere dallo gennaio 2010, si applicano i seguenti importi:

1.1) Area scoperta: euro 2,10 al metro quadrato per la categoria A, euro 1,70 al metro quadrato per la categoria B, euro 1,20 al metro quadrato per la categoria C;

1.2) Area occupata da manufatti ed impianti di facile o difficile rimozione: euro 3,60 al metro quadrato per la categoria A, euro 2,60 al metro quadrato per la categoria B, euro 2,10 al metro quadrato per la categoria C;

1.3) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ovvero prevalente ad attività balneari e ricreative: euro 6,50 al metro quadrato per la

categoria A, euro 5,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 4,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.4) Area occupata da pertinenze demaniali marittime, come definite dall'articolo 29 del codice della navigazione e formalmente incamerate al patrimonio dello Stato, destinate in via esclusiva ad attività commerciali: euro 15,00 al metro quadrato per la categoria A, euro 12,00 al metro quadrato per la categoria B, euro 10,00 al metro quadrato per la categoria C;

1.5) Specchi acquei compresi entro i 100 metri dalla costa, anche con riferimento alle opere portuali di cui all'articolo 5 del regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095: euro 0,80 al metro quadrato;

1.6) Specchi acquei compresi tra 100 e 300 metri dalla costa: euro 0,60 al metro quadrato;

1.7) Specchi acquei oltre 300 metri dalla costa: euro 0,50 al metro quadrato;

1.8) Specchi acquei utilizzati per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero 1.5): euro 0,25 al metro quadrato.

2) L'importo del canone annuo come determinato al precedente punto 1.1), è ridotto delle seguenti percentuali, da applicarsi in misura progressiva, per singoli scaglioni di superficie dell'area scoperta: fino a 5.000 metri quadrati, 0 per cento; oltre 5.000 metri quadrati e fino a 10.000 metri quadrati, 20 per cento; oltre 10.000 metri quadrati e fino a 30.000 metri quadrati, 25 per cento; oltre 30.000 metri quadrati e fino a 50.000 metri quadrati, 30 per cento; oltre 50.000 metri quadrati e fino a 100.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 100.000 metri quadrati, 80 per cento.

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 50 per cento:

1) in presenza di eventi dannosi di gravità tale da comportare, quale diretta ed immediata conseguenza, una limitata utilizzazione dei beni oggetto della concessione, quali erosione della costa, inquinamento comportante divieto di balneazione, calamità naturali, eventi meteo marini straordinari, previo accertamento da parte delle autorità competenti per materia;

2) per le concessioni di aree demaniali marittime assentite, per esclusivo uso sportivo, alle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali ovvero alla Federazione italiana vela.

d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 30 per cento per le concessioni di aree demaniali marittime per le quali il concessionario sia stato autorizzato dalle amministrazioni territorialmente competenti all'effettuazione di interventi di straordinaria manutenzione, comportanti, sulla base di apposito progetto ed annesso piano finanziario, un onere economico iniziale almeno pari ad euro 50.000. Le amministrazioni territorialmente competenti provvedono all'approvazione del progetto di straordinaria manutenzione e dell'annesso piano finanziario, e determinano la durata della riduzione del canone di concessione in relazione all'entità dell'investimento ed alle soluzioni progettuali proposte dal concessionario.

e) riduzione dei canoni di cui alla lettera b) nella misura del 90 per cento:

1) per le concessioni indicate al secondo comma dell'articolo 39 del codice della navigazione e all'articolo 37 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

2) per le superfici ricadenti all'interno di aree demaniali marittime in concessione, destinate in via esclusiva al gratuito uso pubblico, quali giardini, piste ciclabili, marciapiedi, strade, parcheggi, parchi ed aree giochi e limitatamente all'estensione di tali superfici;

f) le imprese turistico ricettive all'aria aperta, quali campeggi e villaggi turistici, comunque operanti nelle aree demaniali in concessione, i canoni di cui alla lettera b) sono ridotti nella misura del 30 per cento;

g) riduzione del canone di cui alla lettera b) nella misura del 20 per cento per le concessioni sulle quali viene garantita l'offerta dei servizi di spiaggia per un periodo superiore a otto mesi l'anno;

h) le riduzioni di cui alle lettere precedenti non sono cumulabili.

2. All'articolo 1, comma 253, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «non superiore a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a cinquanta anni».

3. Dopo il secondo comma dell'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione) è aggiunto il seguente:

"Le opere legittimamente realizzate nell'ambito delle concessioni demaniali marittime, con finalità turistico ricreative, sono considerate inamovibili o di difficile rimozione qualora non consentano la restituzione del bene demaniale nel pristino stato entro un tempo inferiore a tre mesi dalla data di cessazione della concessione".

4. All'articolo 25 del regolamento per la navigazione marittima, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, dopo le parole: "scaduto il termine della concessione," sono inserite le seguenti: "ove non sia stata automaticamente rinnovata ai sensi della legislazione vigente"».

G3.0.11 (già em. 3.0.11)

BALDINI, GRILLO, BONFRISCO, FERRARA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui ai commi 2 e seguenti dell'emendamento 3.0.11.

(*) Accolto dal Governo

3.0.7 (testo corretto)

MENARDI, BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, VALDITARA, CONTI, MUSSO, ZANOLETTI

Ritirato

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione e dotazione finanziaria per la realizzazione delle infrastrutture)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 5 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 4 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Per la realizzazione delle opere di adeguamento stradale di competenza delle regioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione le opere infrastrutturali della rete dell'alta velocità per le tratte Milano-Genova, Milano-Verona e nodo ferroviario di Verona, di cui alla legge 29 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 84, e legge 27 dicembre 2006, n. 296, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione di interventi urgenti da parte dell'Anas, di cui al decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, è stanziata l'ulteriore somma di 1.200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Per la realizzazione degli interventi di cui alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 71, piano straordinario per l'edilizia sanitaria pubblica, è stanziata l'ulteriore somma di 1.600 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2010-2012. Al maggiore onere, pari a 5 miliardi di euro all'anno, si provvede per il triennio 2010-2012 a valere sui risparmi di spesa derivanti dai commi 1, 2 e 3».

3.0.10 (testo corretto)

VALDITARA, RAMPONI, BALDASSARRI, AUGELLO, BALDINI, SARO, MENARDI, TOFANI, ALLEGRI, CONTI, MUSSO, CURSI, VETRELLA, VALENTINO, ZANOLETTI, DIGILIO, COLLI

Ritirato

Dopo l'**articolo 3**, aggiungere i seguenti:

«Art. 3-bis.

(Spese per consumi intermedi della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di investimenti in ricerca e sviluppo e di risorse per il comparto della sicurezza e ordine pubblico)

1. A decorrere dall'anno 2010 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione lineare degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2002, incrementata dal tasso di inflazione (indice dei prezzi al consumo Istat). Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nel Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2010-2013, quantificata complessivamente in 3 miliardi di euro a decorrere dal 2010 ripartita in 1 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 2 miliardi di euro per le amministrazioni decentrate e degli enti locali. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano in via diretta alle Regioni, alle Province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali e agli enti previdenziali privatizzati.

3. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 le regioni, entro il 31 dicembre 2009, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare il rispetto della disposizione citata. La disposizione di cui al presente articolo costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma sono aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

4. Per la realizzazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica posti in essere dalle università congiuntamente con le imprese è stanziata l'ulteriore somma di 1 miliardo di euro per il fondo per il funzionamento delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 537 del 1993. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, fino al limite di 1 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

5. È istituito il Fondo per interventi nel comparto sicurezza e ordine pubblico per potenziare le cui risorse sono destinate al potenziamento del funzionamento delle amministrazioni competenti. La dotazione annuale di tale Fondo è di 2 miliardi di euro.

6. Al maggiore onere derivante dal presente articolo si provvede, a decorrere dal 2010, nel limite di 2 miliardi di euro a valere sui risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni recate dai commi 1, 2 e 3.

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE (*)

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) (1790)

(*) N.B. Per il prospetto di copertura riprodotto nel testo originario, senza tener conto delle modificazioni proposte dalla Commissione, le regolazioni contabili e debitorie, il testo proposto dalla Commissione per le Tabelle A, B, C ed F e le Tabelle A, B, C, D, E ed F nel testo originario si rinvia allo stampato Atto Senato nn. 1790 e 1791-A.

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato nel testo emendato

(Disposizioni diverse)

1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

6. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;

c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».

8-*bis*. Non si applicano agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all'articolo 86, comma 10, e all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all'articolo 1 del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'accesso ad agevolazioni contributive o a finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari.

9. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrattazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

10. In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

11. Le somme di cui ai commi 9 e 10, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

12. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 9 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

13. Fermo restando quanto previsto al comma 12, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

14. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 9 a 12 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

15. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere

destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 9 a 16 del presente articolo.

16. Al termine della fase di cui al comma 9, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.

17. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.

18. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-*bis*. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-*ter*. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

18-*quater*. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

18-*quinquies*. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

18-*sexies*. La società di cui al comma 18-*quinquies*, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministrazione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlata allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committenza possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale interamente pubblico.

18-*septies*. La società di cui al comma 18-*quinquies*, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

18-*octies*. Lo statuto disciplina il funzionamento interno della società di cui al comma 18-*quinquies*. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio

sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

- a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;
- b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministrazione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;
- c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei principi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;
- d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;
- e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;
- f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

18-*novies*. Gli utili netti della società di cui al comma 18-*quinquies* sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo amministrativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

18-*decies*. La pubblicazione del decreto di cui al comma 18-*octies* nella *Gazzetta Ufficiale* tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi da 18-*quinquies* a 18-*novies* del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.

18-*undecies*. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

18-*duodecies*. All'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».

18-*terdecies*. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

18-*quaterdecies*. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

18-*quinquiesdecies*. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i

pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

EMENDAMENTO 2.3000 (TESTO 3) E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

2.3000 testo 3/1

SCANU, PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SERRA, MERCATALI

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, comma 18-quinquies, sopprimere le lettere a) e, alla lettera b), sopprimere i capoversi da 18-sexies a 18-nonies.

2.3000 testo 3/2

CAFORIO, MASCITELLI

Id. em. 2.3000 testo 3/1

All'emendamento 2.3000 (testo 3), primo capoverso, all'articolo 2, comma 18-quinquiesivi richiamato, sopprimere la lettera a) e alla lettera b), sopprimere i capoversi da 18-sexies a 18-nonies..

2.3000 testo 3/3

SCANU, PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SERRA, MERCATALI

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), alla lettera b),capoverso 18-sexies, sopprimere le parole da: "Il Ministero della difesa" fino alla fine, nonché i capoversi 18-septies e 18-octies. Inoltre, al capoverso 18-nonienes sopprimere il primo periodo.

2.3000 testo 3/4

CAFORIO, MASCITELLI

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), primo capoverso, all'articolo 2, comma 18-quinquiesivi richiamato, alla lettera b), al capoverso 18-septies, sostituire le parole: «1000 a 5000» con le seguenti: «10.000 a 50.000».

2.3000/5

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Decaduto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-undecies... dopo la parola: «cinque» inserire le parole: «e aggiungere in fine le parole: "e una quota di dieci milioni di euro in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di disoccupazione".».

2.3000 testo 3/6

SCANU, PEGORER, AMATI, DEL VECCHIO, FOLLINI, GASBARRI, NEGRI, PINOTTI, SERRA, MERCATALI

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), alla lettera b),capoverso 18-sexiesdecies, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni di euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «In relazione a quanto previsto al comma 9, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate complessivamente in 520 milioni di euro per l'anno 2010, 660 milioni di euro per l'anno 2011 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 160,290 e 430 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.».

Consequentemente: all'articolo 2, inserire in fine il seguente comma:

«18-bis. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 25 milioni di

euro" è sostituita dalla seguente: "8,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 milioni di euro:".

18-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

18-quater. Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 la spesa per consumi intermedi relativa agli stati di previsione di tutti i Ministeri non può superare il livello registrato nell'anno 2008».

Consequentemente, dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2-bis.

(Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche e la valutazione delle pubbliche amministrazioni e nuove norme in materia di retribuzioni dei dirigenti pubblici)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche istituita ai sensi della legge 4 marzo 2009, n. 15, al fine di assicurare l'omogenea attuazione su tutto il territorio nazionale dei principi di imparzialità e buon andamento nella valutazione del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni, svolge le proprie funzioni di promozione degli *standard* di trasparenza e di valutazione anche con riferimento al personale dipendente dalle amministrazioni regionali e locali. La Commissione valuta, altresì, il rendimento del personale degli altri organismi di diritto pubblico come definiti a norma dell'articolo 3, comma 26, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

2. Le amministrazioni sono tenute, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ad adeguare le attività di valutazione previste dalla legge agli indirizzi, requisiti e criteri appositamente formulati dalla Commissione.

3. Per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni, la componente della retribuzione legata al risultato deve essere fissata in una misura non inferiore al 30 per cento della retribuzione complessiva.

4. A decorrere dal 1° gennaio 2010, in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente.

5. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale.

6. A decorrere dal 1° gennaio 2010, è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

7. Dall'attuazione del presente articolo devono derivare risparmi per 1.000 milioni di euro per l'anno 2010 e per 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio.

8. In caso di accertamento di minori economie rispetto agli obiettivi di cui al comma 17, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 65 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000 testo 3/7

[PEDICA](#), [MASCITELLI](#), [LANNUTTI](#), [CARLINO](#), [LI GOTTI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), lettera b), capoverso 18-sexiesdecies ivi richiamato, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».

Consequentemente, dopo il comma 18-noniesdecies aggiungere il seguente:

«18-vicies. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola: «6,5» è *sostituita dalla seguente*: «7,5»;

2.3000 testo 3/8

[MASCITELLI](#), [BUGNANO](#), [LANNUTTI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), alla lettera b), capoverso 18-septiesdecies, ivi richiamato, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «delle regioni» inserire le seguenti: «Abruzzo, Molise»;

b) dopo le parole: «per l'efficienza energetica» inserire le seguenti «, con l'esclusione di quelle concernenti l'energia elettrica nucleare,».

2.3000 testo 3/9

[MASCITELLI](#), [LANNUTTI](#), [BELISARIO](#), [CARLINO](#) (*)

Approvato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), alla lettera b), capoverso 18-septiesdecies, ivi richiamato, dopo le parole: «Basilicata,» aggiungere le seguenti: «Abruzzo, Molise,».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Legnini, Lusi, Tancredi, Di Stefano, Pastore, Piccone e Di Giacomo

2.3000 testo 3/10

[TOFANI](#), [ALLEGRI](#), [CICOLANI](#), [GRAMAZIO](#), [CURSI](#), [DE LILLO](#), [AUGELLO](#), [FAZZONE](#), [DE ANGELIS](#), [DINI](#), [CUTRUFO](#), [BARELLI](#)

V. testo 2

All'emendamento 2.3000 (testo 3), alla lettera b), capoverso 18-septiesdecies, dopo la parola: «Sicilia», aggiungere le seguenti: «e Lazio».

2.3000 testo 3/10 (testo 2)

[TOFANI](#), [ALLEGRI](#), [CICOLANI](#), [GRAMAZIO](#), [CURSI](#), [DE LILLO](#), [AUGELLO](#), [FAZZONE](#), [DE ANGELIS](#), [DINI](#), [CUTRUFO](#), [BARELLI](#)

Approvato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), alla lettera b), capoverso 18-septiesdecies, dopo la parola: «Sicilia», aggiungere le seguenti: «, le province di Frosinone e Latina, i Comuni della provincia di Rieti e di Viterbo, nonché i Comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646».

2.3000 testo 3/11

[BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLO](#), [ROSSI PAOLO](#), [SANGALLI](#), [SARBATI](#), [TOMASELLI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, alla lettera b), capoverso 18-septiesdecies, sostituire le parole: «l'incentivazione di progetti coordinati dal» con le seguenti: «l'incentivazione di progetti coordinati e coerenti con il programma Industria 2015, il Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012. Tali risorse sono destinate al finanziamento dei progetti di innovazione industriale di cui all'articolo 1, comma 842, della medesima legge. In favore del» e le parole: «in favore del predetto Consiglio nazionale delle ricerche» con le seguenti: « al fine di mantenere la propria presenza nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e di sostenere le aziende che investono nelle predette attività.»

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

2.3000 testo 3/12

FLUTTERO, VICECONTE

Approvato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-septiesdecies dopo: «di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche» aggiungere le seguenti: «e dall'ENEA, secondo le specifiche competenze».

Consequentemente, dopo le parole: in favore del predetto Consiglio nazionale delle ricerche» aggiungere le seguenti: «e dell'ENEA».

2.3000 testo 3/13

POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), alla lettera b), capoverso 18-septiesdecies, aggiungere in fine le seguenti parole: «e della rete delle università del Mezzogiorno».

2.3000 testo 3/14

MARINO IGNAZIO, BASSOLI, BIANCHI, BOSONE, CHIAROMONTE, COSENTINO, PORETTI, SOLIANI (*)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, al comma 18-novodecies, sostituire le parole: «4 milioni di euro per l'anno 2010, e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012» con le seguenti: «6 milioni di euro per l'anno 2010, e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012».

Consequentemente: all'articolo 2, inserire in fine il seguente comma:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012».

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta la senatrice Antezza e tutti i senatori del Gruppo IdV

2.3000 testo 3/15

CAFORIO, MASCITELLI

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), terzo capoverso, sopprimere il comma 18-vicies.

2.3000 testo 3/16

BARBOLINI, AGOSTINI, BAILO, CRISAFULLI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, MUSI, STRADIOTTO

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, al comma 18-vicies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l'assunzione di personale presso l'Agenzia delle entrate e 5 milioni di euro per l'assunzione di personale presso il Corpo della Guardia di finanza, da impiegare prioritariamente nella lotta all'evasione e all'elusione fiscale, attingendo alle graduatorie degli idonei dei rispettivi concorsi già espletati».

Consequentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000 testo 3/17

[MASCITELLI](#), [LANNUTTI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al terzo capoverso, sopprimere il comma 18-unvicies.

2.3000 testo 3/18

[MASCITELLI](#), [LANNUTTI](#), [CARLINO](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al terzo capoverso, al comma 18-unviciesivi richiamato, sostituire le parole da: «al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater» fino alle parole: «6 agosto 2008, n. 133» con le seguenti: «al Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

2.3000 testo 3/500

Il Relatore

Approvato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-tervicies, sostituire le parole da: «al periodo dal 1° gennaio 2010» fino alla fine del comma con le seguenti: «al periodo dal 1° gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.».

Conseguentemente, alla tabella D, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 183 del 1987, art. 5: Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (3.1.6 - Investimenti - cap. 7493) (Settore n. 27), apportare le seguenti variazioni:

2010: +35.200

2011: +1.000

2012: +1.000

2.3000 testo 3/19 (testo 2)

[ANTEZZA](#), [PIGNEDOLI](#), [ANDRIA](#), [BERTUZZI](#), [DI GIOVAN PAOLO](#), [MONGIELLO](#), [PERTOLDI](#), [RANDAZZO](#), [TEDESCO](#)

Precluso

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, comma 18-tervicies, sostituire le parole: «30 settembre 2010» con le seguenti: «31 dicembre 2010».

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 170 milioni di euro per l'anno 2010.

2.3000 testo 3/20

[BARBOLINI](#), [BUBBICO](#), [ARMATO](#), [FIORONI](#), [GARRAFFA](#), [GRANAIOLA](#), [ROSSI PAOLO](#), [SANGALLI](#), [SARBATI](#), [TOMASELLI](#), [MERCATALI](#), [AGOSTINI](#), [BAIO](#), [CRISAFULLI](#), [D'UBALDO](#), [FONTANA](#), [LEDDI](#), [MUSI](#), [STRADIOTTO](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, sopprimere il comma 18-quatervicies.

2.3000 testo 3/21

[AUGELLO](#), [CARUSO](#)

Approvato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), sostituire il primo periodo del comma 18-quatervicies con il seguente: «al comma 72 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 sopprimere le parole: "accedere a finanziamenti agevolati per" e dopo la parola: "ovvero" sopprimere la parola "per"».

2.3000 testo 3/22 (testo 2)

[DELLA SETA](#), [FERRANTE](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-quinvicies sopprimere le parole: «6 giugno».

2.3000 testo 3/23

[DELLA SETA](#), [FERRANTE](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-quinvicies le parole: «per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010.» sono sostituite dalle seguenti: «per l'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2010.»

2.3000/24

DELLA SETA, FERRANTE

Decaduto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-quinquies dopo le parole: « e successive modificazioni.» aggiungere il seguente capoverso: «Per gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza del territorio e di abbattimento dei manufatti abusivi ricadenti nelle aree a rischio idrogeologico sono stanziati 510 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Consequentemente:

- dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 82, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "0,30 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "0,22 per cento».

all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000 testo 3/25

D'ALIA (*)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-quinquies al termine del paragrafo aggiungere il seguente periodo: «Per interventi urgenti concernenti i territori dei Comuni di Messina e Scaletta Zanclea colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 2 ottobre 2009, il fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2010».

Consequentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.1 «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 30 milioni;

CS: - 30 milioni.

Consequentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.1 «Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche», u.p.b. 24.1.3 Oneri comuni di parte corrente, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 30 milioni;

CS: - 30 milioni.

Consequentemente, alla Tabella 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», programma 24.3 «Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza», u.p.b. 24.3.1 Funzionamento, apportare le seguenti variazioni:

CP: - 40 milioni;

CS: - 40 milioni.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta i senatori Pistorio, Finocchiaro, Garraffa e tutti i senatori del Gruppo IdV

2.3000 testo 3/26

D'ALIA (*)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-quinquies, al termine del paragrafo, aggiungere il seguente periodo: «Per interventi urgenti concernenti i territori dei Comuni di Messina e Scaletta Zanclea colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 2 ottobre 2009, il fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2010».

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 100 milioni di euro per l'anno 2010.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta tutti i senatori del Gruppo IdV

2.3000 testo 3/27

GRANAIOLA, MARCUCCI (*), BALDINI (*)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, comma 18-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È, altresì, assegnata al Commissario straordinario per gli interventi urgenti e la ricostruzione di Viareggio, la somma di 30 milioni di euro per l'anno 2010 destinati:

a) per una quota parte pari a 20 milioni di euro a un'equa elargizione a favore dei componenti delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario del 29 giugno 2009 a titolo di risarcimento dei danni morali subiti;

b) per una quota parte pari a 10 milioni di euro a integrare i 15 milioni di euro stanziati con l'articolo 7 comma 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio 6 agosto 2009, per la ricostruzione nonché per il finanziamento di iniziative proposte dal Comitato istituzionale per gli interventi urgenti e la ricostruzione.

L'elargizione di cui alla lettera a), è corrisposta, altresì, a soggetti non parenti né affini, né legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento, nonché ai conviventi *more uxorio*. Detti soggetti sono a tale scopo posti, nell'ordine stabilito dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico.

Il Commissario adotta i provvedimenti di elargizione e finanziamento sentito il parere del Comitato di cui al comma 1, lettera b).

Le elargizioni ed i finanziamenti sono esenti da ogni imposta o tassa. Le elargizioni sono attribuite in aggiunta a qualsiasi altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo secondo la normativa italiana.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso di disastri ferroviari, in attesa dell'individuazione delle responsabilità in sede giudiziaria, l'equo indennizzo delle famiglie delle vittime è a carico dell'ente gestore della rete ferroviaria e di eventuali società che utilizzano la rete stessa.

Sono, altresì, sospesi i termini tributari e contributivi, per i soggetti coinvolti direttamente ed indirettamente dall'evento, fino al 31 dicembre 2010.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al Soccorso civile, per l'importo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2010;

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.3000 testo 3/28

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il termine di scadenza della sospensione degli adempimenti e dei versamenti di natura contributiva a favore dei soggetti colpiti dagli eventi sismici a seguito di attività eruttiva del 2002, destinatari dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005 è prorogato al 31 dicembre 2005 in coincidenza con quello previsto per gli adempimenti di natura tributaria di cui al decreto ministeriale del 17 maggio 2005 ed il recupero delle mensilità sospese degli adempimenti contributivi avviene con le stesse modalità con cui avviene il recupero delle mensilità sospese per gli adempimenti di natura tributaria. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.3000 testo 3/29

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-quinquies, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana è retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 a titolo di contributo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto

regionale, dovuto per gli stessi anni 2010 e 2011 e ad integrazione, per l'anno 2010, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.3000 testo 3/30

MASCITELLI, LANNUTTI, CARLINO, PARDI

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al terzo capoverso, dopo il comma 18-quinquies, aggiungere il seguente:

«18-*duodecies*. 1. Al fine di adottare interventi urgenti nei territori colpiti dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, volti ad agevolare la concessione di immobili in locazione a favore degli studenti iscritti all'Università dell'Aquila, i redditi da fabbricati e immobili ad uso residenziale, situati nelle aree individuate ai sensi del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, costituiti da canoni di locazione stipulati o rinnovati, dai suddetti studenti universitari, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono soggetti ad imposizione sostitutiva dell'imposta sui redditi con aliquota del 10 per cento, fino al 31 dicembre 2012».

Consequentemente, dopo il comma 18-noniesdecies, aggiungere il seguente:

«18-*vicies*. All'articolo 82, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 3, sostituire le parole: «nei limiti del 96 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 92 per cento del loro ammontare»;

b) ai commi 2 e 4, sostituire le parole: «nei limiti del 97 per cento del loro ammontare» con le seguenti: «nei limiti del 93 per cento del loro ammontare»;

c) al comma 11, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «0,30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,20 per cento».

2.3000 testo 3/31

LUMIA, BIANCO, DE SENA, ARMATO, GARRAFFA, LEDDI, SERRA, GHEDINI, GRANAIOLA (*)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, sopprimere il comma 18-sexiesvicies.

(*) Aggiungono la firma in corso di seduta tutti gli altri senatori del Gruppo PD e i senatori D'Alia e Battaglia

2.3000 testo 3/32

CASSON, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, DELLA MONICA, GALPERTI, LATORRE, MARITATI

Ritirato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, al comma 18-sexiesvicies, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo secondo i principi e criteri direttivi di cui ai successivi numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, avente ad oggetto la disciplina della custodia, della gestione e della destinazione dei beni confiscati favorendone la destinazione e il riutilizzo sociali, limitandone la possibilità di distruzione unicamente alle ipotesi eccezionali espressamente previste da disposizioni di legge.

2. Ai fini della gestione e della destinazione dei beni confiscati, è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia nazionale di seguito denominata «Agenzia nazionale), composta da rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, dei rappresentanti delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede nazionale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni. I magistrati della Direzione nazionale antimafia possono accedere alle informazioni in possesso dell'Agenzia nazionale ed essere consultati in ordine alle questioni di maggiore rilevanza.

All'agenzia nazionale sono attribuiti i seguenti compiti:

a) osservazione e analisi in ordine alle attività e ai beni o confiscati a organizzazioni criminali, al fine di elaborare e di proporre strategie di contrasto all'accumulazione illegale di ricchezza da parte delle organizzazioni criminali;

b) indirizzo in ordine a compendi patrimoniali o aziendali che sono situati sul territorio di diverse province;

c) coordinamento delle attività delle agenzie provinciali e impulso in materia di assegnazione e di destinazione dei beni; valutazione delle proposte di distruzione di tali beni avanzate in sede provinciale al fine di indicare soluzioni alternative di destinazione socialmente utile;

d) programmazione su scala nazionale dell'inserimento dei beni confiscati, immobili e aziendali, all'interno delle politiche del sistema degli incentivi e dei piani di sviluppo economico e sociale del Paese, in particolare del Mezzogiorno d'Italia;

e) individuazione e pianificazione delle possibili forme di finanziamento dei progetti, su indicazione delle agenzie provinciali;

f) garanzia della piena funzionalità e operatività delle banche dati e degli strumenti informatici necessari per le finalità di cui alla lettera a), assicurando anche tramite tali banche e strumenti la massima trasparenza delle procedure di assegnazione dei beni e la piena possibilità di accesso alle associazioni e ai soggetti interessati alla gestione di tali beni.

3. È istituita, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo, su iniziativa del prefetto, un'agenzia provinciale per la gestione e la destinazione dei beni confiscati, di seguito denominata «agenzia provinciale», presieduta dal prefetto e composta dal questore, dai comandanti provinciali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, dal direttore dell'Agenzia del demanio, dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti, da un rappresentante delle organizzazioni maggiormente rappresentative in sede provinciale dell'associazionismo e della cooperazione sociali impegnate nella promozione della lotta sociale alla mafia e possibili destinatarie dei citati beni. Alle riunioni dell'agenzia provinciale possono partecipare i sindaci dei comuni interessati, individuati dal prefetto. A ciascuna agenzia provinciale sono attribuiti i seguenti compiti, da realizzarsi previa consultazione, relativamente alle questioni di maggiore rilevanza, del procuratore distrettuale antimafia, ovvero di suoi delegati:

a) custodia, amministrazione, gestione e la destinazione dei beni confiscati a organizzazioni criminali; a tal fine ciascuna agenzia provinciale si avvale di amministratori indicati dall'autorità giudiziaria e scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui al numero 8 che ove ritenuto necessario dall'agenzia, rimangono in carica anche dopo la confisca e fino alla destinazione del bene. Nel perseguimento di tali fini, l'azione dell'agenzia provinciale si conforma a criteri di efficienza, economicità ed efficacia e al perseguimento delle finalità pubbliche; la gestione delle attività e dei beni è ispirata a criteri di imprenditorialità e tende, ove possibile, all'incremento della loro redditività;

b) trasmissione all'Agenzia nazionale di una relazione semestrale sullo stato delle attività e dei beni confiscati a organizzazioni criminali, nonché sull'andamento e sui problemi della gestione e della destinazione degli stessi;

c) formulazione di proposte e valutazioni all'autorità giudiziaria precedente relativamente alle attività degli amministratori giudiziari che hanno rapporti diretti con la medesima autorità e che mantengono obblighi di informazione e di rendiconto anche verso l'agenzia provinciale;

d) adozione dell'atto di assegnazione o destinazione dei beni confiscati per finalità istituzionali o sociali, allo Stato, ad enti pubblici non economici, a regioni, a enti locali e loro consorzi, nonché alle associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico dipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, e ad altri soggetti del privato sociale tra cui in particolare le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le associazioni di promozione sociale, ferme restando le priorità in favore delle vittime dei reati di tipo mafioso e delle vittime di richieste estorsive e dell'usura;

e) attuazione di adeguate forme di pubblicità delle informazioni relative alla consistenza e alla natura dei beni presenti nel territorio provinciale, tali da assicurare la trasparenza delle procedure di assegnazione mediante appositi regolamenti da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la competenza a disporre la revoca dell'assegnazione o della destinazione dei beni, in relazione al loro mancato uso da parte dell'assegnatario o alla loro utilizzazione in modo non conforme alle finalità indicate nell'atto di assegnazione dopo la contestazione degli addebiti e l'acquisizione delle osservazioni degli assegnatari del bene. Avverso la revoca è ammesso il ricorso all'Agenzia nazionale e sono stabiliti appositi criteri, modalità e procedure per effettuare la revoca e per la relativa impugnazione;

g) il riconoscimento, negli atti di assegnazione dei beni confiscati, agli amministratori di cui alla lettera a) del presente comma, del corrispettivo per gli interventi migliorativi del bene.

4. L'agenzia provinciale, attraverso l'amministratore e previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria procedente, può compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione relativamente ai beni la cui gestione le sia assegnata, con il potere di:

a) proporre al prefetto competente la modifica della destinazione urbanistica o d'uso del bene confiscato, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo uso per scopi di ordine pubblico, sicurezza, altre utilità pubbliche o sociali, tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali, garantendo altresì la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, sempre che le opere non siano state realizzate su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti, a vincolo di inedificabilità; a tale fine il prefetto convoca la conferenza di servizi, ai sensi degli articoli da 14 a 14-*quater* della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

b) proseguire, riattivare o riconvertire attività imprenditoriali, sempre che le stesse non versino in situazione di dissesto irreversibile;

c) attivare iniziative e procedure finalizzate allo scioglimento, nell'esercizio di attività imprenditoriali, dalle obbligazioni contrattuali anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguite o non interamente eseguite da entrambe le parti alla data di assunzione dell'incarico, salvi i casi di contratti di lavoro subordinato o di locazione di immobili. nel caso in cui il bene sia confiscato al locatore ed i contratti medesimi non risultino simulati o illecitamente stipulati a tutela dei terzi in buona fede;

d) proporre all'Agenzia nazionale, illustrandone le ragioni, la distruzione del bene confiscato nei casi eccezionali previsti dalla legge, con obbligo di motivare la mancanza di alternative;

e) ottenere, nel caso di confisca di beni in comunione, che l'amministratore di cui alla lettera a) del numero 3), sia nominato amministratore giudiziale dal giudice civile, con procedura in camera di consiglio, sentite le parti; ferma restando, comunque, la possibilità di indennizzo per gli altri comproprietari, ove abbiano ricevuto pregiudizio dalla gestione del bene in comunione e sempre che sia accertata la loro buona fede;

f) per i beni confiscati fino a quando la confisca non sia divenuta definitiva, gli atti di straordinaria amministrazione sono compiuti previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria, che verifica se dal compimento dell'alto derivi pregiudizio per il procedimento in corso o per i creditori ed i terzi; l'autorizzazione è soggetta a reclamo;

g) ottenere i rendiconti dell'attività di gestione espletata, secondo le direttive dell'autorità giudiziaria procedente, dall'amministratore di cui alla lettera a) del presente numero, al fine di fornire le proprie valutazioni e richieste alla medesima autorità, tenuto conto anche del parere dell'amministratore in ordine alla possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività produttiva;

h) per la gestione delle imprese, per la riattivazione e il completamento di impianti, immobili e attrezzature industriali, nonché per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, lo Stato garantisce i debiti contratti con le istituzioni creditizie ed i relativi crediti sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. Per i beni immobili non aziendali, affidati all'agenzia provinciale attraverso l'azione dell'amministratore, è istituito un apposito fondo di garanzia e di finanziamento per la ristrutturazione, l'avvio e la gestione delle attività e dei servizi attivati, alimentato anche da finanziamenti pubblici o dai proventi in denaro o di altri beni o titoli finanziari sottoposti a confisca. Ai fini dell'accesso al sistema creditizio, il decreto legislativo di cui al comma 1 individua adeguati titoli giuridici di attribuzione dei beni agli stessi soggetti.

5. È previsto il divieto assoluto e generalizzato di vendita dei beni immobili confiscati definitivamente. È previsto altresì, nei casi espressamente individuati per la tutela del compendio aziendale, e che la decisione in ordine alla gestione e all'utilizzo del bene è subordinata alla valutazione dell'Agenzia nazionale, cui spetta il diritto di prelazione, che i provvedimenti di confisca dei beni sono opponibili ai terzi di buona fede con trascrizione anteriore a quella del provvedimento ablativo e che la tutela dei terzi di buona fede è assicurata dal riconoscimento del risarcimento del danno e da una congrua indennità.

6. La possibilità, da parte dell'Agenzia nazionale, di disporre la distruzione o la demolizione dei beni confiscati, secondo le procedure indicate nel decreto legislativo e sulla base dei presupposti di cui alla lettera d) del numero 4, è limitata alle sole ipotesi eccezionali previste dalle norme vigenti in materia di tutela ambientale e di sicurezza, a quelle nelle quali il bene sia improduttivo od oggettivamente inutilizzabile, ovvero agli altri casi previsti dalla legislazione vigente, a condizione che non sia possibile un loro uso.

7. Il decreto legislativo di cui al numero 1 disciplina ulteriori modalità e procedure per l'impiego della forza pubblica al fine di garantire l'efficacia delle azioni dell'Agenzia nazionale e di ciascuna Agenzia provinciale, nonché la sicurezza dei beni sequestrati o confiscati sul territorio, previa intesa con l'agenzia provinciale.

8. Con il decreto legislativo di cui al numero 1 è altresì istituito un albo nazionale degli amministratori dei beni sequestrati e confiscati, tenuto dall'Agenzia nazionale e articolato in sezioni provinciali tenute dall'agenzia provinciale competente, cui sono affidate funzioni di vigilanza sugli amministratori. Sono previste, altresì, apposite norme per il funzionamento dell'albo, per l'iscrizione ad esso e per l'esercizio dell'attività di amministratore, nonché sanzioni di ordine penale, amministrativo e civile per le violazioni dei doveri stabiliti dalla legislazione vigente in materia, da parte degli amministratori

9. Lo schema di decreto legislativo di cui al numero 1 è trasmesso al Parlamento, per il parere che le competenti commissioni permanenti esprimono entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito.

2.3000 testo 3/33

[CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DELLA MONICA](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, al comma 18-sexiesvicies, sopprimere la lettera a).

2.3000 testo 3/34

[CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DELLA MONICA](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, al comma 18-sexiesvicies, sopprimere la lettera b).

2.3000 testo 3/35

[LUMIA](#), [BIANCO](#), [DE SENA](#), [ARMATO](#), [GARRAFFA](#), [LEDDI](#), [SERRA](#), [GHEDINI](#), [GRANAIOLO](#), [VIZZINI](#)

(*)

Approvato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso, articolo 2, al comma 18-sexiesvicies, lettera b), dopo le parole: «del territorio dell'Agenzia del demanio» aggiungere le seguenti: «previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.3000 testo 3/36

[BIANCO](#), [LUMIA](#), [DE SENA](#), [ARMATO](#), [GARRAFFA](#), [LEDDI](#), [SERRA](#), [GHEDINI](#), [GRANAIOLO](#)

Approvato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso, articolo 2, al comma 18-sexiesvicies, lettera b), dopo le parole: «provincia interessata» inserire le seguenti: «l'un parere obbligatorio sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica e».

2.3000 testo 3/37

[CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DELLA MONICA](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso, articolo 2, al comma 18-sexiesvicies, sopprimere la lettera c).

2.3000 testo 3/38

[CASSON](#), [CAROFIGLIO](#), [CHIURAZZI](#), [D'AMBROSIO](#), [DELLA MONICA](#), [GALPERTI](#), [LATORRE](#), [MARITATI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso, articolo 2, al comma 18-sexiesvicies, lettera c), capoverso 5-bis, sostituire le parole da: «, nella misura» fino a: «servizi istituzionali» con le seguenti: «integralmente al Fondo unico per la giustizia».

2.3000 testo 3/39

[PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO, D'ALIA](#) (*)

Respinto

All'emendamento 2.300 (testo 3), al comma 18-sexiesvicies, lettera c) sostituire le parole: «per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali» con le seguenti: «per essere utilizzate prevalentemente nel rafforzamento delle strutture giudiziarie e di pubblica sicurezza che hanno sede e operano nell'ambito dei territori ove è avvenuta la confisca».

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.3000 testo 3/150

Il Relatore

Ritirato

All'emendamento 2.300 (testo 3), capoverso 18-sexiesvicies, alla lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nella ripartizione delle risorse destinate al Ministero dell'interno, si tiene conto dell'apporto fornito da ciascuna Forza di polizia ai fini dei sequestri e delle confische dei predetti beni effettuati ai sensi della presente legge».

2.3000 testo 3/200

[GAMBA, TOTARO](#)

Ritirato

All'emendamento 2.300 (testo 3), dopo l'**articolo 18-sexiesvicies**, è inserito il seguente:

«Art. 18-*terdecies-bis*.

All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo la lettera *b*), è inserita la seguente:

"*b-bis*) in misura non inferiore al dieci per cento, al Ministero della difesa, per il concorso delle Forze armate nelle attività svolte dalle Forze di polizia per la sicurezza interna, di ripristino dei servizi essenziali e di soccorso alle popolazioni in caso di gravi calamità, nonché per altre esigenze di difesa nazionale"».

2.3000 testo 3/40

[MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, comma 18-septiesvicies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di rafforzare la dotazione finanziaria del Fondo di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 20.0.4, n. 10.2, sono stanziati 220. milioni di euro per ciascuno degli anni 20.10., 20.11 e 20.12».

Consequentemente,

all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero dello sviluppo economico, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

alla rubrica Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative alla tutela della salute, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000 testo 3/41

[ANDRIA, PIGNEDOLI, ANTEZZA, BERTUZZI, DI GIOVAN PAOLO, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, TEDESCO](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, comma 18-octiesvicies, sostituire le parole: «10 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro».

Consequentemente,

all'articolo 3, alla Tabella C, alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle

voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2.3000 testo 3/42

POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-octiesvicies, sostituire le parola da: «di prodotti stagionatura» fino alle parole: «del settore primario agricolo» con le seguenti: «di olio di oliva».

2.3000 testo 3/43

POLI BORTONE

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-octiesvicies al termine del primo periodo dopo la parola: «agricolo» aggiungere le seguenti parole: «e alla produzione di olio di oliva».

2.3000/44

GARAVAGLIA MASSIMO

Decaduto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), sopprimere il comma 18-sexiesdecies.

2.3000 testo 3/45

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), dopo il comma 18-octiesvicies, inserire il seguente: «Una quota non inferiore al 50 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi consumati in Sicilia di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, è finalizzata alla realizzazione del piano straordinario per l'assestamento idrogeologico del territorio. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.3000 testo 3/46

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), dopo il capoverso 18-octiesvicies inserire il seguente: «Una quota non inferiore al 10 per cento del gettito delle accise riscosse e che gravano sui prodotti petroliferi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, raffinati in Sicilia, limitatamente alla benzina, alla benzina senza piombo e al gasolio per autotrazione, per riscaldamento e per la produzione di energia, è finalizzata alla realizzazione del piano straordinario per l'assestamento idrogeologico del territorio. All'onere derivante dall'applicazione del precedente periodo si provvede mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente della tabella C della presente legge, fino a concorrenza degli oneri».

2.3000 testo 3/47

MARAVENTANO, D'ALI'

Ritirato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), dopo il capoverso 18-octiesvicies inserire il seguente:

«18-sexiesdecies. Al fine di determinare l'allineamento del prezzo del gasolio in favore degli operatori del settore della pesca dell'isola di Lampedusa ed in altre isole che dovessero trovarsi in eguali condizioni di trasporto in riferimento alla fornitura di approvvigionamento rispetto a quello praticato nell'isola madre, è concesso per l'anno 2010 un contributo di 0,8 milioni di euro. destinato all'incremento degli aiuti "de minimis" nel settore della pesca, di cui al Regolamento CE n. 875/2007 del 24 luglio 2007. All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione del contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».

2.3000 testo 3/48

TOFANI

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-tricies, dopo la parola: «matrice», aggiungere le seguenti: «e di quelle per fatto di lavoro, ovvero che siano decedute a causa dell'aggravarsi delle mutilazioni o infermità che hanno dato luogo a trattamento di rendita da infortunio di lavoro».

2.3000 testo 3/49

TOFANI

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al comma 18-tercies, dopo la parola: «matrice», aggiungere le seguenti: «e di quelle per fatto di lavoro».

2.3000 testo 3/50

INCOSTANTE

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), all'articolo 2, capoverso 18-tercies, aggiungere, in fine, il periodo: «Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, sono erogati a partire dal 3 agosto 2004 i benefici di cui agli articoli 2,3, 4 e 5 comma 2, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 3 agosto 2004, n. 206 e successive modificazioni. Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 sono erogati, a decorrere dal 1° gennaio 1998, i benefici previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407 e successive modificazioni, già concessi alle Vittime del Terrorismo e della Criminalità Organizzata».

Consequentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n.427 sono uniformemente incrementate al [me di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010,2011 e 2012».

2.3000 testo 3/51

INCOSTANTE

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), all'articolo 2, capoverso 18-tercies, aggiungere, in fine, il periodo: «Alle Vittime del Dovere e ai loro familiari supersiti il Presidente della Repubblica concede la medaglia d'oro di "Vittima del Dovere" per spirito di abnegazione, altruismo e fedeltà allo Stato, con cui le vittime si sono distinte, quali rappresentanti delle Istituzioni. L'onorificenza è conferita alle Vittime del Dovere, in caso di decesso ai parenti ed affini entro il secondo grado, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno e consegnata dal Capo dello Stato durante una cerimonia ufficiale presso il Palazzo del Quirinale.».

Consequentemente:

all'articolo 2, aggiungere, in fine, il seguente:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1 milione di euro per l'anno 2010».

2.3000 testo 3/52

INCOSTANTE

Ritirato

All'emendamento 2.3000 (testo 3), all'articolo 2, capoverso 18-tercies, aggiungere in fine il seguente periodo: «Alle Vittime del Dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo I, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché alle Vittime della Criminalità Organizzata ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 3 agosto 2004 n. 206. Tale contributo non è decurtarle ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407 in materia di esenzioni dall'IRPEF.».

Consequentemente:

all'articolo 2, aggiungere infine il seguente comma:

«18-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le aliquote di base dell'imposta di consumo tabacchi lavorati prevista dal comma 1 dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 sono uniformemente incrementate al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 5 milioni di euro per l'anno 2010».

2.3000 testo 3/53

[MASCITELLI](#), [LANNUTTI](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al terzo capoverso sopprimeere il comma 18-duotricies.

2.3000 testo 3/54

[MICHELONI](#), [PEGORER](#), [BERTUZZI](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.3000 testo 3/54

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, dopo il comma 18-untricies, aggiungere il seguente:

18-*Vicies*. All'articolo 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano:

a) ai lavoratori transfrontalieri ed ex transfrontalieri;

b) ai lavoratori iscritti nelle liste dell'AIRE, ai cittadini ex iscritti all'IRE e ai pensionati da Casse pensione estere;

c) ai funzionari e agli impiegati dello Stato dislocati all'estero».

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012;

G2.3000 testo 3/54 (già em. 2.3000 testo 3/54)

[MICHELONI](#), [PEGORER](#), [BERTUZZI](#), [LEGNINI](#), [LUSI](#), [BARBOLINI](#), [BORNACIN](#), [BOSCETTO](#), [MENARDI](#), [ZANETTA](#), [GIORDANO](#), [RIZZI](#), [MONTANI](#), [MONTI](#), [LEONI](#), [VALLI](#), [DIVINA](#), [CAGNIN](#), [BODEGA](#), [BUTTI](#)

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad affrontare e risolvere le problematiche di cui all'emendamento 2.3000 (testo 3)/54 ed in particolare a far sì che l'Agenzia delle entrate provveda a ritirare la circolare emanata sul tema oggetto del richiamato emendamento

(*) Accolto dal Governo

2.3000 testo 3/300

[VITA](#), [MERCATALI](#), [ZANDA](#)

Respinto

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, dopo il comma 18-duotricies, è aggiunto il seguente:

18-*duotricies-bis*. Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono incrementati di 40 milioni di euro per l'anno 2010, di 68 milioni di euro per l'anno 2011 e di 88 milioni di euro per l'anno 2012. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad adeguare il livello del citato canone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare alla concessionaria radiotelevisiva pubblica l'invarianza delle risorse da esso derivanti.

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per l'anno 2010, di 100 milioni di euro per l'anno 2011 e di 110 milioni di euro per l'anno 2012.

2.3000 testo 3/301

[CHITI](#), [MERCATALI](#), [FRANCO VITTORIA](#)

Ritirato e trasformato nell'odg G2.3000 testo 3/301

All'emendamento 2.3000 (testo 3), al capoverso articolo 2, dopo il comma 18-duotricies, è aggiunto il seguente:

18-duotricies-bis. Ai fini dell'acquisto dell'archivio storico Vasari, patrimonio artistico culturale italiano presente nel territorio di Arezzo è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 15 milioni di euro.

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C,

alla rubrica Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, con esclusione delle voci relative al soccorso civile, per l'importo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2010.

G2.3000 testo 3/301

CHITI, MERCATALI, FRANCO VITTORIA

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 1790,

impegna il Governo ad attivarsi al fine di destinare idonei fondi ai fini dell'acquisto dell'archivio storico Vasari, patrimonio artistico culturale italiano presente nel territorio di Arezzo.

(*) Accolto dal Governo

2.3000 (testo 3)

Il Relatore

Approvato nel testo emendato (*)

All'articolo 2, comma 18-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole "24 dicembre 1985, n. 808" inserire le seguenti: "nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione,".

b) inserire i seguenti commi:

18-sexies. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza, hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 18-quinquies, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposita società, possono consentire l'uso anche temporaneo, delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 e successive modificazioni.

18-septies. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 18-sexies in violazione delle disposizioni di cui al comma 18-sexies, è punito con la multa da 1000 a 5000 euro.

18-octies. Le disposizioni contenute nel comma 18-septies non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

18-nonies. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18-sexies, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 18-nonies-bis e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza"».

All'articolo 2, dopo il comma 18-quindecies, aggiungere i seguenti:

18-sexdecies. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

18-septiesdecies. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia attraverso l'incentivazione di

progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il *Made in Italy* agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per l'anno 2012 in favore del predetto Consiglio nazionale delle ricerche.

18-octodecies. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "entro il 31 dicembre 2004", sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010".

18-novodectes. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare, luoghi, strutture e mezzi di trasporto, di defibrillatori entro il limite di spesa previsto al presente comma.

18-vicies. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della Guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità».

18-unvicies. Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riservata una quota di 50 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.

18-duovicies. All'articolo 1, comma 109, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 le parole: ", senza diritto di detrazione," sono soppresse.

18-tervicies. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81 e all'articolo 1-*ter*, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1° gennaio 2010 al 30 settembre 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 154,5 milioni di euro.

18-quatervicies. Alle iniziative volte a realizzare interventi e misure di sostegno in favore dei soggetti di età inferiore a trentacinque anni per sopperire alle esigenze derivanti dalla peculiare attività lavorativa dagli stessi svolta, ovvero per permettere loro di sviluppare attività innovative e imprenditoriali, si provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile di cui all'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007 n. 247. Il comma 74, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

18-quinvicies. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eventi meteorici eccezionali del 6 giugno 2009, il fondo della protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

18-sexiesvicies. All'articolo 2-*undecies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-*decies*, sono destinati alla vendita»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*) e alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-*sexies*, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-*nonies*, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-*decies*. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata ogni

informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti cui furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-*bis*), al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica».

18-*septiesvicies*. A decorrere dalla data di scadenza del regime di aiuti per il riordino fondiario, di cui alla decisione comunitaria n. 110 del 6 giugno 2001, prevista per il 31 dicembre 2009, le risorse disponibili della gestione in corso della ex Cassa della formazione della piccola proprietà contadina, ivi incluse le rate relative ai rientri annuali dai crediti per prestiti erogati, al netto dei costi di gestione e del personale, sono destinate al ripiano di eventuali esposizioni debitorie del soggetto gestore nei confronti degli istituti bancari. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le eventuali disponibilità ulteriori sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo previsto dall'articolo 7-*quinquies* del decreto-legge n. 5 del 2009 convertito con legge n. 33 del 2009 per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15 comma 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102.

18-*octiesvicies*. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al *Made in Italy* nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le modalità per l'attuazione del presente comma.

18-*novovicies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 comma 3-*ter* del decreto-legge 1 ottobre 2005 n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.

18-*trices*. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 3 agosto 2004 n. 206 in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefici fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407 in materia di esenzioni dall'IRPEF.

18-*untricies*. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è sostituito dal seguente: "556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l'anno 2010.".

18-*duotricies*. L'articolo 20 comma 3-*ter* del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.

18-*tertrices*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è ridotta di 69,2 milioni di euro per l'anno 2010, e di 0,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. È ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

18-*quatertricies*. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.".

Consequentemente, alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2010: -45.700

2011: -17.000

Consequentemente, alla Tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze: decreto-legge n. 134 del 2008: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (articolo 2, comma 5, rifinanziamento articolo 9-ter della legge 468 del 1978 - 25.2.3. - oneri comuni cap. 3003) apportare le seguenti variazioni:

2012: -20.000.

(*) La parte evidenziata in neretto dichiarata inammissibile

EMENDAMENTO 2.0.3000 TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 2 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

2.0.3000/100

FERRANTE

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 1 dopo le parole: «territorio nazionale» aggiungere le parole: «nel quadro di uno sviluppo sostenibile».

Consequentemente al comma 2 lettera c) dopo la parola: «occupazione.» aggiungere le seguenti: «nel quadro di uno sviluppo sostenibile»

2.0.3000/101

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 2, alla lettera b), dopo le parole: «meritevoli di credito» aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo a quelle delle imprese fuori dai parametri di Basilea II».

2.0.3000/102

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) a utilizzare gli strumenti finanziari propri per il sostegno dei progetti di interesse locale nel settore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione.»

2.0.3000/103

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) potenziare e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi e favorire interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269».

2.0.3000/104

TOFANI, CICOLANI, CIARRAPICO, GRAMAZIO, CURSI, DE LILLO, AUGELLO, FAZZONE, DE ANGELIS, DINI, BARELLI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 5, dopo le parole: «Sardegna e Sicilia», aggiungere le seguenti: «, le province di Frosinone e di Latina, i comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, nonché i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646».

2.0.3000/105

PISTORIO, OLIVA, BURGARETTA APARO

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 5 sostituire le parole: «dell'imprenditorialità giovanile» con le seguenti: «delle associazioni rappresentative dell'imprenditorialità giovanile presenti nel Mezzogiorno.»

2.0.3000/106

MERCATALI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 8, dopo le parole: «La banca» aggiungere le seguenti: «è sottoposta alla vigilanza della Banca d'Italia e».

2.0.3000/107

MERCATALI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 9, sopprimere le seguenti parole: «sostenendo progetti di investimento nel mezzogiorno».

2.0.3000/108

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis.* favorire lo sviluppo di appositi Fondi di risparmio territoriali con destinazione della raccolta al finanziamento di investimenti industriali e infrastrutturali nell'ambito del territorio di riferimento. Tali fondi sono gestiti da Invitalia, coordinandosi con le regioni dei territori interessati».

2.0.3000/109

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 9, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«*a-bis.* favorire lo sviluppo di appositi Fondi di risparmio territoriali con destinazione della raccolta al finanziamento di investimenti industriali e infrastrutturali nell'ambito del territorio di riferimento. Tali fondi sono gestiti da Invitalia, coordinandosi con le regioni dei territori interessati».

2.0.3000/110

MERCATALI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, al comma 17, sostituire le parole: «sentita la banca d'Italia» con le seguenti: «previo parere vincolante della Banca d'Italia».

2.0.3000/111

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

«*22-bis.* Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", localizzati nel territorio delle Regioni del mezzogiorno, sono integrati con un contributo a carico del bilancio dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento, da effettuare entro il 31 dicembre 2012.

22-ter. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o sode. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2012.

22-*quater*. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle attività produttive, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al presente articolo, comunque entro il limite di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012».

Consequentemente, all'articolo 3, alla Tabella C, Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997 (21.3.3 - Oneri comuni di parte corrente - cap. 2115), apportare le seguenti variazioni:

2010: - 20.000;

2011: - 20.000;

2012: - 20.000.

2.0.3000/112

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, di seguito Fondo, è costituita una Sezione speciale per la rinegoziazione dei prestiti, con una dotazione pari a euro 200.000.000,00 per l'anno 2010, euro 100.000.000,00 per l'anno 2011, ed euro 100.000.000,00 per l'anno 2012, riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili a favore delle imprese in difficoltà finanziaria e non in possesso dei parametri di Basilea II al fine di garantire il consolidamento e la rinegoziazione nel medio lungo periodo di prestiti accordati alle predette imprese, di qualsiasi settore, con priorità per quelle situate nel Mezzogiorno».

Consequentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2.0.3000/113

BUBBICO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLO, ROSSI PAOLO, SANGALLI, SBARBATI, TOMASELLI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono modificati i parametri di cui alla legge n. 341 del 1995 e dalla legge n. 662 del 1996, al fine di garantire l'accesso al credito per le imprese che presentino potenzialità di ripresa economica e finanziaria».

Consequentemente, all'articolo 3, Tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, per il triennio 2010-2012, per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2010 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012.

2.0.3000/114

LANNUTTI, MASCITELLI

Decaduto

All'emendamento 2.0.3000, dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 2-*ter*.

(Sanzioni per il mancato rispetto dell'articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 85, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 sulla nullità delle clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto)

1. All'articolo 2-*bis* del decreto- legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. Ferme restando le altre disposizioni vigenti anche in materia sanzionatoria, nei casi in cui la banca prevede clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto sotto qualsiasi forma, la Banca d'Italia dispone in ogni caso l'interdizione dall'attività bancaria del rappresentante legale e del collegio sindacale della banca in questione per un periodo non inferiore ai sette giorni ed è altresì tenuta in ogni caso al versamento di una somma pari a cento volte la somma addebitata o da addebitare indebitamente a favore del correntista danneggiato"».

2.0.3000

IL RELATORE

Inammissibile

Dopo l'**articolo 2**, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Credito nel Mezzogiorno)

1. Le disposizioni del presente articolo hanno l'obiettivo di contribuire al riequilibrio economico del territorio nazionale attraverso lo sviluppo del credito nel Mezzogiorno.

2. Gli strumenti e le istituzioni previste ai sensi del presente articolo mirano:

- a) ad aumentare la capacità di offerta del sistema bancario e finanziario del Mezzogiorno;
- b) a sostenere le iniziative imprenditoriali maggiormente meritevoli di credito, incidendo sui costi di approvvigionamento delle risorse finanziarie necessarie agli investimenti;
- c) a canalizzare il risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno.

3. Nell'attuare le disposizioni del presente articolo, lo Stato assume un ruolo di facilitatore di processi e dell'iniziativa privata. Le norme vengono attuate nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e in particolare nell'ambito delle vigenti normative in materia di aiuti di Stato.

4. L'attuazione delle operazioni di cui ai commi da 5 a 11 e da 18 a 23 è subordinata ove necessario all'autorizzazione della Commissione Europea, con le procedure previste dall'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea.

5. È istituito il Comitato promotore della «Banca del Mezzogiorno s.p.a.», di seguito denominato: *Banca*, di cui all'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il Comitato è composto da un massimo di quindici membri nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, anche in rappresentanza delle categorie economiche e sociali, di cui almeno cinque espressione di soggetti bancari e finanziari con sede legale in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia), almeno uno espressione dell'imprenditorialità giovanile e uno di Poste Italiane s.p.a.; Il Comitato promotore è costituito senza oneri per la finanza pubblica.

6. È compito del Comitato promotore individuare e selezionare i soci fondatori, diversi dallo Stato, tra istituti di credito operanti nel Mezzogiorno, imprenditori o associazioni di imprenditori, società a partecipazione pubblica nonché tra altri soggetti che condividano le finalità e le attività della Banca così come definite al successivo comma 9. Il Comitato promotore, tra l'altro, definisce le regole di governo della Banca, gli apporti minimi di capitale necessari a soggetti diversi dallo Stato per partecipare in qualità di soci e le specifiche funzioni e attività in relazione a quanto definito dalla presente disposizione.

7. Per avviare l'iniziativa e favorire l'aggregazione di una maggioranza rappresentata da soggetti privati in accordo con la normativa in materia di aiuti di stato di cui al comma 4, considerata la fase di difficoltà del sistema creditizio nazionale e internazionale, lo Stato partecipa al capitale sociale con una quota di importo non superiore a quello delle risorse iscritte in bilancio ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e mantenute nel conto residui del corrente esercizio finanziario.

8. La Banca agisce attraverso la rete di banche e delle istituzioni che aderiscono all'iniziativa con l'acquisto di azioni e può stipulare apposite convenzioni con Poste italiane s.p.a.. L'adesione implica, per le attività, i prodotti ed i servizi sviluppati o diffusi congiuntamente, l'affiancamento a quello proprio del marchio della Banca. L'adesione implica inoltre la preliminare definizione di modalità operative e di governo sinergiche, orientate a far identificare la Banca con la rete delle banche e istituzioni aderenti.

9. La Banca opera con la rete di cui al punto 8 per almeno cinque anni come istituzione finanziaria di secondo livello, sostenendo progetti di investimento nel Mezzogiorno e promuovendo in particolare il credito alle piccole e medie imprese anche con il supporto di intermediari finanziari con adeguato livello di patrimonializzazione. Il sostegno deve essere prioritariamente indirizzato a favorire la nascita di nuove imprese, l'imprenditorialità giovanile e femminile, l'aumento dimensionale e l'internazionalizzazione, la ricerca e l'innovazione, al fine di creare maggiore occupazione. In particolare, come servizio reso alla rete delle banche e istituzioni aderenti, la Banca potrà:

- a) favorire lo sviluppo di servizi e strumenti finanziari per il credito di medio-lungo termine ed il capitale di rischio nel Mezzogiorno, anche con l'emissione di obbligazioni e passività

esplicitamente indirizzate a finanziare le piccole e medie imprese che investono nel Mezzogiorno; tali emissioni godono del regime di favore fiscale stabilito nei commi da 18 a 23;

b) emettere obbligazioni per finanziare specifici progetti infrastrutturali nel Mezzogiorno. L'emissione di tali obbligazioni nei primi due anni dalla prima emissione può essere assistita dalla garanzia dello Stato, che copre il capitale e gli interessi. Le obbligazioni sono emesse a condizioni di mercato con durata non inferiore a tre anni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze vengono fissati criteri, modalità e condizioni economiche per la concessione della garanzia dello Stato nonché il volume complessivo di obbligazioni sui quali può essere prestata la garanzia. La garanzia dello Stato è inserita nell'elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua un monitoraggio semestrale al fine di verificare eventuali effetti di tali operazioni sui saldi di finanza pubblica e conseguentemente individuare idonei mezzi di copertura finanziaria;

c) acquisire dalle banche aderenti mutui a medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno con adeguato merito di credito per creare portafogli efficienti in termini di diversificazione e riduzione del rischio da cedere al mercato. Eventuali emissioni di titoli rappresentativi di tali portafogli possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 a seguito di istruttoria sul sotto stante da parte del Comitato di Gestione del Fondo stesso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri e modalità per la concessione della garanzia, ivi incluso le condizioni economiche nonché l'ammontare massimo che può essere assistito dalla garanzia del Fondo citato.

d) offrire consulenza e assistenza alle piccole e medie imprese per l'utilizzo degli strumenti di agevolazione messi a disposizione da amministrazioni pubbliche, istituzioni multilaterali e organismi sopranazionali;

e) stimolare e sostenere la nascita di nuove banche a vocazione territoriale nelle aree del Mezzogiorno.

10. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato promotore presenta una relazione al Ministro dell'economia e delle finanze sullo stato di avanzamento del progetto. Con successivo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze può revocare il finanziamento come socio fondatore, se lo stato di avanzamento non è ritenuto soddisfacente. In ogni caso, le necessarie autorizzazioni di cui all'articolo 14 del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dovranno essere richieste entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Al termine della fase di avvio, e comunque decorsi cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca, l'intera partecipazione posseduta dallo Stato, salvo un'azione, è ridistribuita tra i soci fondatori privati. I soci fondatori prevedono nello Statuto le modalità per l'acquisizione delle azioni sottoscritte dallo Stato al momento della fondazione. Ogni altra partecipazione detenuta da un ente appartenente alla pubblica amministrazione di cui all'elenco ISTAT pubblicato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 deve prevedere un trattamento analogo alle azioni possedute dallo Stato. Resta fermo che la partecipazione pubblica non può in nessun caso ed in nessun momento rappresentare la maggioranza delle azioni sottoscritte.

12. Per favorire la crescita di una rete bancaria sul territorio e sostenere la crescita della Banca, nelle banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge è ammessa, per un periodo massimo di 5 anni dall'autorizzazione stessa, l'emissione di azioni di finanziamento di cui all'articolo 2526 del codice civile. Le azioni sono sottoscrivibili solo da parte di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992, n. 59 in deroga ai limiti di cui all'articolo 34, commi 2 e 4, del testo unico delle leggi in materia bancaria di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

13. Se necessario, in base alla vigente normativa, con propri decreti il Ministro dell'economia e delle finanze può autorizzare enti e società partecipate a contribuire, in qualità di soci finanziatori, alla sottoscrizione del capitale di banche di credito cooperativo autorizzate all'attività bancaria successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre i cinque anni.

14. L'ammontare del capitale complessivamente sottoscritto dalle società finanziatori di cui al comma 12 non può superare la misura di un terzo del capitale sociale esistente al momento

dell'emissione delle azioni di finanziamento. Le azioni di finanziamento non possono essere cedute con effetto verso la banca, se la cessione non è autorizzata dal consiglio di amministrazione.

15. Ogni socio finanziatore ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di finanziamento possedute. La categoria dei soci finanziatori ha il diritto di designare un componente del consiglio di amministrazione ed un componente del collegio sindacale.

16. Le azioni di finanziamento devono essere rimborsate decorsi dieci anni dalla loro sottoscrizione. Le modalità di liquidazione delle partecipazioni così acquisite sono stabilite in un apposito piano predisposto dalla banca e sottoposto alla preventiva approvazione della Banca d'Italia.

17. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, sono stabilite le disposizioni attuative dei commi da 12 a 16 del presente articolo.

18. Al fine di favorire la canalizzazione del risparmio verso iniziative economiche che creano occupazione nel Mezzogiorno si stabilisce quanto segue:

a) le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni, si applicano a strumenti finanziari con scadenza non inferiore a diciotto mesi, sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa ed emessi da banche per sostenere progetti di investimento di medio-lungo termine di piccole e medie imprese del Mezzogiorno. Sugli interessi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 239 del 1996 relativi ai suddetti titoli si applica una aliquota di favore nella misura del cinque per cento;

b) l'imposta di cui alla lettera a) si applica sugli interessi relativi ad un ammontare di titoli non superiore a 100.000 euro per ciascun sottoscrittore e a condizione che il periodo di tempo intercorrente tra le operazioni di acquisto e di cessione dei titoli non sia inferiore a dodici mesi.

19. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le competenti autorità di vigilanza, vengono stabilite le modalità attuative di cui ai commi da 18 a 22, ivi inclusa le modalità di rendicontazione delle iniziative in tal modo finanziate, i limiti annuali di emissioni che possono beneficiare dell'imposta sostitutiva nella misura fissata nel comma 18.

20. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, è concesso il beneficio fiscale previa verifica della conformità dello strumento con le finalità di cui ai commi da 18 a 23 e del rispetto delle condizioni fissate nel decreto di cui al comma 19. Il beneficio fiscale si applica agli strumenti finanziari emessi successivamente alla adozione del decreto di cui al primo periodo.

21. Il monitoraggio sugli impieghi attivati dagli strumenti di cui ai commi da 18 a 20 è affidato per cinque anni alla Banca mediante apposita convenzione da stipularsi con le istituzioni finanziarie emittenti.

22. Al comma 1097 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole «titoli governativi dell'area dell'euro» sono inserite le seguenti: «e per una quota pari a massimo il cinque per cento dei fondi in altri titoli se assistiti dalla garanzia dello Stato italiano».

Consequentemente,

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005 n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 0,2 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.

Consequentemente,

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. «.

Consequentemente,

alla Tabella A, voce Ministero della difesa, apportare le seguenti modificazioni:

2010: - 3.000;

alla tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 468 del 1978, Art. 9-ter Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, apportare le seguenti variazioni:

2010: - 45.700;

2011: - 17.000.

Consequentemente,

alla Tabella E, Ministero dell'economia e delle finanze: decreto-legge n. 134 del 2008: Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi (articolo 2, comma 5, rifinanziamento articolo 9-ter della legge 468 del 1978 - 25.2.3. - oneri comuni cap. 3003), apportare le seguenti variazioni:

2012: - 20.000.

Conseguentemente,

alla Tabella C, voce Ministero dell'economia e delle finanze, decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, art. 70, comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

2010: - 9.200;

2011: - 9.200;

2012: - 9.200.

Conseguentemente,

l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 22-*bis*, comma 5-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 è ridotta di 63 milioni di euro per l'anno 2010.

Conseguentemente,

è ridotto da 250.000 tonnellate a 36.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-*bis*, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni».

DISEGNO DI LEGGE

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010 - 2012 (1791)

NOTA DI VARIAZIONE

Approvata

Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2010 e bilancio pluriennale per il triennio 2010-2012 (1791-*bis*) (*)

(*) Per il contenuto della Nota di variazioni si rinvia allo stampato 1791-*bis*.